

Dipartimento di
Giurisprudenza

Cattedra METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA

Legiferare interpretare eseguire. La separazione dei poteri di Montesquieu alla prova della modernità

Chiar.mo Prof. Antonio Punzi

RELATORE

Chiar.mo Prof. Angelo Abignente

CORRELATORE

Giuseppe Greco Matr.146693

CANDIDATO

Anno Accademico 2021/2022

INTRODUZIONE	pag. 4
---------------------------	---------------

CAPITOLO I

IL PENSIERO DEL MONTESQUIEU COME RIFLESSO DI UN'EPOCA

1.1 Montesquieu e il suo tempo: geografia politica e rivoluzione culturale nel secolo dei lumi	pag.10
1.2 Il sistema di potere nella Francia del XVIII	pag.16
1.3 La vita e le opere del bordolese	pag.22
1.4 Meditazioni e idee nello “zibaldone” <i>montesquieuiano</i> : les Pensées	pag.28
1.5 Politica e diritto: il concetto generale di “ <i>loi</i> ”	pag.33
1.6 L'ideale politico di Montesquieu tra sociologia morale e religione	pag.37

CAPITOLO II

MONTESQUIEU NELLA PROSPETTIVA DI SERGIO COTTA

2.1 Il Montesquieu di Sergio Cotta: un precursore del liberismo moderno.....	pag.43
2.2 L' <i>opus magnum</i> del pensatore bordolese: L'Esprit des lois	pag.49
2.3 La forma dei sistemi politici	pag.53
2.4 La tripartizione dei poteri quale garanzia di libertà	pag.58
2.5 Un confronto sistemico con la filosofia del limite di Locke	pag.63
2.6 Tra Montesquieu e Rousseau per una prospettiva più ampia del tema politico.....	pag.67

CAPITOLO III

IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE ALLA PROVA DELLA MODERNITÀ

3.1 Il principio della separazione tra costituzionalismo settecentesco e stato liberale...	pag.71
3.1.1 La divisione dei poteri nello Statuto Albertino	pag.77
3.2 La teoria del Montesquieu nel diritto pubblico fascista.....	pag.82
3.3 La separazione dei poteri dallo Stato di diritto allo Stato sociale di diritto	pag.88
3.4 La prospettiva della separazione nella Costituzione italiana.....	pag.93

CONCLUSIONI	pag.101
--------------------------	----------------

BIBLIOGRAFIA	pag.106
---------------------------	----------------

SITOGRAFIA.....	pag.118
------------------------	----------------

INTRODUZIONE

Sebbene Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, sia passato alla storia come il teorico più originale del principio della “divisione dei poteri”, definirlo tale appare estremamente riduttivo per essere il Nostro l’autore di una teoria politico-sociologica tanto compiuta da aver travalicato il tempo, giungendo ai nostri giorni carica di spunti di riflessione. Alcuni dei concetti proposti dal bordolese sono entrati a far parte del lessico politico moderno, assicurandogli il titolo di padre nobile del costituzionalismo liberale. Le nostre Carte fondamentali sono modellate sul principio montesquieuiano della separazione del potere sovrano; la necessità stessa di implementare la democrazia nei paesi nei quali è ancora assente riconduce, consapevolmente o meno, alla sua acuta condanna dei governi dispotici, alla sua costante ricerca di quel meccanismo di governo virtuoso in grado di assicurare la libertà contro ogni forma di oppressione.

Alle opere del Montesquieu va riconosciuto senz’altro il merito di aver costruito un ponte metaforico tra la modernità e il pensiero illuministico settecentesco, movimento eclettico, eterogeneo e multiforme che ha sancito il rifiorire dell’interesse per la politica elaborando una polemica durissima contro l’assolutismo e tutto quello che assume la veste di autoritarismo. Al centro di tutto il suo percorso intellettuale c’è il tema della libertà politico-sociale, diventata l’orizzonte costante verso cui la storia dell’uomo deve necessariamente tendere. Lo Stato assume, sotto questo profilo, la veste di struttura organizzativa che ha la capacità e la forza per garantirla, trasformandola in questione politica costante dei governi e delle leggi. A questo fine il barone di Montesquieu, che dell’illuminismo può essere considerato uno degli esponenti più eclettici, sostiene il frazionamento della sovranità statale in organi separati e indipendenti che devono bilanciarsi sapientemente nella prospettiva del garantismo e dell’eguaglianza.

Molte sono le opere che il Nostro ci ha lasciato in eredità e che meritano di essere indagate per ricostruirne il pensiero in una visione di insieme: le *Lettere persiane*, che sfuggono a qualunque tipo di classificazione per colpire, con uno stile brillante e sarcastico, ipocrisie e pregiudizi della società parigina, toccando temi assai cari al filosofo di La Brède; *Les Mes Pensées*, una sorta di zibaldone montesquieuiano che raccoglie osservazioni che il bordolese avrebbe continuato ad elaborare nel corso della sua lunga parabola evolutiva;

Le considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro decadenza, in cui analizza al tempo stesso la grandezza di Roma, la forza delle sue leggi (ispirate tra l'altro alla libertà e al senso della patria) e le ragioni della decadenza di un gigante d'argilla che destinato a crollare sotto il peso di un ambizioso progetto di governo universale, irrealizzabile per estensione.

L'*opus magnus* del Montesquieu resta a distanza di secoli l'*Esprit des lois*, summa del suo pensiero politico-filosofico e del concetto per il quale la storia umana è data dal manifestarsi di leggi costanti, che sono insieme leggi di natura e leggi positive dettate dagli uomini. Per l'illuminista esse costituiscono il rapporto necessario che scaturisce dallo stato naturale delle cose; tuttavia, se queste leggi fossero esclusivamente tali, non avrebbero alcun carattere necessitante se non rispetto agli eventi biologici della nascita e della morte: affinché sia riconosciuta la forza effettiva delle *lois*, pertanto, è necessario ricondurle ad un potere sovrano che ne assicuri il rispetto. Muovendo da questo presupposto, il bordolese passa ad indagare il tema della forma di governo più conforme alla condizione dell'uomo, distinguendone tre differenti tipologie caratterizzate da principi ordinanti differenti. La Repubblica è la forma di governo più virtuosa, quella che richiede maggior impegno poiché si fonda sull'esercizio della virtù; la Monarchia poggia invece sull'onore e sulla disegualianza e rischia di sfociare in assolutismo qualora il potere non sia limitato da una Costituzione che ne eviti l'abuso; infine, il dispotismo, che Montesquieu riconosce come forma di governo autonomo basato sul principio della paura.

Con straordinaria lungimiranza, il bordolese anticipa (sotto molteplici aspetti) con tale nozione le complesse dittature del XX secolo (il fascismo, lo stalinismo, il nazismo, il franchismo, tutte le dittature dell'America Latina e le teocrazie moderne fondate sul fanatismo religioso), nelle quali sarebbe emerso per diventare dominante un elemento nuovo, non considerato dal Montesquieu: la propensione naturale alla servitù dei popoli e delle genti, che nelle forme di totalitarismo più recenti si trasforma in consenso assoluto verso un governo fondamentalista.

Nell'*Esprit des lois* è espressa chiaramente l'idea che le leggi umane risentono della forma di governo da cui promanano, che le influenza unitamente ad altre cause fisiche che vanno individuate negli usi, nei costumi e addirittura nel clima tipico di ciascun territorio. Se il substrato di una legge è lo spirito di ciascun popolo, che per natura ha un temperamento diverso da tutti gli altri, la conseguenza inevitabile è che le norme che vengono prodotte nella Francia dei Lumi o dal razionalismo inglese sono uniche in sé e non possono essere identiche a quelle di altre civiltà, asiatiche, indiane o persiane.

La parte fondamentale della riflessione del Montesquieu, la grande lezione che ci ha lasciato in eredità con la sua opera principale, resta senza dubbio il principio della tripartizione del potere quale garanzia di libertà, bussola costante che deve guidare ogni forma di governo giusta che non voglia negare i diritti individuali e collettivi. È questo il messaggio più “moderno” condensato nelle pagine di un testo antico che giunge carico di valenza fino ai nostri giorni: soltanto un governo moderato assicura una condizione di tranquillità politico-sociale ai suoi cittadini, poiché ove si afferma il fanatismo di un singolo o di una élite eliminando lo spazio legittimo delle minoranze, lì c'è la negazione assoluta della democrazia. Per evitare tale possibilità, occorre dunque una forma di governo equilibrato in cui regni sovrana la separazione dei poteri, che non necessariamente deve corrispondere alla forma repubblicana. Non va dimenticato, infatti, che il Nostro è un nobile moderato e che questa sua condizione di nascita lo spinge ad analizzare anche i pericoli insiti nella democrazia, che egli definisce come governo fanatico del popolo.

Escluso l'assolutismo, Montesquieu immagina che la soluzione possa essere una monarchia costituzionale, in cui sia applicato il principio della divisione nella prospettiva del bilanciamento, affinché il potere non resti concentrato nelle mani di un unico soggetto politico e sconfini nell'assolutismo. Ci sarà dunque in tale monarchia un'assemblea rappresentativa che esercita il potere legislativo, un governo supportato dalla maggioranza parlamentare o eletto dal re che espliciti quello esecutivo ed infine, grande novità rispetto alla teoria elaborata da Lock, la presenza necessaria di un terzo potere, quello giudiziario, organo *super partes* al quale viene affidato il compito di far rispettare le leggi. Tali poteri devono nella teoria del bordolese devono essere separati e indipendenti, quasi costituissero esplicitazione di altrettante sovranità, perché non ci sia sovrapposizione e venga meno “lo stato di diritto”.

Pochi filosofi del passato possono essere considerati tanto attuali quanto il Montesquieu, ove si consideri che buona parte delle Costituzioni dell'era contemporanea sono modellate sul principio della separazione dei poteri. Avvicinarsi alle sue opere, dunque, può essere illuminante non solo per rintracciare le radici delle ideologie più recenti, ma anche e soprattutto per ricordare all'uomo contemporaneo che la negazione delle libertà individuali e collettive, così faticosamente conquistate, è sempre un pericolo costante che scaturisce dal rifiuto dell'idea di un potere che non accetta limiti, che può condurre alla distruzione dei valori democratici. Uno dei principali interpreti del Montesquieu del XX secolo, insieme ad André Masson e Robert Shackleton, è il filosofo fiorentino Sergio Cotta, autore della prima, vera monografia “scientifica” sull'intero pensiero politico del Président, scaturita dal suo profondo interesse per l'ideologia illuministica in generale.

Accademico dei Lincei, il Professor Cotta è considerato tra i maggiori pensatori cattolici della seconda metà del Novecento, i cui studi sono stati focalizzati in particolare sul diritto naturale e sul rapporto tra legge e politica. Al contributo di Cotta rispetto al riconoscimento della modernità delle riflessioni del bordolese, è stato riconosciuto il valore di ricostruzione limpida, razionale e lucidissima su questioni analizzate con spirito filosofico e con vitale percezione della realtà, senza mai cadere nel baratro del semplicismo e della banalizzazione. Estremamente significativo il suo interesse per il Montesquieu, in un periodo storico nel quale come egli stesso ha scritto *“l’Occidente, uscito dall’esperienza dei totalitarismi e della guerra, si interroga sulle basi ideali, sulle condizioni istituzionali della libertà e sulle tradizioni culturali che ne hanno costituito la base”*. Il filosofo fiorentino è convinto che il costituzionalismo del secondo dopoguerra debba necessariamente riallacciare il dialogo con il passato, in particolare con le riflessioni del barone di La Brède sulla separazione dei poteri, poiché il carattere empirico della sua ricerca sulla politica e sulla società ne fa un precursore indiscusso delle democrazie contemporanee. Da Montesquieu, il Cotta ricava quella impronta moderna che lo caratterizza come filosofo sempre attento alla storia e all’attualità. Con il suo lavoro minuzioso di rilettura dei testi del bordolese ne ha messo a fuoco alcune delle tematiche fondamentali, quelle che egli considera vitali e che più lo caratterizzano rispetto agli altri philosophes illuministi, come il ruolo della religione (in particolare del cristianesimo) quale elemento portante dell’ordine sociale e fonte di libertà politica e la visione dialettica del bene comune, rispetto al quale il Montesquieu valorizza per la prima volta il ruolo dei partiti e del pluralismo socio-politico, condannato ancora dal pensiero seicentesco come causa di disordine e di contrasti.

L’obiettivo del presente elaborato è, nelle intenzioni di chi scrive, quello di tentare una ricostruzione sintetica del complesso pensiero montesquieuiano utilizzando la chiave di lettura privilegiata del Professor Cotta. La passione che lo ha legato al bordolese ha offerto un contributo imprescindibile rispetto alla questione centrale che si è voluto affrontare: la modernità del principio di separazione dei poteri alla prova dei fatti del costituzionalismo contemporaneo, che è frutto di un processo incessante di lotte e conquiste che sembra non essere giunto ancora a compimento. Nello specifico, il primo capitolo è dedicato alla produzione intellettuale del bordolese, un crogiolo di idee e intuizioni poste alla base di una teoria politica compiuta ma volutamente non sistematica.

Le opere principali del fondatore delle moderne scienze sociali, come efficacemente definito da Sergio Cotta, sono state innanzitutto contestualizzate nel periodo della loro elaborazione, utilizzando come parametro di giudizio i tratti salienti del grande Secolo dei lumi; una sorta di ampio contenitore temporale che ha dato avvio alle grandi rivoluzioni dell'ultima fase dell'era moderna. Per comprendere la modernità di un intellettuale fecondo quale Montesquieu, si è ritenuto necessario non predisporre alla ricerca di verità assolute e astratte, che al di fuori del loro contesto appaiono costruzioni di pensiero prive di significato. Sotto tale profilo, vissuti e testi di un autore non possono essere collocati su binari separati, ma procedono parallelamente influenzandosi a vicenda. Per tale motivo, dopo avere ricostruita la biografia del barone di La Brède riconducendola al sistema di potere francese del XVIII secolo, sono stati indagati alcuni dei suoi concetti fondamentali, tra cui quello generale di *loi*, poiché costituiscono il presupposto di una teoria politica che avrebbe gettato le basi della moderna impostazione dello stato liberale.

Nel secondo capitolo, si è passati ad esaminare il pensiero del Montesquieu collocandolo nella prospettiva di Sergio Cotta, soprattutto rispetto ai temi elaborati nell'*Esprit des Lois*. L'incontro a Parigi con Masson e Shackleton e il loro entusiasmo per gli studi sul bordolese, rappresentano per il filosofo toscano un punto di svolta fondamentale per la riscoperta del grande pensatore illuminista, alla ricerca di riflessioni non scontate su temi ancora cari al dibattito politico contemporaneo. Nucleo fondamentale di questo colloquio "a due voci" tra passato e presente è la dimensione universalmente umana delle leggi che regolano il mondo e gli individui, e che sono espressione di rapporti di causalità che si ripetono nell'esperienza di ogni popolo. Il pensatore fiorentino, negli studi sul bordolese, lo ha affrancato dal periodo dei Lumi, collocando il suo apporto al moderno pensiero europeo essenzialmente lungo tre direttive: la fondazione di una scienza empirico-naturalistica della società, che anticipa la sociologia del diritto più recente; la concezione della storia come svolgimento della complessa individualità dei popoli; la teorizzazione del costituzionalismo liberale basato sul concetto di libertà politica, sul ruolo dei partiti politici quali centri antagonisti indispensabili in un governo moderato ma soprattutto sul principio della divisione dei poteri, relativamente al quale si è ripreso il raffronto cottiano con la teoria del limite elaborata da John Locke.

Infine, nell'ultimo capitolo, si è cercato di individuare il punto di raccordo tra il principio della separazione dei poteri e il costituzionalismo dell'era contemporanea, evidenziando il modo in cui le norme giuridiche e la prassi democratica hanno cercato di adeguarlo alle forme di governo attuali.

In particolare, è stata esaminata la sua applicazione concreta nell'organizzazione del nostro ordinamento giuridico, che muovendo dalla struttura liberale dello Statuto carloalbertino lo ha collegato con la Costituzione del '48 in maniera strettamente consequenziale al principio della sovranità popolare. Si è cercato di sottolineare in che modo oggi, a fronte dell'unitarietà di uno Stato di diritto nel quale gli interessi e i bisogni sociali sono stati integrati nell'indirizzo politico del governo, la nostra Repubblica parlamentare distribuisce e bilancia i poteri tradizionali, attraverso un complesso sistema di norme giuridiche (prevalentemente costituzionale) che limitano l'esercizio delle funzioni pubbliche, strumento effettivo per mezzo del quale il potere del popolo sovrano si esplica di fatto. Parlamento e governo, legati da un rapporto di fiducia che dovrebbe garantire un confronto costante, sono affiancati dal potere giudiziario che provvede con autonomia e indipendenza all'applicazione del diritto, affiancato da organi di controllo costituzionale ai quali è affidato il difficile compito di controllarne l'operato e di risolverne gli eventuali conflitti. Ne è scaturito, come vedremo, un sistema ricco di contraddizioni, mutevole e fluido, nel quale le molteplici variabili politico-sociali continuano a mettere in discussione la validità del principio della separazione nella sua formulazione originaria.

CAPITOLO I

IL PENSIERO DEL MONTESQUIEU COME RIFLESSO DI UN'EPOCA

1.1 MONTESQUIEU E IL SUO TEMPO: GEOGRAFIA POLITICA E RIVOLUZIONE CULTURALE NEL SECOLO DEI LUMI

Definire Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, come uno dei pensatori più fecondi e audaci di tutti i tempi è incontrovertibile, ove si consideri la sua straordinaria capacità di osservare la società umana coniugando passioni individuali ed eticopolitiche, curiosità enciclopedica¹ e rigore scientifico, compiendo fin dall'adolescenza un viaggio metaforico nella mente e nell'anima dell'individuo, per lasciare ai posteri un pensiero straordinariamente attuale che continua ad influenzare il dibattito politico contemporaneo.

Filosofo poliedrico, sensibilissimo ai più diversi campi dello scibile, concentrò le sue migliori energie sulla dimensione sociopolitica e giuridica del suo tempo, apportando contributi originali in molti altri campi del sapere, tra i quali l'antropologia, l'etnologia, l'economia e la filosofia della storia accumulando una quantità incredibile di nozioni². Sebbene il Nostro abbia elaborato le sue teorie nel contesto del regime monarchico francese della metà del Settecento, fondato su logiche di potere che di lì a poco sarebbero state scardinate aprendo la strada ad una civiltà radicalmente nuova, le idee montesquiviane sono riuscite a travalicare il tempo grazie al loro carattere innovativo, che permise al filosofo di elaborare attraverso la lente personalissima del suo spirito la realtà dei fatti, penetrando in profondità in tutta la storia del pensiero occidentale³.

Coniugando *“le esigenze di apprezzamenti relativi con quelle di giudizi assoluti”*, il pensatore bordolese *“con studio assiduo e costanza di speculazione, ha raggiunto un equilibrio di pensiero che è la lezione più preziosa e duratura lasciata in eredità all'uomo contemporaneo”*⁴.

¹ Montesquieu fu un lettore accanito e infaticabile tanto che la lettura costante, unitamente all'abitudine di redigere estratti e annotare appunti, gli provocò la cecità quasi assoluta che lo afflisse negli ultimi anni della sua vita. D. Oster (a cura di), *Il ne quitterait jamais les livres*, pref. G. Vedel, Paris, Seuil, 1964, pag. 11.

² Montesquieu ebbe interessi vastissimi, che spaziavano dalla giurisprudenza alla storia politica, civile, militare, sociale e religiosa; dalla chimica alla biologia; dalla medicina alla matematica.

³ A. Sorel, *Montesquieu*, Hachette, Paris, 1887, pag. 22 e ss.

⁴ I. Berlin, *Un nuovo Aristotele*, in D. Felice (a cura di), *Lo spirito della politica. Letture di Montesquieu*, Mimesis, Milano-Udine, 2011, pag. 41.

Montesquieu è stato un osservatore acuto (sotto il profilo sociologico e antropologico) delle ragioni che animano la natura umana, che gli appariva a quei tempi umiliata e offesa, a favore della quale compose nell'arco di quattordici anni l'opus maius *l'Esprit des lois* con l'intenzione di porla al servizio di tutti, sottoponendo a critica arguta quelle che gli apparivano le miserie morali e istituzionali più crudeli e individuarne le possibili vie d'uscita. Tutta la sua riflessione filosofico-politica è incentrata sugli uomini e sulle civiltà che si erano succedute nel corso della storia attorno al bacino del Mediterraneo, considerate dal Montesquieu sempre nell'ambito di un confronto continuo mediante analisi comparative che gli permisero di raffigurare, in particolare, quelle fiorite sulle sponde di questo mare fecondo e che rappresentavano per lui le organizzazioni sociali più emblematiche.

Definito da Voltaire come “*il più moderato e fine dei philosophes, come l'autore che pensa sempre e che fa pensare*”⁵, Montesquieu è passato alla storia come il teorico del principio della divisione dei poteri, invocato da sempre per denunciare un conflitto di interessi vero o presunto causato da una eccessiva concentrazione degli stessi in un'unica o in poche mani. Aristocratico di nascita, il Nostro crede fermamente nella democrazia, che considera tuttavia un meccanismo complesso in costante costruzione, poiché una visione realistica degli individui lo induce a ritenere che associandosi tra loro creino una massa omogenea indistinta, fomentata da virtù conformistiche che possono sfociare facilmente in intolleranza⁶.

La rapida definizione fin qui delineata del Montesquieu risulta indubbiamente riduttiva, sia perché il suo pensiero è più complesso di quanto potrebbe apparire ad un primo esame, sia perché la sua produzione intellettuale è un crogiolo di idee e di intuizioni poste alla base di una teoria politica compiuta ma volutamente non sistematica. Il bordonese è stato spesso definito il fondatore delle moderne scienze sociali, come efficacemente sottolineato dal filosofo del diritto Sergio Cotta, uno dei maggiori studiosi del Montesquieu, autore della prima edizione critica completa dello *Spirito delle leggi* in lingua italiana (1952) e di una vera monografia “scientifica” sul suo intero pensiero⁷.

⁵ D. Felice (a cura di), *Voltaire lettore e critico dell'Esprit des lois*, www.montesquieu.it

⁶ Il filosofo bordonese anticipa di un secolo quel concetto che Tocqueville definirà “dispotismo della maggioranza”, che si affianca al dispotismo classico dei singoli pronto a riemergere ove se ne presentino i presupposti.

⁷ Nella dedica del suo *Montesquieu* edito da Laterza nel 1995, Sergio Cotta ricorda con orgoglio gli altri due maggiori studiosi del filosofo, André Masson (1900 1986) e Robert Shackleton (1919 1986). T. Casadei, D. Felice, *Per una filosofia del limite. Sergio cotta interprete di Montesquieu*, Bibliomanie, Letterature, storiografie, semiotiche, 14, n. 1, luglio/settembre 2008, www.bibliomanie.it

Prima di tentarne un esame sia pure non esaustivo, allo scopo di cogliere il contributo che ancora è in grado di apportare al presente, risulta imprescindibile contestualizzarlo nel periodo in cui fu elaborato, ponendolo in relazione con quelli che sono riconosciuti come i tratti salienti del grande Secolo dei lumi.

Il XVIII secolo, che segna l'apogeo prima e la crisi poi dell'assolutismo quale sistema di governo prevalente in Europa, si caratterizza innanzitutto per il fatto di non coprire un arco temporale ben preciso, poiché si è soliti configurarlo come una sorta di contenitore temporale collocato convenzionalmente tra il 1660⁸ e il 1789, alla vigilia delle grandi rivoluzioni che avrebbero dato l'avvio all'età contemporanea. In questo modo si è voluto attribuire senso compiuto ad una serie di caratteri che connotano, durante l'intero periodo, buona parte del Vecchio continente sul terreno della politica, dell'economia, delle strutture sociali e della cultura. Il '700 europeo rappresenta l'ultima fase dell'Età moderna, di cui uno degli elementi essenziali è la nascita dello Stato centralizzato, contrapposto alla frammentazione dei poteri tipica della fase medioevale⁹. A questa nuova struttura politica, che affonda le sue radici nelle signorie e nei principati italiani del Quattrocento e il cui processo di affermazione si compirà solo nel periodo successivo alla Rivoluzione francese, si affiancano tuttavia ancora gli Stati territoriali, diffusi prevalentemente in Italia e in Germania.

Il Settecento è anche la sede temporale elettiva del pensiero politico moderno, che si presenta da subito con due volti contrapposti, destinati entrambi a subire sviluppi significativi nel secolo successivo. Da un lato, l'essere fautore del sistema di governo assolutistico, efficacemente sintetizzato dalla politica di Luigi XIV, paradigma per eccellenza della monarchia assoluta, della concentrazione dei poteri nella persona del sovrano e dell'identificazione tra stato e monarca con la nota espressione "*l'état c'est moi*". Dall'altro, la capacità di esprimere eccezioni in un contesto piuttosto uniforme, come accade in Inghilterra, dove a seguito della "gloriosa rivoluzione" (1688/89) le prerogative dell'organo legislativo cominciano a consolidarsi con la separazione dei poteri tra re e parlamento, gettando le basi delle moderne democrazie.

⁸ Tra il 1660 e il 1730 l'Inghilterra assiste alla sconfitta di una monarchia a vocazione assolutista e al progressivo prevalere della sovranità del Parlamento in tutte le grandi questioni politiche.

⁹ Elementi fondamentali dello Stato moderno sono la costituzione di un apparato burocratico, il ricorso alla diplomazia, la nascita di un esercito professionale dipendente dal sovrano e un sistema di tassazione nazionale indispensabile per la copertura delle spese.

Dal punto di vista della struttura sociale, nell'Europa prerivoluzionaria l'*Ancien Régime* si afferma con caratteristiche affatto omogenee, tra le quali una mobilità sociale verso l'alto che impedisce l'ascesa ai ceti più elevati, dovuta essenzialmente alla sopravvivenza degli antichi diritti nobiliari e dei privilegi del clero. La società appare irrigidita nella difesa dei ruoli tradizionali, che diventano ad un certo punto inconciliabili con alcuni fattori di graduale trasformazione che affiorano in maniera prorompente in questo periodo.

L'immobilismo sociale viene contraddetto innanzitutto dalla rivoluzione culturale dell'illuminismo, che invade tutti i campi del sapere affondando le sue radici nel pensiero filosofico-scientifico dei due secoli precedenti, che aveva sottoposto al vaglio della critica la concezione aristotelica della natura e la visione della storia, fondata fino a quel momento sull'autorità spirituale delle chiese istituzionali. In particolare, era stato messo in luce quanto fosse errata la visione trascendente della realtà terrena: gli illuministi, come gli scienziati dei secoli XVI e del XVII secolo, rigettano la tradizione, il dogma e il richiamo al principio di autorità, definendo il Medioevo età dell'oscurantismo proprio perché dominato dal fanatismo e dalla superstizione religiosa che impediscono il dispiegarsi della ragione. La definizione più nota di "Illuminismo" viene data da Immanuel Kant nella sua opera *Risposta alla domanda: Che cos'è l'illuminismo?* nella quale egli afferma, insistendo più sulla trasformazione in atto che sull'atteggiamento intellettuale di ciascun individuo, che "*rappresenta l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che deve imputare a sé stesso [...] dall'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro per mancanza di decisione e di coraggio*"¹⁰.

La corrente illuministica si interroga con spirito critico sul formidabile potere intellettuale dell'uomo, gettando le basi di un nuovo realismo scientifico intriso di un umanesimo moderno, che pone al centro di tutto l'individuo, i suoi diritti e le sue facoltà. Come progetto universalistico, esso promuove una ricerca sull'uomo che scaturisce da un moto di reazione contro posizioni e dottrine considerate inconfutabili fino a questo momento, esprimendo nella fase più matura i propri valori e ideali politici di stampo libertario proprio attraverso la lotta contro l'Antico regime e tutte le ingiustizie sociali. Accanto ai temi innovativi (ragione, natura, progresso, libertà, tolleranza civiltà, cosmopolitismo, giustizia), quello che colpisce di questa rivoluzione culturale è la capillarità della circolazione delle nuove idee, che investono tutti i centri culturali più importanti d'Europa trasformandoli in motori propulsori del nuovo sviluppo intellettuale.

¹⁰ I. Kant, *Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?* M. Bensi (a cura di), Bifronti, 2013.

Gli esiti della diffusione del nuovo pensiero sono molteplici ed entusiasmanti: riforme illuminate di molti sovrani, che per adeguarsi al nuovo contesto si fanno promotori di una serie di provvedimenti che (senza intaccare ancora le fondamenta della vecchia gerarchia dei poteri) limita fortemente l'egemonia della Chiesa cattolica; affermarsi del ruolo pubblico della borghesia; crisi inarrestabile di un grande paese come la Francia assolutistica, che contro ogni aspettativa diventa la principale promotrice della rivoluzione e vede scaturire, dall'interno del suo sistema politico, una crisi che la condurrà alla caduta dell'*Ancien regime*.

Montesquieu contribuisce al radicamento del pensiero illuministico con un'opera pubblicata per la prima volta nel 1721 ad Amsterdam, *Lettere persiane*, nella quale il Nostro cerca di fornire al lettore una sorta di manuale per approcciarsi alla realtà attraverso un mutamento prospettico, ottenuto attraverso quello che egli stesso chiama "*regarder en persan*"¹¹. Montesquieu definisce quest'opera "una specie di romanzo", un singolare testo letterario, filosofico e politico redatto in assenza di modelli di riferimento, attingendo alla più varia letteratura e saggistica dell'epoca (relazioni di viaggio, testi giuridici e saggi scientifici) e passando continuamente dalla satira di costume alla dissertazione storica, dalla speculazione filosofica al melodramma. Le Lettere del titolo sono quelle che due viaggiatori persiani (Usbek e Rica, proiezione stessa del Montesquieu), giunti in Francia all'inizio del XVIII secolo per conoscere un contesto diverso da quello d'Oriente, si scambiano e inviano in patria a conoscenti e familiari, per raccontare usi e costumi di un paese lontano ma per alcuni aspetti affine alla Persia.

Il bordolese assume in questo testo la veste di un narratore esterno, limitando apparentemente i suoi interventi a quelli filologici necessari a spiegare la traduzione delle epistole in lingua francese. In realtà, gli alter-ego del Nostro esprimono perfettamente il suo pensiero sull'epoca, tracciando un quadro disincantato dell'assolutismo francese, della grave situazione finanziaria conseguente alla politica attuata da Luigi XIV, della crisi dei parlamenti e della società civile nel suo complesso. Il merito più evidente attribuibile al Montesquieu di quest'opera, che è al tempo stesso la più grande acquisizione dell'illuminismo, è il relativismo di ogni prospettiva e conseguentemente di ogni giudizio, come sottolineato nel testo dalle parole espresse da uno dei due protagonisti:

¹¹ La prima edizione uscì anonima e con falsa indicazione del luogo di stampa (Colonia anziché Amsterdam), considerato il carattere di pungente di satira dei costumi e della religione che avrebbe attirato sull'autore le più aspre critiche. La versione giunta ai nostri giorni è quella che Montesquieu rivide negli ultimi anni della sua vita, dopo la pubblicazione dell'*Esprit des lois* (1784), apportandovi alcune correzioni rispetto alla versione originaria. C.L. de Montesquieu, *Lettres Persanes*, Carlo Signorelli Editore, 1979, pag. 82.

“mi sembra, Uzbek, che i nostri giudizi sulle cose siano sempre segretamente condizionati dai nostri punti di vista [...] non mi sorprende che i negri dipingano il diavolo di una bianchezza abbagliante e i loro dèi neri come il carbone, né infine che tutti gli idolatri abbiano rappresentato i loro dèi con una raffigurazione umana, attribuendo loro tutte le proprie inclinazioni [...] d'altronde è stato detto molto bene che se i triangoli creassero un Dio lo farebbero con tre lati”.

La Francia vista dai persiani non è quella vissuta dai francesi perché non esiste un unico punto di vista oggettivo né una verità assoluta; il paese che rivendica la sua egemonia in Europa viene sottoposto al vaglio della critica montesquiviana in un pamphlet politico intriso di satira, che sottolinea il gioco perverso delle apparenze, delle ovvietà e dei pregiudizi, sotto il quale si nasconde il vuoto dei pensieri, attraverso una polifonia di voci e di prospettive grazie il grande filosofo riesce a tracciare un quadro impietoso della propria epoca, dell'aridità del suo sapere, delle ipocrisie e dei pregiudizi di cui si nutre da tempo la società intera. Anche la ragione, che Montesquieu esalta ne *Lo Spirito delle leggi* per le sue enormi potenzialità, viene sottoposta a satira impietosa, svelando un'inquietudine e un disorientamento che caratterizzano lo spirito del Nostro e smentiscono l'indiscussa fede nell'intelletto tradizionalmente attribuita all'illuminismo. L'ironia viene spesso rivolta, più o meno direttamente, alla religione cristiana e a tutte le sue incongruenze: *“vedo qui gente che disputa all'infinito sulla religione; ma mi pare che nello stesso tempo gareggi a chi la osserverà meno [...] non sono costoro perciò migliori cristiani ma neppure migliori cittadini che è quello che più mi colpisce”*¹².

Per criticare le concezioni ottuse della società francese del 700, Montesquieu ricorre frequentemente anche alla metafora; emblematica è tra le tante quella riservata al serraglio di Usbek a Ispahan. In assenza del padrone, impegnato nel viaggio in Europa, viene gestito da un gruppo di eunuchi inizialmente con un approccio moderato, come suggerito dallo stesso Usbek, per instaurare poi un vero clima di terrore che ne causerà l'implosione. Nella vicenda tale personaggio, così severo e attento nel giudicare i costumi francesi, appare egli stesso un despota orientale, che esercita a distanza in potere di vita e di morte conforme alle dinamiche relazionali tipiche del dispotismo assoluto. Le *Lettres Persanes* portarono al Montesquieu, con il successo immediato e clamoroso, l'avversione dei poteri forti descritti con assoluta irriverenza nel testo.

¹² Lettera XLVI, *Ho mangiato un coniglio*.

Ricco di spunti e interrogativi, esso nasconde una profondità di pensiero che ha contribuito alla sua fama di grande saggio dell'illuminismo francese ed europeo, anche grazie alle numerose riflessioni giuridiche che costituiscono i prodromi degli argomenti che il Montesquieu svilupperà nel suo capolavoro *L'Esprit des Lois*: “*ho spesso riflettuto su quale fosse il governo più conforme alla ragione mi è sembrato che più perfetto sia quello che raggiunge i suoi fini con il minimo sforzo, così come il governo che guida gli uomini nel modo più conforme alle loro attitudini e inclinazioni è il più perfetto*”¹³.

1.2 IL SISTEMA DI POTERE NELLA FRANCIA DEL XVIII

Il processo di affermazione del sistema assolutistico francese, modello per molti altri stati europei ed extraeuropei simbolicamente rappresentato dalla regia di Versailles, viene collocato tradizionalmente nel periodo delle guerre di religione che insanguinarono il paese d'Oltralpe e il resto d'Europa nella seconda metà del '500, durante il quale si levarono le voci prestigiose di quei *politiques* che sostenevano la necessità di tale sistema per porre fine ad una fase tanto critica del continente. In Francia la monarchia nazionale, come “*Stato istituzionale sovrano fondato sull'integrità territoriale e sull'unificazione dei sudditi*”¹⁴ aveva cominciato a prendere forma a partire dal XIII secolo per evoluzione di quella feudale, ampliando il territorio con interventi militari o con la stipula di matrimoni strategici. La monarchia francese può essere considerata la più vecchia d'Europa, collegata in virtù della dinastia carolingia all'antichità classica e all'idea dell'impero. Nell'immaginario collettivo il re era sempre stato considerato un'autorità mitica con carattere di sacralità: si raccontava che i sovrani di Francia compissero miracoli attraverso il dono di guarire gli ammalati e fossero garanti (se non addirittura artefici) della pacifica convivenza sociale, depositari di un patrimonio avente insieme carattere materiale e spirituale¹⁵.

¹³ *Lettres Persanes*, cit., pag. 102.

¹⁴ J. Kunisch, *Absolutismus: Europäische Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zur Krise des Ancien Régime*, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999.

¹⁵ E. Sciacca, *Le radici dell'Assolutismo nel pensiero francese del primo Cinquecento*, Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, Giuffrè, 1975.

Tutto ciò contribuì a conferire un substrato etico alla regalità che travalicava la persona del singolo regnante, spingendo giuristi e pensatori a definirne la natura non tanto in astratto quanto in concreto. Sin dalla sua nascita allo stato monarchico si riconobbe una concentrazione di prerogative che non conosceva limiti e che rivendicava assoluta autonomia sia rispetto alla nobiltà che rispetto al popolo, trovando il suo fondamento esclusivamente nella volontà razionale del re se non addirittura nel suo libero arbitrio. Per questo motivo i sovrani decisero di intervenire per ridurre l'ingerenza dei signori feudali locali, creando un apparato burocratico costituito da funzionari nominati direttamente dal re (c.d. balivi) ed allestendo un esercito stabile posto alle sue dipendenze. Il consolidamento dello Stato-monarchia, che si completò solo nei secoli XV- XVI, non avvenne senza contrasti: lungo tutto l'arco del medioevo i sovrani dovettero stipulare accordi con i c.d. "ordini" rappresentativi del ceto nobiliare, del clero e della borghesia, ai quali furono riconosciuti una serie di privilegi che limitavano in varia misura la loro libertà.

Già dall'inizio del XV secolo i collaboratori più vicini alla corte avevano cominciato ad elaborare la teoria secondo la quale il monarca doveva essere considerato titolare assoluto di ogni potere, in maniera da contrastare i tentativi delle grandi casate feudali di ostacolarne l'azione. Le guerre di religione della seconda metà del '500, pertanto, avevano segnato solo una battuta d'arresto lungo la via per l'accentramento politico e l'affermazione di una sovranità regia che neutralizzasse ogni frammentazione e instabilità dello Stato; processo che venne portato a compimento nel corso del '600 durante i ministeri del cardinale Richelieu prima e di Mazzarino poi, con il contributo sostanziale di Luigi XIII, della vedova e reggente Anna d'Austria ma soprattutto del figlio di questa Luigi XIV. Il quale ultimo nel 1715, dopo aver regnato per più di settant'anni, moriva pronunciando la storica frase "*io me ne vado ma lo Stato rimarrà per sempre*", a sottolineare che nel pensiero politico dell'epoca stato e monarchia si erano legati saldamente tra loro fino ad identificarsi in una dimensione totale e unificante. Tra i principali teorici che sostennero la necessità e la bontà dell'assolutismo occorre annoverare innanzitutto Jean Bodin (1529-1596), filosofo francese di grande cultura giuridica che visse tutta la tragicità dei conflitti religiosi tra cattolici e ugonotti, adoperandosi per promuovere la sua opzione politica per uscire da una crisi istituzionale¹⁶. Nel suo libro *Les six livres de la République*, pubblicato a Parigi nel 1576 mentre era deputato agli Stati Generali di Blois, rifiuta l'idea di una costituzione mista che avrebbe potuto favorire l'instaurazione dell'anarchia e si sofferma sulla forma monarchica che considera la migliore e la più affidabile.

¹⁶ A. Biral, A. Cavarero, C. Pacchiani, *Teorie politiche e stato nell'epoca dell'assolutismo*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1980.

Afferma pertanto che lo Stato deve essere governato da un'autorità unitaria e assoluta ma non arbitraria, che deve regnare al di sopra di ogni divisione esercitando il potere sulla comunità con giustizia, razionalità, ordine e rigore. A giudizio del Bodin, dunque, la sovranità del re si estrinseca attraverso un potere perpetuo, esercitabile senza alcun limite nei confronti dei sudditi sulla base di un atto di donazione, rappresentando l'unica forma di governo in grado di far prosperare nello Stato pace ed armonia. Come unici freni alla sovranità del monarca Bodin pone la libertà individuale, il diritto di proprietà e le leggi fondamentali dello Stato a cui tutti devono obbedienza, garantiti attraverso i cosiddetti organi intermedi: gli Stati generali e provinciali, le magistrature e tutte quelle forme di associazione che devono collaborare con il sovrano per la conduzione dello Stato stesso¹⁷. Rispetto a questa struttura il re svolge la funzione di “elemento ordinante” e definito *legibus solutus* per indicare il suo essere svincolato dalla necessità di obbedire alle leggi dei predecessori, fatto salvo il rispetto delle norme di natura e di Dio¹⁸.

Circa mezzo secolo più tardi, sarà uno dei pilastri del pensiero politico del '600, Thomas Hobbes (1588-1679), ad elaborare una sua teorizzazione dell'assolutismo come unica strategia per assicurare l'unità statale¹⁹. Egli parte dal presupposto che lo stato di natura in atto tra gli uomini sia caratterizzato da una situazione di guerra perenne di tutti contro tutti, nel quale non vi è nulla di giusto o di sbagliato in sé ma dove il più forte è destinato a prevalere sul più debole. Per questo motivo gli individui sono costretti a stringere un patto con il quale cedono le loro prerogative naturali allo Stato, che coincide con il sovrano, e che è contraddistinto dal carattere di assolutezza sotto una molteplicità di aspetti: una volta costituito i cittadini non possono dissolverlo, poiché la devoluzione del potere è irrevocabile; il potere sovrano non può essere distribuito tra organi diversi, per non essere disperso e perdere di autorevolezza; la sovranità richiede obbedienza costante da parte di tutti; lo stato e di conseguenza il sovrano non sono soggetti alle leggi positive, non hanno obblighi e comprendono in sé anche l'autorità religiosa.

Altro fautore dell'assolutismo fu il vescovo francese Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), precettore di Luigi XV, noto per la sua eloquenza naturale che lo avvicina molto ai grandi autori classici. Per Bossuet la monarchia rappresenta la forma di governo più comune ed antica e per tale motivo più adatta a reggere una comunità.

¹⁷ D. Marocco Stuardi, *La République di Jean Bodin. Sovranità, governo, giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2006.

¹⁸ Alla base di questo nuovo concetto di sovranità è individuabile l'influenza, oltre che dei grandi pensatori del passato (in particolare Platone e Aristotele) dei giuristi medioevali in particolare di Bartolo di Sassoferrato, di Baldo degli Ubaldi e Cino da Pistoia.

¹⁹ O. Gierke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturalistiche*, Einaudi, Torino, 1943, pag. 84 e ss.

Egli riteneva che fosse Dio stesso, tramite il sovrano, a regnare sul popolo e che pertanto la volontà del monarca (sacra e inviolabile) equivaleva a quella di Dio, richiedendo da parte di ogni suddito obbedienza cieca quanto la sua fede cattolica. Dei re, esempio morale per tutti, Bossuet affermava “*l'on a fait sur le modèle des pères*”²⁰, utilizzando una metafora che voleva sottolineare efficacemente la saggezza che essi dovevano impiegare nel governo del popolo, indirizzando ogni risorsa disponibile nella difesa dello Stato e dei suoi cittadini. Apparentemente l'assolutismo di Bossuet e quello di Hobbes sembrano presentare molti tratti comuni; tuttavia, mentre il primo si fonda sulla tradizione e sul diritto divino, per il secondo il potere assoluto regio nasce da un *pactum subiectionis* laico che trova la propria fonte di legittimazione solo in sé stesso.

La teoria assolutistica di Bodin e di tutti gli altri autori dell'epoca si basa su una certa interpretazione del *Corpus Iuris Civilis*, pubblicato nel sesto secolo d.C. dall'imperatore Giustiniano, attribuibile ad una corrente di glossatori medioevali per quali i sovrani per esercitare una *potestas superiorem non recognoscens* sono *legibus soluti* in quanto fonte delle leggi stesse, basandosi su un'incerta *lex regia de imperio* nella quale termini come *auctoritas* o *potestas* rimanderebbero all'idea che la *voluntas* del popolo romano (originario detentore della sovranità) avrebbe trasferito i suoi poteri all'imperatore per rendere possibile l'unità dello stato²¹.

In concreto l'assolutismo si affermò in Francia nel corso del '600, per arginare la consuetudine piuttosto diffusa per cui, alla morte di ciascun re, seguivano i tentativi delle “fronde” dei nobili e della borghesia per approfittare della vacanza e difendere i propri privilegi. Nel 1661, alla scomparsa del cardinale Mazzarino, Luigi XIV dichiara di voler governare senza un primo ministro ed estromettendo anche la madre. Il suo progetto è quello di realizzare un governo accentrato e assolutistico, nel quale il sovrano è motore e artefice di ogni decisione, basato sulla censura intransigente degli oppositori e sulla collaborazione di ministri scelti ad hoc per la costruzione del suo programma. Luigi avoca nelle sue mani tutti i poteri dello Stato e non rinuncia mai ad intervenire sulle questioni principali. Ciò porta all'estromissione dei potenziali antagonisti: l'antica nobiltà di spada (contraria all'assolutismo e all'ascesa della borghesia) viene svuotata di ogni residua prerogativa, ammansita con donativi e lasciti e praticamente obbligata a risiedere a Corte almeno sei mesi l'anno, per essere controllata dall'occhio vigile del re.

²⁰ J.B. Bossuet, *Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte a Monseigneur Le Dauphin*, De l'Imprimerie D'A. Alliana, Saggio Narrativa e Saggistica, 1917, pag. 71.

²¹ R.A. Carlyle, *Il pensiero politico medioevale*, Laterza, Roma-Bari, 1956-1968; C. Dolcini (a cura di), *Il pensiero politico del basso medioevo*, Patron Editore, Bologna, 1983; F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Giuffrè, Milano, 1954, pag. 95 e ss.

Per raggiungere l'obiettivo di costituire una monarchia assoluta, il sovrano deve spezzare il legame tra popolo e aristocrazia e le signorie italiane del '400 gli forniscono il modello e lo strumento per subordinare a sé le famiglie nobili. La distribuzione di denaro e potere con incarichi al servizio del principe, infatti, erano stati utilizzati per trasformare gli avversari dei signori italiani in cortigiani: lo stesso modello su scala più vasta viene approntato in Francia con la costruzione della Reggia di Versailles, edificata tra il 1661 e il 1682 ad una ventina di chilometri di Parigi. L'idea di fondo è quella di allontanare i nobili dalla popolazione e dalle sue rivendicazioni diventando il centro effettivo del governo, manifestazione visiva del potere sovrano ed esempio tangibile dell'egemonia culturale del paese.

Al declino della nobiltà di spada, che perse tutto il suo potere trasformandosi in una sorta di orpello della grandezza del Re Sole, corrispose l'ascesa della nobiltà di toga, dalla quale provenivano gli intendenti nominati direttamente dal re, ai quali attraverso le cariche pubbliche era affidata l'amministrazione anche fiscale delle province come una *longa manus* fedele del sovrano. Venne inoltre ridotto il potere dei parlamenti e il controllo sull'attività legislativa, abolendo il diritto di rimostranza contro le decisioni del re, e si evitò di consultare i sudditi attraverso la convocazione degli "stati generali"²². Già a partire dal XVI secolo l'autorità regia era consapevole del proprio potere di legiferare, sia in campo privato che pubblico, rimanendo il re tuttavia sempre fedele a quanto disposto dalle consuetudini e dal diritto romano. La potestà normativa veniva esercitata dal sovrano prevalentemente attraverso le *ordonnances générales* emanate *pro-communi utilitate omnium* e regolamenti, con i quali il monarca per diritto divino amministrava la giustizia, garantiva la pace e conservava l'integrità dello stato²³.

L'imposizione dell'uniformità religiosa fu un altro dei tratti salienti dell'assolutismo monarchico, applicazione del principio del *cuius regio eius religio*, introdotto dopo la pace di Augusta del 1555 come soluzione al conflitto fra cattolicesimo e luteranesimo, in virtù del quale la religione del principe doveva essere automaticamente quella dei sudditi. Trasformando la religione in *instrumentum regni* il cattolico Luigi XIV volle cancellare la libertà di culto e tutti i possibili antagonisti del suo potere: la decisione di revocare dopo 87 anni l'editto di Nantes, adottata il 18 ottobre del 1685²⁴, causò la fuga di oltre 200.000 ugonotti verso i paesi protestanti,

²² Gli Stati generali vengono riuniti per l'ultima volta nel 1614 a Parigi.

²³ S. Mannoni, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I, La formazione del sistema, Milano, 1994; G. Coquille, *Institution au droit des Français*, Paris, 1608.

²⁴ L'editto di Fontainebleau decretò la chiusura o la distruzione dei luoghi di culto calvinisti, l'obbligatorietà del battesimo per i nuovi nati e la conversione al cattolicesimo.

coniugando i motivi politici ad una questione di prestigio che servì a rafforzare l'immagine del re cattolico come difensore della fede. Al contrario, venne favorito il gallicanesimo, in contrasto con la chiesa romana, per tentare di slegare il cattolicesimo francese da quest'ultima, in modo da poter costituire il re come capo della Chiesa in Francia.

Anche la politica culturale fu finalizzata alla celebrazione e al rafforzamento della figura poliedrica e accentratrice del Re Sole, del suo stile di governo, della sua politica di conquista, delle sue riforme amministrative, del mecenatismo artistico e della sua capacità di mettere in scena ogni singolo aspetto della regalità. Il compito di rappresentare la figura e il potere del sovrano non furono appannaggio esclusivo di biografi e specialisti di storia politica, ma anche di letterati, sociologi, esperti d'arte e di architettura, di giardini, di cerimoniali e di scienze esoteriche. Luigi XIV utilizza infatti varie strategie di autorappresentazione della sua immagine pubblica: dalle arti visive agli spettacoli di corte, dalle rappresentazioni teatrali (che hanno come protagonisti Molière, Corneille, Racine) alle grandi cerimonie del regno, per arrivare alla letteratura encomiastica²⁵. A molte di esse, così come agli sport aristocratici dell'equitazione e della caccia, il sovrano partecipa personalmente per offrirsi allo sguardo del popolo e dimostrare di essere il migliore nelle attività private prima ancora di esserlo in quelle pubbliche.

La politica del mecenatismo attuata da Luigi XIV fu sempre finalizzata alla celebrazione dell'assolutismo, al punto che libertà di espressione e tolleranza che nei secoli precedenti avevano favorito il progresso culturale vennero incisivamente limitate dalla censura regia. In questo contesto si alimentò uno spazio di denunce e di polemica da parte dei liberi pensatori che si opponevano all'assolutismo manifestando il loro dissenso. Di conseguenza, a partire dal XVII secolo viene attuato un intenso controllo editoriale, in virtù del quale ogni testo prima di essere diffuso deve essere approvato da uno speciale privilegio *du roi* che attribuiva allo stampatore l'autorizzazione a riprodurlo, in assenza del quale la pubblicazione è considerata reato. Il dissenso alla politica assolutistica venne manifestato per lo più in opere anonime proprio per timore della censura, mescolando narrazione, teologia e contestazione. Fino alla prima metà del 700 molte opere illecite vengono edite di nascosto da stamperie clandestine e quando l'autore viene individuato è costretto a fuggire per evitare l'arresto. A questo proposito è interessante ricordare il ruolo svolto come dissidente da Louis-Francois de La Bretonnière (detto Sieur de Chavigny), monaco benedettino rifugiato ad Amsterdam per intraprendere la carriera di scrittore libero.

²⁵P. Burke, *La fabbrica del Re Sole*, Il Saggiatore, 1993, pag. 120 e ss.

Nei suoi scritti Chavigny denuncia violentemente la politica assolutistica di Luigi XIV e la debolezza della Francia, scossa dai ripetuti scontri militari e dall'impovertimento delle finanze²⁶, utilizzando la satira per attaccare il potere reale attraverso una vera e propria campagna editoriale²⁷. È in questo contesto specifico che il Montesquieu elabora la parte più corposa delle proprie teorie politiche, cercando di comprendere e di spiegare il complesso fenomeno dell'assolutismo francese ed europeo caratterizzante i secoli tra il XV e il XVIII. Diversamente da quanto sostenuto da Locke²⁸, per il filosofo non c'è identificazione tra monarchia assoluta e governo dispotico, rappresentando quest'ultimo un sottotipo della prima tendente al dispotismo per una serie di tendenze assolutistiche: il tentativo di sopprimere i poteri intermedi attraverso politiche accentriche e antinobiliari.

1.3 LA VITA E LE OPERE DEL BORDOLESE

Per comprendere fino in fondo il pensiero espresso da un filosofo-intellettuale quale Montesquieu è necessario partire da una premessa imprescindibile: teorie filosofiche, dottrine scientifiche e ideologie tutte devono essere scandagliate predisponendosi non tanto alla ricerca di verità assolute e inconfutabili, ma cercando di cogliere le falsità e i pregiudizi culturali che hanno contribuito a distruggere nel tempo. Molte delle verità espresse dalle personalità più illustri e poliedriche di tutti i tempi, infatti, considerate in astratto e al di fuori dal contesto nel quale sono state elaborate, appaiono spesso pure e isolate costruzioni del pensiero umano, prive di significato in relazione ad altre esperienze. La biografia di un autore è necessaria per conseguire una conoscenza approfondita, di fondo, di un pensiero che possa in qualche modo essere definito filosofico, perché vita e opere non possono essere collocate su binari separati: il pensiero e le teorie di un autore si riflettono nel suo modo di vivere e viceversa, gli episodi della sua esistenza restano impressi in quello che scrive.

²⁶ Chavigny era un c.d. "lardonnier", un autore di *lardons*, estratti pubblicati una volta a settimana come supplemento satirico alla *Gazette d'Amsterdam*, dei quali non è rimasta traccia.

²⁷ C. Mainardi, *La censura nella Francia di Luigi XIV: Chavigny de la Bretonnière*, Between, II.3, 2012, <http://www.Between-journal.it/>

²⁸ N. Bobbio, *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli, Torino, 1963; D. Felice, *Francia, Spagna e Portogallo: le monarchie europee "qui vont au despotisme" secondo Montesquieu*, Rivista biblioteca Elettronica su Montesquieu e dintorni, 01-01-2011, <https://hdl.handle.net/11585/126710>

A questo proposito è importante, tuttavia, precisare quanto segue: per cogliere esattamente la produzione di un autore bisogna collocarsi a metà strada tra il porre le sue teorie interamente all'esterno dei suoi scritti (cioè negli eventi che ne hanno condizionato la vita) e il collocarle esclusivamente all'interno dell'opera stessa, dove alla sua esistenza non è attribuito un ruolo specifico²⁹.

Charles-Luis de Secondat-Montesquieu nasce nel castello di famiglia di La Brède (Bordeaux), nel sud della Francia, probabilmente il 18 gennaio 1689, da Jacques III de Secondat, barone di Montesquieu, e Marie- Françoise de Pesnel, giovane di antichissima nobiltà. I registri parrocchiali di La Brède presentano lacune che non permettono di individuare la data esatta della nascita del Nostro, che conosciamo solo attraverso la menzione che ne fa (in un libro di preghiere) una certa Mme Renom, zia di Pierre Latapie, uomo d'affari di Secondat³⁰. Il bordonese trascorre i primi anni della sua infanzia in campagna tra i contadini, dove impara a parlare il dialetto guascone senza perdere mai l'accento cantilenante caratteristico della pronuncia meridionale. Nell'ottobre del 1696 subisce la perdita della madre, che muore di setticemia in seguito alla nascita della terza figlia.

Il marito Jacques la descrive come *“una donna religiosa e affascinante, abile negli affari e di una cura continua verso i figli e verso tutti i suoi doveri, una pietà solidale nei riguardi di tutto e in special modo una passione per i poveri, così forte che si sarebbe volentieri resa simile a loro donando ogni cosa, se la considerazione del suo rango non glielo avesse impedito”*³¹. L'anno seguente il filosofo lascia la Brède per Bordeaux e l'11 ottobre del 1700 entra nel rinomato collegio degli Oratoriani di Juilly, a nord di Parigi, dove rimane per cinque anni³² seguendo corsi di matematica, scienze naturali, lettere classiche, lingua francese, retorica e filosofia. Studierà sempre con grande entusiasmo e applicazione e quando nel 1705 lascia il collegio di Juilly, invogliato dalla sua famiglia si iscrive alla Facoltà di Diritto di bordeaux, laureandosi quattro anni dopo.

²⁹ J. Conant, *Filosofia e biografia*, trad. M. Falomi, University of Chicago, 1980, jconant.uchicago.edu

³⁰ *“Oggi, 18 gennaio 1689, è stato battezzato, nella nostra chiesa parrocchiale, il figlio del signor di Secondat, nostro padrone. È stato tenuto al fonte battesimale da un povero mendicante della parrocchia, onde il padrino gli rammenti tutta la vita che i poveri sono nostri fratelli. Che il buon Dio ci conservi questo fanciullo”*. L. Desgraves, *Montesquieu*, Paris, Mazarine, 1986, pag. 20-21.

³¹ L. Desgraves, *Montesquieu, cit.*, pag. 24-25.

³² *L'Oratorie de France*, fondato da Pierre de Bérulle, era una congregazione di preti secolari, reclutati tra le élites borghesi di provincia e la nobiltà di toga. Uomini di vasta cultura, erano molto apprezzati dalla borghesia per la qualità del loro insegnamento e il valore dei professori, rappresentando la migliore istituzione dove far studiare i propri figli.

Conseguita la laurea si trasferisce una prima volta a Parigi, dove resta fino al novembre del 1713 svolgendo la professione di avvocato, sebbene i suoi interessi lo conducano prevalentemente verso le scienze e la riflessione storico-politica. Sono gli anni in cui inizia a compilare la *Collectio iuris*, una vasta raccolta di note di lettura del *Corpus Iuris Civilis* e di altri testi di diritto, durante i quali compone anche una *Dissertation contre la damnation éternelle des paiens* (in forma epistolare) e *Les pretes dans le paganisme*, entrambe perdute³³. Nel 1715, dopo una breve relazione con Germaine Denis, giovane di umili origini, sposa la protestante Jeanne de Lartigue, ricca e nobile coetanea, “*fanciulla candida e buona ma non graziosa e persino un po’ claudicante*”³⁴ alla quale probabilmente si unisce per assecondare i desideri dello zio Jean-Baptiste, che lo esortava a prendere come moglie una donna del suo rango. Nel settembre dello stesso anno muore Luigi XIV e inizia la reggenza di Filippo II d'Orléans, che restituisce ai parlamenti il diritto di rimostranza consistente nella prerogativa di non dover più registrare automaticamente ogni legge regia, potendo discuterla o anche respingerla in tutto o in parte³⁵. Proprio in risposta ad una circolare del Reggente datata 4 ottobre 1715, con la quale si invitavano i sudditi a esprimere pareri sulla crisi finanziaria in cui versava la Francia, il Nostro redige un *Mémoire sur les dettes de l'État*, contenente una proposta di riforma in quattro punti: ricorso a una parziale bancarotta; riduzione delle rendite di cui sono gravati clero, stati, città e comunità; riscatto delle imposte più onerose; soppressione della decima sul reddito.

Nel 1716 riceve in eredità la baronia di Montesquieu dallo zio Jean-Baptiste de Secondat con tutte le rendite connesse, e diventa membro della prestigiosa Accademia delle scienze di Bordeaux. Ad ottobre riparte per Parigi, dove incontra con buona probabilità l'abate napoletano Bernardo Andrea Lama, con il quale discute tra l'altro sull'autenticità dei libri dell'antico testamento³⁶. Due anni dopo inizia probabilmente la stesura delle *Lettres Persanes*³⁷, che pubblicherà per la prima volta nel 1721 in forma anonima per sfuggire alla censura in cui sapeva sarebbe incorsa la sua satira pungente sui costumi e sulle istituzioni politiche della Parigi cortigiana e clericale, con la quale colpisce in particolare l'oscurantismo religioso e l'assolutismo monarchico.

³³ Un frammento è contenuto in *Mes Pensées*, n. 2004.

³⁴ L. Desgraves, cit., pag. 58.

³⁵ *Déclaration* del 15 settembre 1715.

³⁶ J. Starobinski, *Montesquieu*, Einaudi, Torino, 2002; J. Shklar, *Montesquieu*, Il Mulino, Bologna 1998.

³⁷ Questa ipotesi è suggerita da R. Shackleton, *Montesquieu. A Critical Biography*, Oxford University Press, Oxford, 1961, pag. 27.

Il ricordo ancora recente della politica assolutistica di Luigi XIV spinge il Montesquieu ad elaborare un modello più liberale e moderato di governo, affrancato dall'intolleranza religiosa, che a suo giudizio deve prevalere nell'organizzazione delle società umane. Il successo del libro è tale da scatenare una caccia all'identità dell'autore, che individuato diventando popolarissimo anche oltre i confini del suo paese. Scrive nello stesso anno l'*Éloge de la sincérité*, rimasto in forma di manoscritto.

Nel corso del 1719 soggiorna prevalentemente a Parigi, dove inizia la stesura dello zibaldone *Mes Pensées*, frequentando l'Hotel de Soubise e il Club de l'Entresol nei quali intrattiene con gli altri frequentatori discussioni che toccano i temi più vari come la storia economica e diplomatica, le forme di governo in generale e l'opportunità o meno di uno Stato misto³⁸. Tra il 1721 e il 1734 viaggia attraverso l'Europa: visita Vienna, l'Ungheria, l'Italia (Venezia, Milano, Torino, Bologna, Siena, Firenze, Roma e Napoli), la Germania, la Svizzera, l'Olanda ed infine l'Inghilterra, dove si ferma diciotto mesi circa affascinato dalla sua monarchia costituzionale: “*la libertà di Londra e la libertà delle persone oneste l'uguaglianza di Londra è anch'essa l'uguaglianza delle persone oneste [...] l'Inghilterra oggi è il paese più libero che vi sia al mondo*”³⁹. A Londra Montesquieu è ricevuto dal re e dalla regina, frequenta personaggi appartenenti al partito tory e a quello whig e partecipa ad alcune sedute della Camera dei Comuni in cui si affrontano problemi concernenti le leggi in discussione. Incontra inoltre tal Pierre des Maizeaux, che aveva tradotto in inglese il suo *Dictionnaire historique et critique*, e il protestante Pierre Coste, traduttore di Locke e curatore delle opere di Montaigne.

Visitando Roma e i suoi monumenti, invece, rimane sbalordito dal contesto, notando con rammarico che “*la maestosità del popolo romano di cui parlava Tito Livio è molto avvilita [...] la cosa più sgradevole a Roma è che si trova solo gente che ha delle pretese [...] la cosa singolare è il vedere una città in cui non sono le donne a dare il tono, come accade dappertutto altrove [...] qui sono i preti a darlo*”⁴⁰. Rientrato in Francia si ritira nel suo castello di La Brède per sistematizzare i numerosi appunti di viaggio e dedicarsi alla scrittura. A maggio del 1734 pubblica le *Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, un'opera tra le maggiori del pensiero politico moderno nella quale Montesquieu effettua una riflessione morale sui processi storici, individuandone le cause determinanti nell'uomo e nella sua natura e non più nella divina provvidenza.

³⁸ R. Shackleton, op. cit., pag. 64-67.

³⁹ *Notes sur l'Angleterre*, in Masson, III, pag. 284-286; L. Landi, *L'Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu*, Cedam, Padova, 1981.

⁴⁰ *Voyages*, in Masson, II, pag. 1103, 1106, 1108, 1118, 1128.

Di questo testo d'Alambert, nel suo *Elogio di Montesquieu*, dirà che “avrebbe potuto essere intitolata *Storia romana ad uso degli uomini di Stato e dei filosofi*”⁴¹. A novembre dello stesso anno compone *La liberté politique*, che diventerà con alcune modifiche il celebre capitolo 6^o del libro undicesimo dell'*Esprit des Lois* sulla costituzione inglese e sul principio della distribuzione e del controllo reciproco dei poteri. Scrive nello stesso periodo, *Réflexions sur la monarchie universelle en Europe*, *Histoire véritable* e *De la manière gothique* rimaste incompiute, mentre comincia ad essere colpito da una cataratta bilaterale che lo porterà nel corso degli anni ad una cecità quasi completa, costringendolo a servirsi di segretari per la stesura delle sue opere.

Nel 1748 viene dato alle stampe *L'Esprit des lois*, un'opera monumentale elaborata in circa 14 anni di riflessioni proprio a causa dei problemi alla vista. Gli è di valido aiuto nella stesura anche la figlia prediletta Marie-Josèphe-Denise, che ricorda come il padre “*le dettasse l'Esprit con la stessa facilità con cui avrebbe scritto una comune lettera [...] sebbene fosse convinta che lui componesse i suoi capitoli nelle lunghe passeggiate che faceva*”⁴². L'opera è maestosa e lo stesso Montesquieu, in una lettera datata 20 dicembre 1741 scrive di “*lavorarvi per almeno otto ore al giorno [...] sono quattro volumi in dodicesimo divisi in ventiquattro libri [...] ne sono estremamente entusiasta [...] sono il mio primo ammiratore non so se sarò l'ultimo*”⁴³. In una lettera del 2 febbraio dell'anno seguente aggiunge che “*la sua opera aumenta quanto più le sue forze diminuiscono [...] ho quasi completato diciotto libri, mentre me ne restano da organizzare altri otto*”⁴⁴.

Nel marzo dello stesso anno, scrivendo a Gaspare Cerati afferma “*di aver rischiato di morire per finire un libro sull'origine e le rivoluzioni delle nostre leggi civili in Francia [...] mi è costato tanto lavoro che anche i miei capelli sono diventati bianchi [...] perché la mia opera sia completa bisognerebbe che potessi portare a termine due libri sulle leggi feudali [...] ritengo di aver fatto delle scoperte sull'argomento più oscuro che abbiamo, il quale tuttavia è un argomento magnifico [...] se potrò starmene in riposo nella mia campagna per tre mesi conto di dar l'ultima mano a questi due libri*”⁴⁵ in cui a prevalere sono quelle idee di tolleranza e di libertà lasciate dal Montesquieu alle future generazioni.

⁴¹ J.B. D'Alambert, *Elogio di Montesquieu*, Liguori Editore, 2010, pag. 70. La prima traduzione italiana delle Considerazioni esce a Venezia nel 1735 presso l'editore Francesco Pitteri.

⁴² L. Desgraves, Montesquieu, cit., pag. 252

⁴³ Masson, III, pag. 1011.

⁴⁴ *Ivi*, pag. 1015.

⁴⁵ *Ivi*, III, pag. 1116-1117.

Nel saggio il bordonese auspica per i paesi europei l'instaurazione di forme di governo analoghe a quella inglese, formulando nel libro XI la dottrina della separazione rigorosa dei tra poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Nell'aprile del 1749 Gaspare Cerati, dopo aver letto l'opus maius del filosofo si congratula con il Nostro, per *“aver impiegato la superiorità del suo ingegno, la quintessenza del grande sapere e i raggi della sua eloquenza laconica a indirizzare gli intelletti europei verso un grandissimo numero di verità utili al genere umano, che il governo militare e dispotico aveva fatto scomparire quasi dappertutto [...] sarà sempre il progetto più bello del mondo l'aver tentato con nobili ardimento di salvare i resti della nostra specie dalle devastazioni del potere arbitrario”*⁴⁶. Quando due anni dopo Diderot e d'Alambert pubblicano il primo volume dell'*Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* nel *Discours préliminaire* il secondo scrive di Montesquieu: *“uno scrittore giudizioso, buon cittadino quanto grande filosofo, ci ha fornito sui principi delle leggi un'opera screditata da alcuni francesi, applaudita dalla nazione e ammirata da tutta l'Europa, un'opera che sarà un monumento immortale dell'ingegno della virtù del suo autore e dei progressi della ragione, non secolo in cui centro diverrà epoca memorabile nella storia della filosofia”*.

Emblematica del pensiero politico del bordonese può essere considerata la querelle tra governo e parlamento parigino riguardante l'applicazione della bolla *Unigenitus Dei Filius* ad opera di Clemente XI, originata da un *arret* con cui Luigi X aveva proclamato la sospensione del servizio giudiziario, seguita dall'ordine regale di esiliare in varie località 189 magistrati. Montesquieu interviene con una lettera indirizzata ad un membro del parlamento, in cui dichiara che priorità assoluta andava data alla *salus rei publicae* *“preservando quella costituzione che è stata trasmessa e che deve essere trasmessa ai posteri [...] che è stata dichiarata legge della Chiesa e dello Stato stabilendo una specie di punto di riferimento fra i cittadini”*⁴⁷

Nel gennaio del 1755 A Parigi scoppia un'epidemia di febbre maligna contratta dal Montesquieu, che si spegne il 10 febbraio all'età di 66 anni nel suo appartamento in rue Saint-Dominique. Verrà sepolto nel cimitero di Saint-Sulpice; al suo funerale è presente, tra i philosophes, solo Diderot che come fu notato *“per fortuna era colui che meno faceva notare l'assenza degli altri”*⁴⁸.

⁴⁶ *Ivi*, III, pag. 1252.

⁴⁷ Masson, III, pag. 1466.

⁴⁸ Rousseau a Perdriau, 20 febbraio 1755, in *Correspondence complète de Jean-Jacques Rousseau*, éd. Par R.A. Leigh, vol. III, Les Délices (Genève), 1966, pag. 98.

Nel 1757, in occasione della pubblicazione nell'*Encyclopédie* del saggio *Essai sur le gout* (vol.VII, pag. 761-767), d'Alambert si sofferma sulla poliedricità del filosofo e dei suoi innumerevoli interessi, scrivendo nella prefazione quanto segue: “noi consideriamo come uno dei nostri più onorevoli riconoscimenti alla nostra fatica il particolare interesse che Montesquieu mostrava per questo dizionario [...] a suo avviso tutti gli uomini di lettere avrebbero dovuto sollecitamente contribuire all'esecuzione di questa utile impresa [...] egli stesso ha dato l'esempio [...] forse le traversie che quest'opera ha dovuto affrontare e che gli rammentavano le proprie muovevano il suo interesse nei nostri confronti [...] redigeva per noi un articolo sul gusto che è stato ritrovato incompiuto tra le sue carte”⁴⁹.

1.4 MEDITAZIONI E IDEE NELLO “ZIBALDONE” MONTESQUIVIANO: LES PENSÉES

Durante tutto l'arco della sua carriera Montesquieu sviluppò l'attitudine ad annotare meticolosamente i suoi appunti sulla carta, fissando idee dalle quali attingere di volta in volta per la composizione delle sue opere. La sua indole curiosa e appassionata lo portò ad interrogarsi, liberamente e criticamente, sui vizi e sulle virtù dei propri simili nonché sulle ragioni che animano i loro comportamenti, ponendo sotto la lente di un acuto disincanto tutta l'*humana condicio*⁵⁰. Il poliedrico pensiero di questo illustre pensatore è efficacemente sintetizzato in una delle opere più affascinante, *Les Pensées*, una complessa e originale raccolta di dati, riflessioni e congetture che andò accumulando nel corso degli anni⁵¹. Nel testo è lo stesso filosofo a dichiarare che il suo intento è quello di condensare pensieri non del tutto “digeriti”, che sarebbero stati rielaborati in maniera più sistematica quando avrebbe deciso di utilizzarli:

⁴⁹ Fonte principale: D. Felice (a cura di), *Montesquieu Vita e opere*, 2011.

⁵⁰ D. Felice, *Montesquieu, Mes Pensées. Pensieri riflessioni massime*, Edizioni società aperta, Agenzia Libraia International, 2021, *passim*, www.edizionsocietaaperta.it

⁵¹ Tra le altre raccolte redatte dal bordolese, di cui ci è giunta notizia attraverso le *Pensées*, è possibile ricordare: *Collectio iuris* (1709-1721); *Pensées morales* (perduto); *Politica-Historia* (perduto); *Juridica* (perduto).

“sulla maggior parte delle riflessioni qui contenute non ho avuto il tempo di rifletterci e vi penserò quando ne farò uso [...] sono idee buttate giù di getto e così come mi sono venute in mente, senza alcun esame”⁵². Un secolo più tardi, Leopardi si rifarà chiaramente alle teorie sociali del Montesquieu, leggendo tra l’altro alcune pagine dell’opera e annotando impressioni e congetture del bordolese alle quali rifarsi per elaborare soprattutto il concetto repubblicano di libertà e quello della necessità dell’intreccio tra religione e politica⁵³.

Les Pensées non sono in ogni caso di un mero contenitore dal quale il filosofo francese si limita a recuperare idee accantonate per molti dei suoi componimenti, ma di un’opera a sé alla quale è possibile riconoscere un’autonomia complessiva e autonoma che esprime la varietà dei suoi interessi culturali e rimanda al Montesquieu più intimo, consentendoci di osservare il formarsi e lo svilupparsi dei suoi punti di vista. È importante precisare che, sebbene interessato agli aspetti più significativi della realtà (fisica e metafisica), l’opera non si riduce ad uno sterile enciclopedismo, poiché come di seguito vedremo raccoglie in maniera ordinata e sistemica solo le riflessioni sugli oggetti che più sollecitano lo spirito critico dell’autore e che (a suo giudizio) possono essere di aiuto al progresso reale dell’intera umanità. Non si tratta dunque di un lavoro esclusivamente ad uso privato, poiché la molteplicità degli argomenti trattati, la presenza di molteplici tematiche e la particolare attenzione alle sfumature di pensiero gli attribuiscono il valore di un’opera nella quale le concezioni dell’autore, esposte successivamente in altri testi più organici, trovano necessario completamento⁵⁴. Benedetto Croce, massimo filosofo del Novecento italiano, nella sua prestigiosa rivista “La Critica” avrebbe scritto a proposito dei pensieri montesquieuiani pubblicati da Bernard Grasset (tradotti in italiano da Leone Ginzburg) queste straordinarie parole: “è un libro vivo, sebbene vecchio di due secoli, dal quale si trarrà quella gioia intellettuale e morale che è ben raro ottenere dai libri del giorno, perché dà a tutti non solo pensieri profondi ma il sentire grande di un uomo grande”⁵⁵

⁵² *Mes Pensées*, n. 2, n. 3, n. 1945. L. Desgraves, *La méthode de Montesquieu. Les Pensées de Montesquieu et l’Esprit des lois*, in Id. *Montesquieu, l’oeuvre et la vie, L’esprit du Temps*, Bordeaux, 1994, pag. 63-87.

⁵³ N. Serban, *Leopardi et la France. Essai de littérature comparée*, Paris, Champion, 1913; F. Frosini, *Leopardi politico*, Istituto di Filosofia Arturo Massolo, Università di Urbino Carlo Bo, 2006, www.progettofahrenheit.it

⁵⁴ F. Fraulini, *Qualche considerazione sulle Pensées di Montesquieu*, Università di Bologna, 2003, www.montesquieu.it

⁵⁵ B. Croce, *Recensione a Montesquieu, Cahiers 1716-1755*, textes recueillis et présentés par B. Grasset (Paris 1941), in *La Critica*, 1942, pag. 271.

Secondo l'opinione di Louis Desgraves⁵⁶, uno dei principali studiosi del Montesquieu, il Nostro iniziò la stesura del suo “zibaldone” di pensieri nella prima metà degli anni Venti del ‘700⁵⁷, componendo “*un vero e proprio manuale di esercizi spirituali e moralistici nel quale non esita a criticare sé stesso, a esaminare sé stesso e a esortarsi continuamente, cercando i pensieri che possono aiutarlo a vivere e a vivere bene, proprio come accade nelle Réflexions morales di Marco Aurelio*”⁵⁸. A quest'ultimo Montesquieu aveva fatto riferimento in una sua importante lettera dell'8 ottobre 1750, indirizzata all'arcivescovo di Soissons Francois de Fitz-James⁵⁹, dichiarando di aver letto le Riflessioni Morali “*rimanendo affascinato dalla eccezionale morale pratica di costui*”⁶⁰. L'opera, rimasta inedita durante la vita dell'autore, si compone di tre volumi rispettivamente di 284, 336, e 489 fogli, contenenti pensieri scritti di suo pugno e in parte copiati dai numerosi segretari che aiutarono il filosofo nella stesura per i suoi problemi alla vista, che riportano sul dorso della rilegatura del secondo volume il titolo del *recueil: Mes Pensées*.

Il corposo manoscritto non è mai stato pubblicato integralmente, sebbene ne siano apparse svariate edizioni parziali la maggior parte delle quali è andata perduta, la prima delle quali è stata data alle stampe poco più di un secolo fa⁶¹. Nelle Pensée Montesquieu tratta con straordinaria cognizione buona parte delle tematiche approfondite nei suoi capolavori successivi, spaziando dalla storia alla filosofia, dalla teologia alla politologia, dalle letterature antiche e moderne al diritto romano e contemporaneo, dall'economia politica ai costumi maschili e femminili durante la reggenza di Luigi XV. Tuttavia, a prevalere sono le riflessioni sulla dimensione sociopolitica, giuridica e morale dell'organizzazione umana, che gli valse grazie al suo impegno intellettuale assiduo il merito di essere stato fondatore della scienza politica moderna, intesa come “*scienza empirica che parte dai fatti accuratamente rilevati per risalire alle cause e alle leggi generali che le spiegano*”⁶².

⁵⁶ L. Desgraves, *Les Pensées*, in Masson, t. II, pag. xlvi-xlvii, Id., *Introduction a Montesquieu, Pensées*, a cura di L. Desgraves, Laffont, Paris, 1991.

⁵⁷ Il manoscritto dell'opera conservato a la Brède, è stato acquistato nel 1939 dalla Biblioteca Municipale di Bordeaux dove è tuttora custodito

⁵⁸ D. Felice (a cura di), *Introduzione a Montesquieu*, Clueb, Bologna, pag. 45-46.

⁵⁹ Desgraves, *Montesquieu*, op. cit., 74-75.

⁶⁰ Montesquieu a Francois Fitz-James, in Montesquieu, 1950-1955, III, 1327-1328.

⁶¹ Il riferimento è all'edizione curata da Gaston de Montesquieu, *Montesquieu, Pensées et fragments inédits, publiés par le baron gaston de Montesquieu, préface de H. Barckhausen, avec des notes du meme et de R. Dezeimeris*, 2 voll., Bordeaux, 1899-1901.

⁶² M. Cotta, D. Felice (a cura di), *Leggere Montesquieu: dialogo con Sergio Cotta*, in appendice a D. Felice, *Montesquieu e i suoi interpreti*, 2 tt., ETS, Pisa, 2005, t. I, pag. 893-898, http://.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montes_interpreti.pdf

Di fronte alle miserie umane, dovute all'ambivalenza della natura dell'individuo più che ad alcune istituzioni statuali, il bordolese si pone costantemente alla ricerca di possibili vie d'uscita, convinto che nel rapporto dialettico tra egoismo e virtù la moderazione rappresenti la chiave di volta decisiva in ogni momento della vita, che deve indirizzare il corretto agire tanto nella sfera privata quanto nella sfera pubblica. Montesquieu la definisce “*la virtù più rara*”⁶³ che deve indirizzare sia nel conseguimento della felicità individuale sia nella costruzione del miglior ordinamento politico, che è appunto il governo moderato, “*un capolavoro di legislazione che il caso costruisce ben di rado*”⁶⁴.

È proprio in relazione a questo tipo di riflessioni che alcuni tra gli studiosi più eccelsi del Montesquieu lo hanno indicato “filosofo morale”, una dimensione che in altre opere (probabilmente più celebri) non arriva mai in superficie restando sullo sfondo e che in questo contesto il Nostro estrinseca focalizzando l'attenzione su tematiche quali i costumi dell'epoca, l'amore, l'amicizia, la felicità, la religione e quello che egli definisce lo “spirito generale” che contraddistingue ogni popolo e ogni epoca con una sua precisa coerenza interna⁶⁵. Una dimensione che ha consentito di accostarlo ad alcuni dei maggiori rappresentanti della scrittura aforistica francese, tra i quali Michel de Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyère e Vauvenargues⁶⁶. Straordinaria la sua lucida e spesso ironica analisi delle caratteristiche dei costumi della società della prima metà del 700, che consentono al lettore di ricostruire il contesto storico culturale entro cui egli viveva: il moralista Montesquieu traccia un quadro della Francia di Luigi XIV evidenziandone implacabilmente virtù, vizi e condotte, sebbene allarghi l'orizzonte della sua indagine anche oltre i confini europei per avere una migliore conoscenza della condizione umana.

Per quanto riguarda la felicità, intesa dal bordolese come “disposizione generale dello spirito e del cuore”⁶⁷, il Nostro ne esplora i molteplici aspetti in cui si traduce ogni giorno, che possono condurre l'individuo anche ad una condizione di assenza della stessa. La felicità fu un tratto distintivo della sua poliedrica personalità, tanto che l'autore affermava spesso di svegliarsi ogni mattina con una gioia segreta e di restare contento per tutto il resto del giorno, quasi a voler partecipare all'ordine mirabile del mondo⁶⁸.

⁶³ Mes Pensées, n. 87.

⁶⁴ *Ibidem*, n. 87.

⁶⁵ Quella dello “spirito generale” o “spirito dei popoli e delle nazioni” è una delle idee cardine delle concezioni montesquieuiane, secondo la quale cultura, geografia e storia di un popolo sono strettamente legate e condizionano ciascun individuo nel suo essere. Secondo il bordone, ad esempio, uno spirito d'anarchia e indipendenza si formò in Europa con il dominio barbarico, mentre in alcuni potenti Stati europei dei suoi giorni a predominare era il c.d. “spirito” del commercio.

⁶⁶ A Marchetti (a cura di), I volti del moralista, in AA.VV., *Moralisti francesi. Classici e contemporanei*, Rizzoli, Milano, 2008.

⁶⁷ Mes Pensées, n. 72.

⁶⁸ *Ibidem*, n. 30, 213.

Tuttavia, sebbene la sua vita non sia stata contraddistinta da episodi particolarmente dolorosi, la complessità del suo spirito non lo rese perfettamente permeabile all'angoscia, come ci ricorda egregiamente Judith N. Shklar: “è difficile accettare l'immagine di un uomo semplice e felice [...] scrisse un romanzo (Lettres Persanes) che, fra le altre cose è un capolavoro di humour nero, il cui eroe Usbek profondamente malinconico e tormentato per molti versi assomiglia all'autore [...] tutta la produzione romanzesca del Montesquieu in realtà verte sull'impossibilità della felicità umana, cosa che non fa pensare ad un autore soddisfatto di sé stesso o del mondo”⁶⁹. Della religione invece il nostro ritiene che costituisca un fondamentale strumento moderatore dei costumi nonché un elemento cardine dell'identità spirituale di un popolo. Le sue meditazioni sulla fede e su Dio non sono incentrate sulla morale cristiana, ma anche sull'ateismo e sull'islamismo.

Uno dei temi principali della raccolta di riflessioni è senza dubbio la critica del dispotismo come regime a sé, sviluppata in seguito compiutamente nella sua opera maggiore *l'Esprit des lois*⁷⁰. Anche in questa sede il bordolese dedica numerose riflessioni a questa categoria concettuale, governo oppressivo per eccellenza “che incessantemente rovescia le sue calamità sul principe e sui sudditi”⁷¹, partendo dalla constatazione disincantata che il regime dispotico è la forma politica più diffusa sulla terra, nonostante i mali che causa alla natura umana⁷², fonte di una oppressione insostenibile che a giudizio del filosofo può essere contenuta solo attraverso un modello di stato moderato sul tipo inglese. Senza la pratica della moderazione, infatti, il filosofo per eccellenza del limite ritiene che individui accrescano a dismisura la naturale tendenza al dispotismo, aumentando maniera esponenziale il passo di barbarie che da sempre è organico nella storia dell'uomo.

Non mancano infine nelle *Pensées* riflessioni di Montesquieu su sé stesso, che ci permettono di tracciare un ritratto che va al di là dello studioso del diritto della filosofia mostrando semplicemente l'uomo, la sua vita, le sue abitudini e le sue convinzioni. L'amicizia, ad esempio, per il nostro rappresenta un valore che egli ha imparato ad apprezzare nel corso del tempo, grazie al suo insaziabile interesse per le letture dei classici antichi e moderni. Platone, Aristotele, Seneca, Cicerone, Plutarco e Marco Aurelio lo hanno spinto a valorizzare questo sentimento insegnandogli a metterlo in discussione quando necessario senza alcuna remora.

⁶⁹ J.N. Shklar, *Montesquieu*, il Mulino, Bologna, 1998, pag. 30.

⁷⁰ In autori classici come Cicerone, Tacito, Plutarco e Marco Aurelio il dispotismo era ridotto a una sottospecie della monarchia. D. Felice, *Dispotismo e libertà nell'Esprit des lois di Montesquieu*, t. I, pag. 189-255.

⁷¹ *Mes Pensées*, n. 60.

⁷² *Mes Pensées* n.831, 892, 935.

1.5 POLITICA E DIRITTO: IL CONCETTO GENERALE DI “LOI”

Uno dei meriti principali del Montesquieu è stato quello di aver contribuito, con un grandioso lavoro di sintesi avente ad oggetto tutto il sapere politico precedente, a delineare proposte innovative che hanno rappresentato un punto fermo per la costruzione delle istituzioni democratiche contemporanee, creando un saldo anello di collegamento tra storia giuridica antica e moderna, capace di esprimere il suo poderoso valore ancora oggi. Nella sistematicità della sua riflessione teorica rientra il “concetto generale di legge”, che egli pone in relazione alla complessa fisionomia delle società umane. In tale concetto il bordolese ricomprende quattro principali tipologie: le leggi naturali (antecedenti all’operato dell’uomo), le leggi positive (politiche e civili), le leggi religiose o divine a cui si aggiungono le consuetudini culturali, suddivise in usanze e costumi ⁷³. Nel Libro XXVI dell’EL si legge infatti che *“gli uomini sono governati da diversi tipi di leggi: dal diritto naturale; dal diritto divino, che è quello della religione; dal diritto ecclesiastico o canonico, che è quello dell’organizzazione interna della religione; dal diritto delle genti, di cui ogni popolo è cittadino; dal diritto politico generale, che ad oggetto la saggezza umana; dal diritto politico particolare, che riguarda ciascuna società; dal diritto civile, con cui un cittadino può difendere i proprio beni e la vita; infine, dal diritto domestico, derivante dal fatto che una società è divisa in varie famiglie che hanno bisogno di un governo particolare”*⁷⁴.

Per quanto riguarda la necessità di dotarsi di regole di pacifica convivenza, a giudizio del bordolese di La Brède l’essere umano naturalmente incline alla pacifica convivenza (sufficiente ad assicurare la sopravvivenza nella prima fase della sua comparsa) aggregandosi in compagini sociali più estese ha ceduto alla debolezza, facendo prevalere l’idea di dominazione degli uni sugli altri che ha generato il consolidamento di un sistema legislativo articolato su più livelli ⁷⁵. Discostandosi dalla traduzione giuridica moderna, il Montesquieu, ha tuttavia concepito il concetto di leggi non in quanto prescrizioni dell’autorità sovrana, ma come strumento di composizione dei rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose;

⁷³ Le leggi naturali, a loro volta, si suddividono in leggi che riguardano la natura umana nella sua generica totalità, a prescindere dai popoli e dalle epoche storiche, e leggi naturali relative al funzionamento del mondo geo-fisico e delle sue implicazioni climatiche e territoriali. M. Bravi (a cura di), *Forme e tipologie della legge nel pensiero di Montesquieu*, Università di Bologna, 9(1), 2017, <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/7589>

⁷⁴ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, Libro XXVI, pag. 884-2269, in D. Felice (traduz. a cura di), *Montesquieu, Tutte le opere*, Bompiani, Milano, 2014, XXVI, 1, pag. 1857.

⁷⁵ In tal senso Grozio, *Prolegomeni al diritto della guerra e della pace*, Morano, Napoli, 1979, 9, pag. 36.

si badi bene non la legge, ma le “leggi” che governano l'uomo a vari livelli e sono inserite all'interno di un c.d. “spirito generale”, espressione che egli riprende dal giurista Jean Domat e dalla sua idea per la quale, per cogliere la ratio di una legge, bisogna partire dal sistema in cui è collocata, considerando il tenore di tutte le sue parti, il motivo che l'ha originata, l'utilità che ne deriva e il rapporto con le leggi più antiche⁷⁶. Per il bordolese, tuttavia, non si tratta di interpretare le leggi nel loro contesto specifico, perché in questo caso resterebbero sempre delle prescrizioni imposte, ma di seguire le concatenazioni dei vari rapporti tra le stesse. Mentre per Domat l'interpretazione è diretta a scoprire attraverso la ratio ciò che la legge dice e vuole, cioè il suo vero significato,⁷⁷ per Montesquieu invece c'è una frattura tra significato e senso, che è qualcosa di immanente alla legge che non si può affermare o negare in una formula, ma è un effetto che si produce restando fuori dalle significazioni e seguendo il dispiegarsi delle concatenazioni dei rapporti⁷⁸.

La conseguenza dell'impostazione del Nostro riguardo il concetto di *loi* è la seguente: mentre nella tradizione classica la legge-comando è il segno di una volontà (del sovrano o del legislatore) che prescrive un comportamento o impone un obbligo attraverso il significato attribuito alla norma, il filosofo francese considera la legge-rapporto nella prospettiva della logica del senso, che non è mai già insita nella disposizione ma si ricava nella interrelazione intima della totalità delle disposizioni.

Per chiarire esattamente il pensiero del bordonese sulla *loi*, può essere utile richiamare preliminarmente la filosofia di Spinoza e la sua possibilità di definire la legge (divina) attraverso due diversi livelli: quello della “conoscenza confusa” e quello della “conoscenza adeguata”⁷⁹. La prima ipotesi si verifica secondo il filosofo olandese quando gli individui sono ignari delle cause delle cose e, affidandosi solo all'immaginario, hanno una conoscenza falsa e confusa delle norme. È questa la situazione tipica che connota lo stato di schiavitù e d'impotenza, nel quale si è portati a intendere la legge come un “tu devi”, un comando prescritto categoricamente per l'imitare l'agire umano, “*un modo di vivere imposto agli uomini dall'autorità di altri, in maniera che coloro che obbediscono alle leggi appaiono sottomessi ad esse*”⁸⁰.

⁷⁶ J. Domat, *Traité de loix* (1689-1694), XII, 7, in *Oeuvres complètes de J. Dumat*, par J. Remy, I, Didot, Paris, 1828, pag. 61.

⁷⁷ J. Domat, *op. cit.* Section II – *De l'usage et de l'interprétation des regles*.

⁷⁸ Montesquieu non nutre alcun interesse per l'interpretazione della legge, poiché elaborando il concetto dell'*esprit* mette in discussione solo il passaggio da un livello ad un altro della scrittura della legge, poiché consente di traslare dal dovere al rapporto. T. Gazzolo, *cit.*, pag. 14-15.

⁷⁹ B. Spinoza, *Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico*, Libro primo, Appendice, tr. it. S. Giametta, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

⁸⁰ B. Spinoza, *Trattato teologico-politico*, tr. it. A. Droetto e E. Giancotti Boscherini, Einaudi, Torino, 1972, pag. 104.

Per Spinoza è possibile in ogni caso pensare ad un concetto più adeguato, che è quello che si ottiene passando ad un livello di conoscenza superiore dei rapporti tra le cose, di come comporli e dei possibili effetti che consente di non percepire più la norma come un obbligo⁸¹: la legge secondo questa prospettiva diventa in altre parole una “*pratique de composition de rapports*”⁸². Mentre tuttavia per Spinoza la legge come dover-essere rimanda all’idea di obbligo e di costrizione, la concezione elaborata dal bordolese della legge come regola alla base dei rapporti umani disvela la verità e libera dal dominio. Se le leggi secondo questa prospettiva sono rapporti, bisogna partire dal presupposto che esse sono intimamente concatenate, “*hanno relazioni fra loro, ne hanno con la loro origine, l’oggetto del legislatore, l’ordine delle cose su cui sono stabilite [...] è quindi necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista*”⁸³.

È a questa serie continua di rapporti, indipendenti da qualsiasi volontà umana, che il Montesquieu fa riferimento elaborando il concetto di *esprit des lois*, utilizzato non per comprendere il significato del testo normativo ma il senso più profondo di tali concatenazioni: il senso di una legge e il suo scopo vanno ricercati con metodo e tecnica, “sperimentando” all’interno del sistema di cui fanno parte i rapporti che le uniscono, scoprendo di volta in volta i nuovi ordini di interdipendenze che le molteplici variabili storiche, culturali e geografiche che si stratificano all’interno delle società umane producono.

A questo proposito va ricordato che il Montesquieu può essere considerato un vero precursore, il primo intellettuale dell’età moderna ad aver sottolineato, con riflessioni ampie ed organiche, il rapporto sussistente tra diritto e influenze climatiche, dedicando nella sua opera l’*Esprit des lois* il libro XIV alle “*leggi nei rapporti che hanno con la natura del clima*”⁸⁴.

⁸¹ Lo spunto per delineare i termini essenziali del passaggio ad una concezione diversa della legge gli viene offerta dalla corrispondenza intrattenuta con Guglielmo di Blyenbergh sulla definizione della volontà contenuta nell’*Etica*, che spingerebbe Spinoza a dover ammettere che Dio è la causa del formarsi della stessa e quindi anche del male. All’affermazione in base alla quale il mangiare di Adamo la mela contro il divieto non è un male perché Dio stesso ne è l’autore, Spinoza risponde affermando che “il male non è mai espressione di qualcosa di positivo: Dio non ha comandato nulla ad Adamo poiché non è un legislatore, ha semplicemente rivelato come il mangiare di quel frutto significasse la morte per renderlo più perfetto nel suo sapere [...] se Adamo non l’ha capito e perché egli aveva una conoscenza confusa, inadeguata, che non gli permetteva di conoscere l’ordine la connessione dell’intera natura ossia di possedere il secondo genere di conoscenza”. T. Gazzolo, *Interpretare/Sperimentare. A proposito del concetto di loi in Montesquieu*, Università di Sassari, passim; B. Spinoza, *Epistolario*, A. Droetto (a cura di), Einaudi, Torino, 1951, pag. 105-111.

⁸² L. Bove, *La stratégie du conatus. Affirmation et résistance chez Spinoza*, Vrin, Paris, 1996, pag. 132.

⁸³ Montesquieu, *Riflessioni e pensieri inediti*, intr. D. Felice tr. it. L. Ginzburg, Clueb, Bologna, 2010, pag. 59 (Mes Pensées n. 1006).

⁸⁴ S. Cotta (a cura di), *Montesquieu – Lo spirito delle leggi*, Torino, 2005, vol. I, pag. 381-402

Nel capitolo I di tale libro egli afferma che *“se è vero che il carattere dello spirito e le passioni del cuore sono estremamente differenti nei diversi climi, le leggi devono essere relative e alla differenza di queste passioni e alla differenza di questi caratteri”*, come principio generale approfondito nei capitoli successivi⁸⁵. Il filosofo mette ad esempio in relazione la norma islamica sciaraitica che vieta di consumare alcool con il clima, sottolineando che *“la legge di Maometto che proibisce di bere vino è adatta al clima dell’Arabia [...] già prima di Maometto l’acqua era la bevanda più comune agli arabi”*⁸⁶. La sua teoria del clima influenzante il diritto ha come obiettivo quello di dimostrare che le leggi e le istituzioni dei vari stati non sono produzioni arbitrarie della volontà umana, ma dipendono dalla natura storica dei vari popoli e dalle differenti condizioni naturali in cui sviluppano le loro attività. Per questo il filosofo ritiene un atto di arbitrio, da parte di chi detiene il controllo dello Stato, legiferare senza conformare le leggi alle caratteristiche morfologiche e fisico-climatiche del territorio. Con la conseguenza che poiché queste ultime cambiano da luogo a luogo non esistono leggi universali giuste in assoluto, ma solo leggi in armonia con il contesto cui si riferiscono.

⁸⁵ S. Cotta, op. cit. pag. 381.

⁸⁶ *Ivi*, pag. 392.

1.6 L'IDEALE POLITICO DI MONTESQUIEU TRA SOCIOLOGIA MORALE E RELIGIONE

Prima ancora di essere proiettato alla sfera politico-giuridica, sviluppando idee che sarebbero diventate patrimonio indiscusso del comune sentire giuridico, il pensiero del barone di La Brède si è soffermato in chiave sociologica sull'intero genere umano, distinguendosi dall'illuminismo elaborato da altri illustri intellettuali per la volontà di ricercarne i fondamenti scientifico-filosofici anche nella prospettiva futura⁸⁷. Uno dei motivi che più lo avrebbe incoraggiato ad occuparsi dell'individuo fu che egli ritenne “*nobile lavorare perché gli uomini che sarebbero venuti dopo potessero essere più felici di oggi*”⁸⁸.

Acuto osservatore dello “spettacolo delle cose umane”⁸⁹, il Montesquieu “viaggiò il mondo” apprezzandone ogni aspetto con la meraviglia tipica del filosofo, soprattutto attraverso la lettura di quei libri che amò profondamente e che continuò a leggere anche quando i problemi alla vista lo costrinsero a servirsi degli occhi e della voce altrui⁹⁰. Con le sue opere volle raccontare tutto ciò che il “*vasto mondo*” gli aveva insegnato, attraversandolo con uno sguardo dall'alto e una veduta di insieme che adottò come modalità di indagine anche nei viaggi reali, attraverso l'Europa e l'Asia, che compì alla scoperta delle vicende, delle abitudini e delle istituzioni dei popoli⁹¹. A dominare il suo peregrinare fu l'osservazione empirica di tutto quanto fosse sufficiente a farlo riflettere, dalla geografia al clima, dall'economia al commercio, dalla politica all'arte per approdare alla religione. Ciò che apprese da subito fu la tragica constatazione che in ogni parte ad imperversare erano devastazione, corruzione e vizio e che gli esseri umani, per soddisfare l'ambizione di accumulare ricchezze, avevano preferito sottostare a governi dispotici piuttosto che praticare le virtù innate, seguendo la loro inclinazione naturale all'equità e alla giustizia: per i mali che li affliggono, avrebbe detto il filosofo, “*bisognerebbe piangere gli esseri umani quando nascono e non quando muoiono*”⁹².

Per tentare di trovare una soluzione alla terribile catastrofe che aveva investito (come un vizio interno) il genere umano, il bordolese pose ad oggetto delle sue teorizzazioni le principali civiltà del suo tempo e tutti i loro elementi reali

⁸⁷ S. Cotta, *Montesquieu e la scienza della società*, Ramella Editore, Torino, 1953.

⁸⁸ Montesquieu, *Discorso sui motivi che devono incoraggiarci alle scienze*, in Id., *Montesquieu, Scritti Scientifici*, G. Cristani (cura di), Montesquieu.it, 1(2009), pag. 126-127.

⁸⁹ *Romains XV*, in *OC*, I, C, pag. 453.

⁹⁰ D. Felice, *Introduzione a Montesquieu*, Clueb, Bologna, 2013, *passim*.

⁹¹ L'espressione *docuit quae maximus Atlas*, tratta da Virgilio, Eneide, I, 741, fu posta come epigrafe al tomo II dell'*editio princeps* dell'EL (ottobre 1748).

⁹² LP X, XI, XIV, XL, LXXXIII.

(governi, costumi, leggi, abitudini, caratteristiche ambientali), impegnandosi nell'elaborazione di una scienza empirica da cui ricavare le leggi dello sviluppo sociale: riferendosi al Nostro Raymond Aron avrebbe affermato che “*se il sociologo si definisce per l'intenzione specifica di conoscere scientificamente la realtà in quanto tale, allora Montesquieu a mio avviso è sociologo proprio quanto August Comte*”⁹³. Il filosofo Denis De Casabianca, utilizzando un'efficace metafora con la quale paragona il mondo ad un immenso ospedale, considera piuttosto il Montesquieu come una sorta di medico, come colui cioè che conosciuti i mali dell'uomo ne individua le cause sviluppando le terapie più adatte⁹⁴. Il Cotta si spinge oltre, sostenendo che la teoria per la quale il bordonese sarebbe il fondatore di una scienza empirica della società lo isola rispetto al pensiero illuministico francese, proiettandolo in avanti nel tempo e facendone il fondatore di una vera “*fenomenologia empirica della realtà sociale che evidenzia tutte le potenzialità di apertura filosofica*”⁹⁵.

Al pari di Platone, di Aristotele e di Agostino d'Ippona Montesquieu si pone dunque innanzitutto come scienziato della società, prima ancora che della politica, distinguendo le cause dello stato di oppressione che caratterizza il suo tempo a seconda che riguardino l'ordine fisico o naturale (come il clima) o l'ordine morale o storico (come le forme di governo o le religioni). I principali contributi alla elaborazione di una scienza che si occupi della *condicio humana* sono con buona probabilità da ricercare nelle sue opere “minori” – non per questo meno significative – tra le quali meritano di essere citate *Dissertation sur la politique des Romains dans la religion*, *Discours sur l'équité*, *Discours sur Cicéron*, *l'Éloge de la sincérité*, *Saggio sulle cause che possono agire sugli spiriti e sui caratteri* e il *Trattato dei doveri*, opera definitivamente perduta ma alla quale fa esplicito riferimento un nutrito gruppo delle *Mes Pensées*. Modelli ideali di questi scritti furono soprattutto gli antichi filosofi, in particolare quelli della media e nuova stoà, come il Cicerone del *De officiis*, Panezio e Marco Aurelio⁹⁶. Attraverso i testi minori il bordonese si proietta verso le opere più note, ma soprattutto esternalizza la sua idea sul genere umano, sulla morale, su Dio, sulla religione e su alcune delle più importanti categorie-cardine della metodologia di ricerca che utilizza,

⁹³ R. Aron, *Le tappe del pensiero sociologico: Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Pareto, Weber*, Mondadori, 1973.

⁹⁴ D. De Casabianca, *Montesquieu. De l'étude des sciences à l'esprit des lois*, Champion, Paris, 2008; D. Felice, *Montesquieu, la sociologia e la medicina*, *Montesquieu.It*, 2(1), 157, 2010, <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5141>

⁹⁵ XV S. Cotta, *Il pensiero politico di Montesquieu*, cit. pag. 22.

⁹⁶ Montesquieu, che già conosceva quella che egli definisce la “setta stoica”, in realtà è negli anni immediatamente successivi alle LP che studia a fondo quelli che gli appaiono i principi più degni dell'uomo, che diventeranno i suoi principi-guida come pensatore.

dimostrando la *summa* delle sue competenze in ordine alla filosofia naturale. Il punto di approdo di tale ricerca è nelle sue intenzioni quello di delineare la struttura sociologica (dinamico-relazionale) che caratterizza il genere umano, dimostrando che a prevalere deve essere l'agire (non solo per sé stessi ma) per il bene di tutti, assolvendo quelli che definisce "i doveri primi dell'uomo", prevalenti rispetto ai doveri particolari del singolo⁹⁷, perché ciò costituisce il presupposto imprescindibile della costruzione del modello politico più adatto alla conformazione dell'uomo.

Compito del filosofo è istruire gli individui sull'ambivalenza della loro natura, fatta allo stesso tempo di virtù e egoismo, chiarendo che solo la fede nell'altruismo può tenerli uniti alla *societas humani generis* alla quale appartengono e dalla quale non è possibile isolarsi se non a costo di una perenne oppressione⁹⁸. Per l'elaborazione della sua personale sociologia il Président parte dal presupposto che le tre componenti teoriche fondamentali dell'indagine sull'*humana gens* sono la scienza della società, la storia e la politica, "strettamente connesse e armonicamente correlate nell'*Esprit des lois*"⁹⁹. Il nesso tra tali componenti costituisce il nucleo essenziale del pensiero di Montesquieu, che elabora a questo proposito la nozione di spirito generale "come fondamento della scienza della società", come "chiave per intendere la natura dell'uomo non astrattamente, alla maniera della aprioristica fondazione giusnaturalistica, ma nella concretezza della sua storicità, della sua fattualità fisico-morale, in maniera che possano vigere concretamente [...] le leggi e le istituzioni che meglio garantiscono certi principi propugnati dal giusnaturalismo"¹⁰⁰.

Il bordolese pone dunque l'indagine storico-sociologica al servizio della "sua politica", costruendo "una scienza empirica della società che è anche una sociologia del potere, straordinaria per il suo tempo ma ancora in grado di indicare la realtà delle forze in gioco che muovono l'apparenza del formalismo istituzionale"¹⁰¹. A regolare gli eventi storici è sempre una concatenazione di infinite cause, che si moltiplicano e si combinano nel tempo dando luogo ad un'anima universale e inconfondibile di ogni popolo che deve sempre essere rispettata e non abusata da coloro che governano e legiferano.

⁹⁷ C. Larrère, *Montesquieu et le stoïcisme*, Lumières, 1, 2003.

⁹⁸ D. Felice, *Introduzione a Montesquieu*, cit., pag. 48-51.

⁹⁹ A. Postigliola, *Politica, storia e scienza della società in Montesquieu*, in Montesquieu, *Le leggi della politica*, Editori Riuniti, Roma, 1979, pag. 89.

¹⁰⁰ *Ivi*, pag. 91.

¹⁰¹ *Ivi*, pag. 122-123.

A considerare il Montesquieu nella veste di sociologo protoromantico nonché fondatore di una scienza della società, è senza alcun dubbio Sergio Cotta, che nelle sue opere dedicate al Nostro tende a sottolinearne tra l'altro l'interesse per la religione, in particolare per il cristianesimo¹⁰². Per Cotta il bordolese anticipa in un certo qual senso il Romanticismo, perché considera il sentimento religioso quale elemento costitutivo dell'individualità spirituale di ogni popolo, che non può consolidarsi senza il contributo dello stesso.

In linea generale, la religione è considerata dal Président come un importantissimo agente moderatore dei costumi, uno dei principi che indirizzano profondamente le azioni umane; nelle opere del filosofo di La Brède le riflessioni sulla fede, sull'anima e su Dio vengono condotte tuttavia sempre con spirito critico, affiancando ai pensieri dedicati alla morale cristiana, all'ateismo e all'islamismo critiche contro i dogmi della Chiesa cattolica, vista talvolta come seminatrice di discordie poiché gli uomini di chiesa, contraddicendo la loro natura, si sono dimostrati nel tempo avidi di ricchezze danneggiando lo stato. Il Cotta sottolinea tuttavia il significato globalmente positivo attribuito dal bordolese al sentimento religioso, che colloca tra gli elementi che definiscono lo spirito generale, fattori fondamentali che governano gli uomini, insieme agli altri da lui individuati quali il clima, le leggi, i costumi e i principi fondamentali del governo¹⁰³.

In particolare, egli insiste sul fatto che per il Président *“la religione, se costituisce innanzitutto un elemento di ordine della società, rappresenta anche una fonte di libertà sia perché in essa si radica il pluralismo della società, sia perché i suoi insegnamenti agiscono da freno all'arbitrio umano, sia infine perché ispira potentemente la libertà interiore nei confronti del potere”*¹⁰⁴. Il cristianesimo è per Montesquieu la religione dell'amore e della mitezza, da collocare in una sorta di umanesimo religioso in virtù del quale più amiamo il prossimo, più ci si comporta da buoni cittadini e tanto più in misura maggiore si ama Dio. Se questo è il pensiero dominante del Montesquieu, Sergio Cotta ne percepisce soprattutto un atteggiamento meno proclive (rispetto ai philosophes) al pregiudizio antireligioso e al rifiuto delle religioni positive, verso le quali dimostra il suo interesse sottoponendole ad esplorazione empirica per la loro straordinaria funzione sociale¹⁰⁵.

¹⁰²S. Cotta, *La funzione politica della religione secondo Montesquieu*, in Id., *I limiti della politica*, Il Mulino, Bologna, 2002, pag. 189-190; S. Cotta, T. Casadei, *Per una filosofia del limite. Sergio Cotta interprete di Montesquieu*, Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche, 14, n. 1, luglio/settembre 2008.

¹⁰³M. Cotta, D. Felice, *Leggere Montesquieu oggi: dialogo fra Sergio Cotta e Domenico Felice*, Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche, 07, n. 3, ottobre/dicembre 2006, pag. 899-900.

¹⁰⁴*Ivi*, pag. 900

¹⁰⁵L. Bianchi, *Religione e tolleranza in Montesquieu*, Rivista di storia della filosofia, 49 (1994), pag. 49-71

Del bordolese, Cotta analizza in particolare il significato che attribuisce alla religione nell'ambito della politica, tema centrale anche nella sua personale riflessione, che gli consente a suo dire di capire fino in fondo la posizione del filosofo nel contesto culturale del suo tempo. Egli segue la parabola ascendente che il Nostro segue rispetto al fenomeno religioso, partendo “*dalla posizione iniziale che fa della religione un semplice instrumentum regni utilizzato per subordinare le masse ignoranti*”, passando attraverso l'idea (esplicitata soprattutto nelle *Lettres Persanes*) del riconoscimento della “*sua importanza come fondamentale fattore di ordine e coesione sociale*”, per approdare alla teorizzazione nell'*Esprit des lois* di “*un pensiero più sistematico che individua per ciascuna forma di governo lo specifico apporto della religione*”¹⁰⁶. Secondo quest'ultima prospettiva, infatti, nella repubblica il sentimento religioso rafforza la sacralità delle leggi e ispira l'amore per la patria; nella monarchia contribuisce ad evitare la degenerazione in regime dispotico; in quest'ultimo contribuisce infine ad assicurare l'obbedienza dei sudditi, introducendo un elemento di stabilità in esso carente per natura¹⁰⁷.

Occorre in questa sede sottolineare inoltre che il particolare interesse del Montesquieu per la religione cristiana, che sembra andare al di là della mera sfera polito-sociale, propende più nella direzione della versione protestante che di quella cattolica: nell'*Esprit des lois* si legge infatti che “tra gli elementi non positivi del cristianesimo cattolico c'è l'eccessiva estensione del celibato ecclesiastico, che ostacola la propagazione della specie, e del monachesimo (cioè l'esclusiva propensione degli individui alla vita contemplativa) che danneggia lo sviluppo economico di un paese. Al contrario l'eliminazione della gerarchia ecclesiastica nel luteranesimo e soprattutto nel calvinismo, la prevalenza della vita attiva rispetto a quella contemplativa, il sacerdozio universale e senza celibato avvantaggiano i paesi protestanti del nord rispetto a quelli cattolici del Sud Europa o mediterranei”¹⁰⁸. Montesquieu elogia inoltre con cristianesimo anche lo stoicismo, come “*forma di religione che ha saputo formare i cittadini e i grandi imperatori*”¹⁰⁹, e il confucianesimo del quale riconosce parimenti la positiva funzione politico-sociale poiché incita all'azione, ai doveri umani e alla moralità¹¹⁰. È importante sottolineare, infine, che l'interesse del bordolese per il fenomeno religioso non va mai interpretato nella prospettiva ultraterrena:

¹⁰⁶ S. Cotta, T. Casadei, *cit.*, pag. 7.

¹⁰⁷ S. Cotta, *La funzione politica della religione*, *cit.*, pag. 184-185.

¹⁰⁸ *EL*, II, 4; XIV, 7; XXIII, 23; XXV, 4-5.

¹⁰⁹ *EL*, XXIV, 10.

¹¹⁰ *EL*, XIV, 5.

la religione, infatti, viene indagata non per il suo imprescindibile potere salvifico, ma per l'efficacia sociale e politica che esplica e per la felicità che assicura al genere umano nella sua vita terrena. Soprattutto se si tratta di cristianesimo, religione anti-dispotica per eccellenza grazie alla sua azione di salvaguardia della libertà¹¹¹.

¹¹¹ *EL*, XV, 9.

CAPITOLO II

MONTESQUIEU NELLA PROSPETTIVA DI SERGIO COTTA

2.1 IL MONTESQUIEU DI SERGIO COTTA: UN PRECURSORE EMPIRICO DEL LIBERISMO MODERNO

Nel 1995 Sergio Cotta pubblica con Edizioni Laterza il suo *Montesquieu*¹¹², dedicandolo alla memoria di André Masson¹¹³ (1900- 1986) e Robert Shackleton¹¹⁴ (1919-1986) che considera tra i maggiori studiosi del bordolese di tutto il Novecento. Degno di nota il fatto che, ancora a ridosso del XX secolo, la conoscenza del filosofo francese non fosse paragonabile a quella odierna, poiché le raccolte del periodo a cavallo tra il tardo-Settecento e l'Ottocento erano alquanto lacunose e approssimative, anche nella parte relativa alla biografia, mentre rimanevano sconosciuti molti degli scritti inediti del Nostro come gli appunti di lavoro, le note di lettura, i taccuini di viaggio e buona parte della corrispondenza. L'incontro con Masson e Shackleton e il loro entusiasmo per gli studi su Montesquieu rappresentano per Cotta un passo avanti notevole per la riscoperta del pensiero del grande filosofo: *“durante il mio soggiorno a Parigi (1948-1949), passati in gran parte nella Bibliothèque Nationale, ebbi modo di conoscere i principali intellettuali impegnati nell'analisi delle opere di Montesquieu [...] con alcuni di questi, in particolare con Masson e Shackleton, potei stabilire un intenso rapporto di collaborazione e di amicizia [...] ricordo che in quegli anni venivano ritrovati importanti scritti del nostro Autore e Masson stava preparando una nuova edizione delle opere complete di Montesquieu [...] Shackleton, d'altro canto, lavorava sulla vita e la formazione intellettuale del filosofo di la Brède, preparando quella che sarà per molto tempo la più importante biografia critica del bordolese”*¹¹⁵.

¹¹² S. Cotta, *Montesquieu*, Collana *I Pensatori Politici*, Edizioni Laterza, 1995, prefazione.

¹¹³ A. Masson, *Oeuvres complètes de Montesquieu*, Nagel, Paris, 1950.

¹¹⁴ R. Shackleton, *Montesquieu. A Critical Biography*, cit.

¹¹⁵ M. Cotta, D. Felice (a cura di), *Leggere Montesquieu oggi: dialogo con Sergio Cotta*, Appendice in D. Felice, *Montesquieu e i suoi interpreti, Memorie e atti di Convegni*, 26, Edizioni ETS, Carrara, 2005, pag. 893 e ss. Il Cotta ricorda in questo scritto che, nel suscitare il suo interesse per Montesquieu, hanno giocato un ruolo fondamentale due borse di studio che, tra il 1948 e il 1949, gli permisero di respirare nella Bibliothèque Nationale di Parigi *“l'atmosfera di quella vera e propria Montesquieu renaissance”* che si veniva sviluppando in quegli anni. Cfr. D. Felice, *Modération e justice. Lectures de Montesquieu en Italie*, FuoriTHEMA, Bologna, 1995, pag. 112-114 pag. 894.

Lo scopo del presente elaborato è proprio quello di indagare il pensiero del Montesquieu attraverso l'interpretazione personale di Sergio Cotta, muovendo dalla convinzione che il suo apporto possa ancora offrire sollecitazioni non scontate su temi relativamente ai quali ancora si interroga il dibattito politico contemporaneo. Nucleo fondamentale di questo percorso vuole essere il rapporto tra filosofia, diritto e politica, alla ricerca di una legittimazione di quest'ultima che trovi la sua matrice non in schemi teorici o ideologici ma nella dimensione universalmente umana così profondamente evidenziata dal Montesquieu. Il bordolese, con spirito scientifico, ha cercato infatti in tutte le sue opere di capire l'uomo e le leggi che ne regolano l'esistenza, osservandolo nel suo ambiente cosmico e sociologico con il contributo della storia, espressione di rapporti di causalità che si ripetono nelle vicende tipiche dell'esperienza dei popoli.

È lo stesso filosofo fiorentino a chiarire di aver voluto *“seguire del Nostro, tenendo largo conto delle numerosissime e poche note opere postume, il graduale processo di formazione di una scienza empirica della società [...] illustrando non il pensiero complessivo del bordolese ma quella che mi è sembrata essere la sua essenza filosofica, e di questa soltanto ciò che è vivo [...] è proprio per il suo sforzo cosciente di creare tale scienza che il pensatore di La Brède mi sembra forse la figura più importante dell'illuminismo francese”*¹¹⁶. Sollecitato e coinvolto in questo percorso dall'esperienza parigina, Sergio Cotta ha contribuito alla ricostruzione delle teorie del Président in maniera sostanziale, al punto da costituire il punto di partenza effettivo di buona parte della storiografia e della lettura montesquieuiana. Le ragioni dell'interesse di Cotta per lo spirito del Montesquieu vanno ricercate a suo dire *“innanzitutto nell'impostazione epistemologica e metodologica della sua opera complessiva, che fa di lui veramente un precursore delle moderne scienze sociali, distinguendolo e lasciandolo isolato dal resto dell'illuminismo francese”*¹¹⁷. Come anticipato, infatti, il pensatore fiorentino negli studi sul bordolese ha cercato di affrancarlo dal periodo dei Lumi, a differenza di Shackleton che lo colloca esclusivamente in quel contesto, cercando di proiettarne il pensiero nella prospettiva futura.

Muovendo dalla sua concezione anti-razionalistica e relativistica della politica e dalla visione realistica della condizione umana del Montesquieu, l'apporto del bordolese al moderno pensiero europeo viene collocato dal Cotta essenzialmente lungo tre direttive: la fondazione di una scienza empirico-naturalistica della società, che anticipa la sociologia del diritto più recente;

¹¹⁶ S. Cotta, *Montesquieu e la scienza della società*, cit., prefazione, pag. 7-8.

¹¹⁷ M. Cotta, D. Felice (a cura di), *Leggere Montesquieu oggi: dialogo con Sergio Cotta*, cit., pag. 895

la concezione della storia come svolgimento della complessa individualità (etica, giuridica, economica e sociale) dei popoli, con talune tendenze anticipatorie della storiografia romantica e contemporanea; la teorizzazione del costituzionalismo liberale, che egli basa sul principio della divisione dei poteri, sul concetto di libertà politica e sul libero manifestarsi e confrontarsi dei partiti¹¹⁸. Il liberalismo del Montesquieu può essere definito pluralistico per due ordini di motivi: innanzitutto perché secondo il pensatore francese distribuzione del potere e libertà politica costituiscono un binomio inscindibile, come sarà chiarito nel prossimo paragrafo; in secondo luogo, per la dignità riconosciuta ai partiti politici e al loro ruolo di centri antagonisti di un governo moderato, l'unico capace di garantire ai suoi cittadini libertà e sicurezza.

Sergio Cotta si sofferma in modo ricorrente sul tema della libertà politica¹¹⁹, che riconnette alla sua interpretazione della genesi dell'idea di partito secondo il barone de La Brède¹²⁰, inserita negli studi che conduce nel corso degli anni '50 del secolo scorso¹²¹. È il periodo in cui l'Occidente, uscito dall'esperienza dei totalitarismi e della guerra, si interroga sulle radici imprescindibili della libertà; l'incontro (durante il soggiorno parigino) con il grande studioso del costituzionalismo moderno Boris Mirkin-Guetzévitch indirizzano l'interesse del Cotta sulle riflessioni del Nostro intorno alla libertà garantita dalla costituzione, che egli riconnette come detto al noto principio della separazione dei poteri¹²². È infatti nella separazione tra i poteri (distinti quanto a contenuti, autarchici quanto a struttura originante e separati quanto a funzione) e nella loro dialettica continua che vanno ricercate per il bordolese le basi del liberismo pluralistico, realtà fragile e complessa, relativamente alla quale egli afferma che non c'è libertà del corpo politico là dove essi non sono separati, pur collocati sullo stesso piano.

¹¹⁸ Riflessioni di Sergio Cotta inserite nella voce da lui composta *Montesquieu*, vol. III dell'*Enciclopedia filosofica*, Venezia-Roma, Sansoni, 1957, pag. 688-691.

¹¹⁹ S. Cotta, *Montesquieu e la libertà politica*, in D. Felice, (a cura di), *Leggere l'Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu*, Liguori Editore, 1998, pag. 103-135; S. Cotta, *I limiti della politica*, Società editrice Il Mulino, 2002, pag. 191-224.

¹²⁰ Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, *La nascita dell'idea di partito nel secolo XVIII*, 61, 1959, pag. 77-90; S. Cotta, *Les partis et le pouvoir dans les théories politiques du début du XVIII^e siècle*, *Annales de philosophie politique*, vol. I: *Le pouvoir*, Puf, Paris, 1956, pag. 117-123.

¹²¹ M. Cotta, D. Felice, *Leggere Montesquieu oggi: dialogo con Sergio Cotta*, cit., pag. 896-897.

¹²² Giurista francese di origine russa (Kiev 1892 – Parigi 1955), Boris Mirkin-Guetzévitch analizzò in diversi saggi il regime bolscevico, causa principale del suo esilio, dal punto di vista giuridico-istituzionale, inserendo i suoi studi all'interno dei cambiamenti costituzionali avvenuti nel contesto europeo a partire dagli anni Venti del Novecento. Cfr. B. Mirkin-Guetzévitch, *Le costituzioni europee*, tr. it. di S. Cotta, Edizioni di Comunità, Milano, 1954.

A garanzia di tale libertà deve intervenire tuttavia per il pensatore di La Brède un altro fondamentale meccanismo, che rinvia alle passioni che muovono la società dall'interno: attraverso un'analisi approfondita del libro XIX dell'EL, il Cotta collega la dialettica politica tra i poteri costituzionali ad una specifica di carattere sociale, propria di ogni popolo, che si sviluppa nella coesistenza necessaria di diversi partiti, in assenza della quale non può esserci né libertà né democrazia.

Con questo assunto il pensiero del Montesquieu si caratterizza in maniera originale sia rispetto a quello dei giusnaturalisti moderni (Hobbes, Locke e Pufendorf) sia nei confronti del pensiero politico settecentesco, che nega ancora al fenomeno del pluralismo partitico qualsiasi valenza positiva, condannando aspramente il frazionamento causato dallo stesso¹²³. Montesquieu riconosce al contrario legittimità e ruolo dei partiti, considerandoli elementi portanti di un equilibrio di forze che solo può sostenere un regime liberale. Il presupposto da cui muove l'elaborazione del Cotta sul pensiero del bordolese a tale proposito è un concetto di "bene comune" affine ma affatto personale rispetto a quello di matrice aristotelica¹²⁴, ripreso dalla dottrina cristiana, dall'umanesimo civile e da giuristi settecenteschi quali Gaetano Filangieri e Antonio Genovesi, che sollecita il connubio tra cultura, politica e società per la realizzazione di benefici che sono al tempo stesso dell'individuo, della collettività e della giustizia.

A giudizio dello studioso fiorentino nel Montesquieu il bene comune non è un valore preconstituito e oggettivamente predeterminato, ma una realtà fattuale costruita congiuntamente dagli individui che, superando i contrasti impliciti nella condizione umana, collaborano attivamente a tal fine in vista dell'instaurazione della democrazia. Nel saggio *L'idée de parti dans la philosophie politique du Montesquieu* Cotta afferma che "diversamente da Hobbes, Spinoza, Locke e Rousseau, in Montesquieu si ha una piena valorizzazione dei partiti politici basata sui seguenti principi: *évaluation positive des passions, conception dialectique du bien commun et de la liberté, automatisme équilibreur des luttes politiques*"¹²⁵. La filosofia politica seicentesca aveva ignorato se non addirittura condannato l'idea dei partiti, relativamente ai quali era stato adoperato il termine dispregiativo "fazioni"; emblematica in proposito la posizione di Hobbes che,

¹²³G. Francioni, *Gli Illuministi e lo Stato*, Ibis, Pavia, 2012.

¹²⁴C. Mazzei (a cura di), *Aristotele, Etica nicomachea*, Libro I, Bompiani Editore, 2000, pag. 101 e ss.

¹²⁵S. Cotta, *L'idée de parti dans la philosophie politique de Montesquieu*, in *Actes du congrès Montesquieu, réuni à Bordeaux du 23 au 26 mai 1955 pour commémorer le II^e centenaire de la mort de Montesquieu*, Bordeaux, Delmas, 1956, pag. 263.

nel proclamare la superiorità della monarchia sulla democrazia aveva motivato il suo giudizio proprio in base al fatto che in quest'ultima esiste il pluripartitismo, fonte di tutte le calamità, dalla guerra civile alla violenza¹²⁶. Egli condanna come sedizioso il principio per il quale, in una società civile, i cittadini possono giudicare in piena libertà e autonomia ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, principio alla base della stessa esistenza dei partiti, che a suo giudizio sono in grado di far ripiombare gli uomini nella terribile condizione della lotta di tutti contro tutti, propria dello stato di natura¹²⁷.

Mentre Locke non si occupa espressamente della questione, rimanendo in ogni caso diffidente all'idea del pluripartitismo, più estrema appare in proposito la posizione di Spinoza, che condanna i partiti perché eccitano le discordie e animano le passioni, ponendo gli uomini in contrasto gli uni con gli altri¹²⁸. In questa prospettiva, che si ricollega fedelmente alle teorie di Platone e di Aristotele, il bene comune di uno Stato ideale e razionale è unitario e non può ammettere divisioni: pertanto i partiti possono formarsi sul piano della realtà storica ma non sono legittimi, poiché sollecitano la passionalità irrazionale e l'interesse egoistico. A giudizio del Cotta l'atteggiamento negativo dei filosofi seicenteschi nei confronti dei partiti politici scaturisce in parte dalle loro vicende personali; infatti, sia Hobbes, sia Spinoza che Locke erano stati vittime delle lotte religiose e politiche che avevano animato i loro paesi, e tutti e tre avevano conosciuto per tale motivo l'esperienza dell'esilio. Tuttavia, invece di affermare come conseguenza di ciò la necessità di riconoscere pieno diritto ai partiti, come elemento portante dello stato liberale, ne condivisero l'esclusione in nome di una concordia assoluta che era di fatto irraggiungibile¹²⁹.

Nel Settecento è ancora Jean Jacques Rousseau (che chiude il secolo per aprire le porte all'avvenire democratico) a rifiutare l'idea del partito, che considera come un male che si forma per sfortunate circostanze, creando ideologie che non corrispondono alla volontà reale dei cittadini, presentandosi addirittura con carattere generale¹³⁰.

¹²⁶ T. Hobbes, *De cive. Elementi filosofici sul cittadino*, T. Magri (a cura di), Editori Riuniti Univ. Press, 2019, cap. 12, par. 1.

¹²⁷ *Ivi*, ca. 10, par. 12-13.

¹²⁸ B. Spinoza, *Ethica*, D. Donna (a cura di), Scholè, 2018, teor. 32-40.

¹²⁹ S. Cotta, *I limiti della politica*, cit. pag. 26 e ss. In questo modo, sottolinea il Cotta, l'astratto razionalismo che anima i filosofi seicenteschi crea, perlomeno in Spinoza e Lock una frattura fra il loro pensiero politico e il loro pensiero religioso, ispirato invece alla tolleranza e al rispetto della diversità di opinioni e quindi della libertà di associazione.

¹³⁰ Nel XIX secolo sarà Tocqueville ad affermare che i partiti sono un m proprio dei governi liberali. In tal senso Tocqueville, *De la démocratie in Amérique*, J.P. Mayer (a cura di), Gallimard, Paris, vol. I, 1952, pag. 178.

A giudizio del Cotta la genesi dell'idea di partito politico è da ricercare nell'Inghilterra del '600, non tanto nei due gruppi rivali dei Cavalieri e delle Teste Rotonde, che si fronteggiano all'epoca della guerra civile senza presentare ancora i caratteri propri dei partiti moderni. Bisogna invece volgere lo sguardo alla restaurazione degli Stuarts, a seguito della quale si formano le due grandi formazioni politiche dei Whigs e dei Tories, due partiti che accettano in linea di massima il sistema costituzionale scaturito dalla gloriosa rivoluzione¹³¹. Tuttavia, è solo con il Montesquieu che, superato il peso della condanna morale che fino ad ora ne aveva impedito il loro riconoscimento, viene assicurata autonomia scientifica allo studio del pluripartitismo, al quale si riconosce un legame necessario con il processo di costruzione della libertà.

Nell'elaborazione del pensiero del bordolese sui partiti, Sergio Cotta segue (tra gli altri) il grande intellettuale Giovanni Sartori, che negli anni '50 segna profondamente il percorso della scienza politica elaborando una teoria democratica largamente ispirata a Schumpeter, basata sull'idea che il pluralismo partitico consente ai gruppi che vincono le elezioni di governare per il bene dei rappresentati¹³². Il filosofo fiorentino sottolinea come la giustificazione teorica dei partiti del Nostro abbia trovato spunto nel Machiavelli, laddove aveva sostenuto che *“i tumulti intra i Nobili e la Plebe furono prima causa del tener libera Roma [...] in ogni Repubblica vi sono due umori diversi, quello del popolo e quello dei grandi”* concludendo che *“tutte le leggi che si fanno in favore della libertà nascono dalla disunione loro”*¹³³. Muovendo da queste premesse, il barone de La Brède giunge ad affermare che lo stato liberale non solo non si dissolve per i contrasti interni tra i partiti, ma anzi se ne nutre: utilizzando una metafora già nota nell'antichità, egli sottolinea il fatto che a dar luogo ad un accordo musicale non sono tanto le consonanze (come avevano affermato tra gli altri Platone, Cicerone e Sant'Agostino) ma proprio le dissonanze, mettendo in luce la capacità dei contrasti politici a creare dialetticamente l'accordo¹³⁴.

Una delle principali intuizioni del Cotta sta dunque nell'aver condotto ad una interpretazione del Montesquieu come teorico del pluralismo partitico, quale specchio del pluralismo sociale e politico, elementi imprescindibili nella costruzione del liberalismo democratico. L'aver sottolineato la necessità delle due dialettiche, politica e sociale, nella prospettiva della libertà consente allo studioso di porre il Montesquieu oltre il suo tempo consegnandolo alle epoche successive,

¹³¹ In particolare, Cotta ricostruisce il pensiero del deputato tory Bolingbroke e di Hume, che nelle loro opere politiche dedicano al problema dei partiti riflessioni interessanti.

¹³² G. Sartori, *Democrazia e definizioni*, Il Mulino, Bologna, 1957.

¹³³ Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, I, 4.

¹³⁴ S. Cotta, *cit.*, pag. 54-63.

quale fautore di un costituzionalismo liberale che crede nella convivenza tra gli uomini basata (potremmo dire) sulla consonanza, che garantisce libertà qualora si raggiunga una situazione di equilibrio istituzionale attraverso il dinamismo partitico. Al bordolese si deve secondo questa prospettiva la capacità di aver aperto la strada ad un'idea di partito finalmente libera dai pregiudizi secolari che l'avevano accompagnata fino a questo momento, elevandola a baluardo di libertà al pari del fondamentale principio della separazione dei poteri.

2.2 L'OPUS MAGNUM DEL PENSATORE BORDOLESE: L'ESPRIT DES LOIS

Nell'ottobre del 1748 l'editore ginevrino Jacques Barillot dava alle stampe l'*Esprit des Lois* (la cui stesura era stata avviata nel 1734), considerato uno dei capolavori assoluti del pensiero politico di tutti i tempi per il suo contributo alla conoscenza sullo spirito delle leggi che regge il mondo umano, che è valso al Montesquieu il diritto ad “*abitare l'eternità*”¹³⁵. Quello che viene unanimemente considerato come l'*opus magnum* del bordolese racchiude la summa di un complesso pensiero politico-giuridico, che supera i confini del contesto storico in cui è stato elaborato ed è apprezzato ancora oggi per la sua estrema originalità, scaturente dalla vastità dei temi trattati, dalla molteplicità dei punti di vista, dalla forma empirico-sperimentale del metodo di indagine e dalle riflessioni profonde intorno alle mutevoli forme della vita associata.

Il capolavoro montesquieuiano, che si pone come obiettivo “*la costruzione di un sistema capace di rendere conto dell'apparente disordine delle organizzazioni politico-giuridiche vigenti nei vari paesi della terra*”¹³⁶, ebbe dalla sua pubblicazione grande fortuna in tutto il mondo, al punto che nel 1787 divenne il libro più citato in America dopo la Bibbia¹³⁷.

¹³⁵ In tal senso D. Felice, *L'Esprit des lois di Montesquieu: verso una fenomenologia invincibile del dispotismo universale*, pag. 1, art. visionabile su <https://www.bibliomanie.it>; L. Althusser, *Montesquieu. La politique et l'histoire*, Puf, Paris, 1959, pag. 2.

¹³⁶ S. Rotta, *Montesquieu e Voltaire in Italia. Due studi*, Mucchi Editore, 2016, pag. 24-36.

¹³⁷ D.S. Lutz, *The Relative Influence of European Writers on Late Eighteenth-Century American Political Thought*, *American Political Science Review*, 78 (1984), pag. 189-197.

Durante la convenzione di Filadelfia, nel corso del processo di ratifica della Costituzione, si richiamarono alle teorie del Montesquieu sia i sostenitori del nuovo progetto costituzionale sia gli oppositori: i padri fondatori giunsero ad affermare che “*appoggiandosi all'opera del Montesquieu le due parti riuscirono a definire le loro reciproche posizioni teoriche*”¹³⁸. In Italia, già nel secolo in cui l'*EL* fu dato alle stampe, il fermento verso questo testo si tradusse in un numero di traduzioni consistente per il periodo¹³⁹, che influenzò nel profondo la cultura dell'epoca e la volontà di riforma della legislazione penale in personalità quali Cesare Beccaria, Antonio Genovese, Gaetano Filangieri, Pietro Verri e non da ultimo Vittorio Alfieri.

Nel corso dell'Ottocento crebbe, proporzionalmente alle numerose riedizioni delle sue opere, l'attenzione per le dottrine del bordolese da parte dei principali protagonisti della vita intellettuale e politica italiana¹⁴⁰. Ad una parziale (ma significativa) attenuazione dell'interesse per il Montesquieu registrata nella prima metà del Novecento fece seguito, a partire dagli anni '50, la pubblicazione di importanti monografie sul pensiero del Président, che dettero nuovo slancio nei confronti del pensatore di La Brède il cui pensiero, nel corso del tempo, è stato costantemente affinato, facendo emergere quel valore ancora attuale al quale il contesto politico contemporaneo riconosce nuova linfa.

L'Esprit des lois segue una struttura preordinata dal Montesquieu basata sulla suddivisione in sei parti, fondamentale per comprenderne il contenuto attraverso una visione d'insieme degli argomenti trattati, che sono rispettivamente: lo studio della tipologia delle forme di governo e la questione della libertà politica (le due grandi tematiche su cui per motivi di economia ci si soffermerà in questo contesto, trattate rispettivamente nei libri I-X e XI-XII); l'influenza delle cause fisiche e morali sul carattere dei popoli e sulle loro istituzioni giuridiche; il rapporto tra legge, commercio, moneta e sviluppo demografico; l'indagine del nesso tra norme giuridiche e religione; infine, la maniera di comporre le leggi e soprattutto l'evoluzione storica del diritto.

¹³⁸ J.W. Caeser, *L'esprit des lois et la Constitution américaine*, in *Actes du colloque international tenue à Bordeaux, du 3 au 6 décembre 1998, pour commémorer le 250e anniversaire de la parution de L'Esprit des lois*, réunis et présentés par Louis Desgraves, Bordeaux, Académie de Bordeaux, 1999, pag. 255-262; S. Cotta, *Montesquieu, la séparation des pouvoirs et la constitution fédérale des États-Unis*, *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle*, 1, 1951, 225-247.

¹³⁹ A riprova di ciò, meritano di essere citate la traduzione delle opere del Nostro di Giuseppe Maria Mecatti (Napoli, Di Simone, 1750) e quelle del 1773 (Amsterdam [Venezia, Graziosi]), con le note di Antonio Genovesi (Napoli, Terres).

¹⁴⁰ In particolare, Federico Sclopis di Salerano pubblicò, da appassionato lettore del Montesquieu, due eccellenti lavori: le *Recherches historiques et critiques sur L'Esprit des lois* (1857), e le *Études sur Montesquieu. Considérations générales sur L'Esprit des lois* (1870-1871).

Complessivamente si tratta di un'opera dalla straordinaria ricchezza; in essa il Montesquieu tratta rinvia costantemente ai vari temi trattati per ragioni di connessione logica, rispettandone l'autonomia senza disconoscerne l'integrazione reciproca, in maniera da costruire un *unicum* che ancora oggi non cessa di far pensare, lasciando emergere soluzioni nuove a questioni passate che restano recenti grazie ad un ponte metaforico che il bordolese è riuscito a costruire tra passato e futuro. Sotto questo profilo, non sembra condivisibile l'ipotesi interpretativa del filosofo Luis Althusser, che in uno dei suoi studi più originali ha affermato tra l'altro l'assunto per il quale il dispotismo teorizzato dal Montesquieu nell'*EL* non avrebbe alcuna aderenza con le realtà storico-politiche cui il filosofo allude nel suo percorso, rappresentando piuttosto una mera condanna dell'assolutismo moderno (nella fattispecie quello di Luigi XIV) che ha lo scopo di mettere in guardia i monarchi europei settecenteschi sui rischi delle loro tendenze dispotiche¹⁴¹.

In tal senso si è espresso anche Voltaire, a giudizio del quale l'obiettivo reale di Montesquieu nella stesura dell'*EL* sarebbe stato quello di ridicolizzare e rendere odiosa la monarchia francese della seconda metà del XVIII secolo: *“ecco come s'è forgiato un fantome hideux per combatterlo”* egli afferma *“facendo la satira del governo dispotico, il quale non è altro che il diritto dei briganti, si è in realtà fatta quella del governo monarchico che è il diritto dei padri di famiglia”*¹⁴². In realtà, appare più convincente l'opinione di chi considera il discorso portato avanti dal Montesquieu con la sua opera massima molto più ampio e ambizioso, individuandone lo scopo nella *“fondazione di una scienza universale dei sistemi politico-sociali che vuole abbracciare le leggi, i costumi, e le diverse usanze di tutti i popoli della terra”*¹⁴³, mentre sullo sfondo resterebbe l'intento di condannare i governanti europei del Settecento. Così, ad esempio, nella struttura complessiva dell'*EL* la categoria del dispotismo è pensata fondamentalmente come un concetto di natura epistemica, da inquadrare nella scienza universale del bordolese insieme ad altre categorie costruite per avvalorare scientificamente le sue idee.

Il titolo dell'opera e quelli della maggioranza dei libri che la compongono, sono focalizzati sulle *lois*, ossia sul diritto c.d. oggettivo, riconosciuto quale struttura portante della vita associata dell'uomo per l'influenza che esercita nella regolazione dei rapporti sociali.

¹⁴¹ D. Felice, *L'Esprit des lois di montesquieu: verso una fenomenologia invincibile del dispotismo universale*, cit., pag. 1; L. Althusser, *Montesquieu. La politique et l'histoire*, Puf, Paris, 1959, pag. 82-83.

¹⁴² Voltaire, *Oeuvres historiques*, R. Pomeau (a cura di), Gallimard, Paris, [Bibliothèque de la Pléiade], 1987, pag. 1247.

¹⁴³ A. Masson (sous la direction de), *Défense de l'esprit des lois*, in *Oeuvres complètes de Montesquieu*, vol. 3, Nagel, Paris, 1950-1955, vol. I, B, pag. 456

Tuttavia, a giudizio di Sergio Cotta l'*Esprit* non può essere considerato un trattato giuridico in senso proprio, come emerge dalle parole dello stesso Montesquieu là dove afferma di non aver preso la penna "*pour enseigner les lois, mais l'esprit des lois*"¹⁴⁴. L'*Esprit* del Nostro per il filosofo fiorentino è da intendere come la "direzione" che il nucleo cognitivo delle leggi deve indicare non al diritto in sé ma alla politica, perché possa "in-venire" entrando dentro la maniera di estrinsecarsi di un modello unitario dinamico-relazionale nel quale intervento umano e libertà politica interagiscono a creare diverse forme di governo, unitamente ai differenti condizionamenti naturali e climatici¹⁴⁵. Montesquieu è per Cotta un pensatore politico prima ancora che un filosofo: nelle sue opere, e specialmente nell'EL, la politica appare come una (anche se non l'unica) forma universale in cui si presenta la vita umana associata, al pari della religione, del diritto, dell'economia e dell'arte, altrettanti punti di vista ermeneutici attraverso i quali ordinare le altre possibili forme che possono e devono contribuire all'ottenimento della libertà politica, vero e proprio cardine dell'*Esprit des Lois*. Il Montesquieu la esamina sul banco di prova della Costituzione inglese, che conosce approfonditamente nel suo viaggio in Inghilterra del 1734, e che eleva a modello ideale per individuare la forma di governo capace di garantire tale libertà.

L'approccio tipologico utilizzato nell'*Esprit des lois* ha lo scopo di individuare il *gouvernement plus conforme à la nature*, quello cioè la cui disposizione particolare si rapporta meglio alla disposizione del popolo per il quale esso è stabilito¹⁴⁶. Come sottolineato da Bobbio, la classificazione delle diverse forme di governo approntata dal bordolese, pur in debito con la tassonomia elaborata da Aristotele, ha segnato profondamente l'identità europea gettando le sue basi assiologiche più forti e durevoli¹⁴⁷. Vedremo in che modo il Nostro abbia disegnato nel dettaglio diversi modelli di governo moderati o liberali, che sono per lui "*un capolavoro di legislazione che di rado il caso riesce a realizzare*"¹⁴⁸. Questo perché Montesquieu non riesce mai a perdere la percezione dei mali dell'uomo, che resta sempre in lui profonda e drammatica.

¹⁴⁴ *Mes Pensées*, 1794.

¹⁴⁵ S. Cotta, *Montesquieu e la libertà politica*, in D. Felice (a cura di), *Leggere. Stato, società e storia. L'Esprit des lois nel pensiero di Montesquieu*, cit., pag. 106; A. Postigliola, *La città della ragione. Per una storia filosofica del Settecento francese*, Bulzoni, Roma, 1992.

¹⁴⁶ EL, I, 3.

¹⁴⁷ N. Bobbio, *Grandezza e decadenza dell'ideologia europea*, art. pubbl. sulla Rivista Lettera internazionale, 9/10, 1986, pag. 119-129.

¹⁴⁸ EL, V, 14.

Egli è consapevole infatti, per averlo sperimentato con le sue ricerche, che tutto l'Oriente e i paesi situati a Sud del mondo sono preda di un dispotismo spaventoso, le moderne monarchie dell'Europa continentale vi tendono inevitabilmente, le aristocrazie italiane settecentesche utilizzano gli stessi mezzi oppressivi dell'Impero turco-ottomano mentre il mirabile governo inglese, da lui tanto esaltato, è destinato a fallire come tutti i grandi Stati della storia a causa della tragica fragilità degli esseri umani, che mette a rischio la sopravvivenza stessa della libertà politica¹⁴⁹.

2.3 LA FORMA DEI SISTEMI POLITICI

Nell'analisi cottiana del primato della forma politica dei sistemi tracciata nell'*EL*, quale punto di vista ermeneutico cui si ispirano le altre forme di vita associata, occorre muovere da una premessa imprescindibile: sebbene il Nostro non conosca la distinzione moderna tra "forma-stato" e "forma-governo", il filosofo fiorentino la utilizza per cogliere in pieno il senso dei modelli istituzionali presi in considerazione dal bordolese, che nel suo testo sembra in ogni caso farvi riferimento implicito.

Le forme di Stato rintracciabili nell'*opus magnus* del Président sono sostanzialmente tre. Innanzitutto, egli menziona l'Impero a vocazione universale (che nell'*EL* resta assorbito nella nozione di governo dispotico, sia nell'esperienza orientale sia in quella russa antecedente alle riforme di Pietro il Grande), confinato nell'antichità con i suoi attributi di "grandezza" e "decadenza", rispetto al quale richiama come referente l'esempio di Roma, il più grande impero d'Occidente non ulteriormente imitabile poiché "*finit comme le Rhin, qui n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se perd dans l'Océan*"¹⁵⁰.

¹⁴⁹ D. Felice, *Introduzione a Montesquieu, cit.*, pag. 155-159.

¹⁵⁰ Montesquieu, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, XXIII, in Masson, I, 3, pag. 528. Per Montesquieu l'esperienza dell'Impero è perfettamente chiusa nell'antichità; In Europa sarà sostituito dal "governo gotico" di origine germanica, destinato a sfociare nello Stato-Nazione e nella sua forma di governo monarchica (EL, XI, 8, t. I, pag. 180-181). In età moderna, l'Impero resterà solo una forma di Stato ambiziosa, come sottolineato dal Nostro in uno scritto giovanile postumo del 1891, la *Monarchie universelle*, con riferimento alla vicenda del rapido declino dell'Impero spagnolo e ai limiti geopolitici della Francia.

All'estremo opposto dell'Impero il bordolese colloca la forma di Stato federativa, attraverso un rapido passaggio che nell'*Esprit des lois* investe tanto il mondo antico quanto l'era moderna, della quale tende a sottolineare l'instabilità quale tratto saliente del contesto storico di riferimento¹⁵¹. Nello spazio intermedio tra questi due estremi Montesquieu colloca lo Stato-nazione, sul quale il Nostro concentra la sua indagine più profonda in considerazione dell'enorme diffusione che si era imposta da alcuni secoli.

Alla categoria "forma di Stato" sono riconducibili nella prospettiva del Montesquieu anche le "forme di governo", che il Nostro colloca su piani paralleli distinguendo tra Repubblica, Monarchia e Dispotismo: "*esistono tre specie di governi, il repubblicano, il monarchico e il dispotico [...] il governo repubblicano è quello nel quale il popolo tutto, o almeno una parte di esso, detiene il potere supremo, il monarchico è quello nel quale uno solo governa, ma secondo leggi fisse stabilite, nel dispotico invece uno solo, senza né leggi né freni, trascina tutto dietro la sua volontà e i suoi capricci*"¹⁵².

Si tratta di una suddivisione classica della teoria politica, rivisitata dal Montesquieu in maniera personale attribuendole un senso nuovo e rivoluzionario. A ciascuna di esse viene fatto innanzitutto corrispondere un principio, inteso come una sorta di *ressort* (la molla) che assicura il funzionamento di un congegno¹⁵³, al quale assegna il duplice senso di fattore originario e di elemento costitutivo, che i governi devono mantenere se vogliono evitare degenerazioni in forme estreme. Il bordolese a questo riguardo distingue, nel Secondo e nel Terzo libro dell'*Esprit*, tra "natura" e "principio" dei governi enucleati, specificandone il significato con la seguente affermazione: "*fra la natura del governo e il suo principio esiste una differenza, nel senso che è la sua natura a farlo tale e il suo principio a farlo agire [...] l'una è la sua struttura particolare, l'altro le passioni umane che lo fanno muovere*"¹⁵⁴. Muovendo da questa premessa, tuttavia, il Cotta sottolinea che la natura del governo e il suo principio devono essere intesi come due facce della stessa medaglia, nel senso che la prima presuppone ma non assicura l'applicazione del secondo: "*questi sono i principi dei tre governi, il che non vuole affatto dire che in una Repubblica si sia virtuosi, ma che si dovrebbe esserlo [...] nemmeno prova che, in una data monarchia, regni l'onore, non certo Stato dispotico la paura, ma bensì che essi vi dovrebbero regnare, altrimenti il governo sarebbe imperfetto*"¹⁵⁵.

¹⁵¹ Cfr. *EL*, IX, 1-3; X, 6: t. I, pag. 142-144, 154-155. La forma di Stato federativa è segnalata nell'*EL* per l'antichità in Grecia e Licia, per l'età moderna in Olanda, in Svizzera e in Germania.

¹⁵² *EL*, I, 66.

¹⁵³ S. Cotta, *Il pensiero politico di Montesquieu*, cit., pag. 41-42.

¹⁵⁴ *EL*, I, 83.

¹⁵⁵ *Ivi*, I, 97.

Quanto alla Repubblica, essa si caratterizza per l'assenza della struttura tipica della monarchia, distinguendosi in due specie innanzitutto sulla base del numero di individui che gestisce il potere: la democrazia, rappresentata dalla Roma repubblicana e nella quale il popolo intero è sovrano, e l'aristocrazia, incarnata dalle famose repubbliche italiane (ad es. quella di Venezia tra il XIII e il XIV secolo), il cui tratto saliente consiste nel fatto che a governare è solo una parte della popolazione (gli ottimati).

Nella forma di governo repubblicano il potere è esercitato in conformità della legge ed il suo principio informatore e la virtù, in nome della quale i singoli agiscono in favore del bene comune rinunciando alle passioni individuali. Come sottolineato dal Cotta anche la Monarchia montesquieuiana, il cui principio naturale è l'onore che ispira le azioni più belle, presenta una duplice anima, che non rappresenta tuttavia una vera e propria contrapposizione. Quella che il filosofo fiorentino definisce "tradizionale" è caratterizzata nel Montesquieu da una divisione dei poteri di tipo gerarchico; così nel caso emblematico della monarchia francese, in cui il sovrano è il solo a governare nell'osservanza delle *lois du pays*, dei *pouvoirs intermédiaires* subordinati della nobiltà, dell'alto clero e delle *villes*¹⁵⁶ ed infine del *depot des lois*, incardinato nei Parlements giudiziari a garanzia del rispetto delle leggi e della legalità¹⁵⁷. A questo proposito il Montesquieu afferma che "*occorre anche un deposito delle leggi, il quale non può essere che nei corpi politici che annunciano le leggi quando vengono fatte e le richiamano alla memoria quando vengono dimenticate*"¹⁵⁸. Dalla monarchia tradizionale è promanata, come una sorta di deviazione, la monarchia assoluta e politicamente moderna propugnata dal cardinale Richelieu e da Luigi XIV, che costituisce in realtà fino alla Rivoluzione francese una minaccia e non una forma di governo pienamente consolidata.

La seconda forma di Monarchia alla quale si riferisce il Nostro è quella delineata dal sistema politico inglese prospettato da Locke nel *Second Treatise of Government* del 1690 e attuato dai Whigs, descritta dal Montesquieu nel capitolo dedicato alla Constitution d'Angleterre, referente più immediato della libertà politica assicurata dalla divisione dei poteri: "*quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo non esiste libertà*;

¹⁵⁶ I poteri intermedi rappresentano per il Montesquieu "i canali mediani attraverso i quali scorre il potere"; il più naturale è quello della nobiltà, che fa parte dell'essenza della monarchia poiché "senza monarca non esiste nobiltà e senza nobiltà non esiste monarca, altrimenti si ha un despota o uno stato popolare". *EL*, I, 77-88.

¹⁵⁷ Cotta sottolinea la parallela somiglianza istituzionale fra i sistemi tradizionali della monarchia francese e di quella inglese; in particolare ai tre *états* francesi corrispondono le due *House* dei Lords spirituali e quella dei Lords temporali, mentre alle *lois du pays* francesi corrisponde la *law of the land*.

¹⁵⁸ *EL*, I, 80

perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente [...] non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è più separato dal potere legislativo o da quello esecutivo [...] se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe il legislatore [...] se fosse unito al potere esecutivo il giudice potrebbe avere la forza di oppressore”¹⁵⁹.

Occorre precisare tuttavia che il filosofo illuminista, pur non nascondendo una propensione per la soluzione monarchica inglese, temperata dalla presenza del parlamento e della Costituzione, è tuttavia convinto che non si possa stabilire in maniera assoluta quale delle forme di governo illustrate sia la migliore, poiché la validità e la bontà di ciascuna di esse è relativa al popolo cui si applica. L'intento del Président non è dunque quello di tracciare un ordine preferenziale, ma piuttosto di ricercare le condizioni sociali, geografiche e giuridiche necessarie affinché ciascuna forma di governo, rispettando il principio che la caratterizza, possa svilupparsi e mantenersi.

Pertanto, la libertà politica non è un valore assoluto intrinseco alla natura di uno specifico sistema di governo, ma può essere perseguita indifferentemente da quello repubblicano e da quello monarchico: la democrazia e l'aristocrazia, egli sostiene, non sono Stati liberi *ex sé* poiché la libertà non può che consistere nel voler fare solo ciò che le leggi permettono. Montesquieu la considera una conquista di quei governi temperati nei quali non si verifichi abuso di potere, il quale ultimo deve limitare sé stesso per garantirla. Con la conseguenza che la libertà è irraggiungibile nella forma di governo dispotica, il cui principio strutturale, la paura, ne esclude l'affermazione. I sudditi obbediscono incondizionatamente ai dettami del despota indipendentemente dal loro contenuto, che pertanto può essere arbitrario: *“negli Stati dispotici il governo per natura sua reclama un'obbedienza estrema [...] la volontà del principe, una volta conosciuta, deve sortire il proprio effetto altrettanto infallibilmente di una palla gettata contro un'altra [...] l'uomo è una creatura che obbedisce a una creatura che vuole [...] è impossibile far presente i propri timori circa un avvenimento futuro, quanto cercare una scusa nei capricci della fortuna per un'impresa andata a male [...] agli uomini, come agli animali, non rimane che l'istinto, l'obbedienza il castigo”¹⁶⁰.*

È questa per il Nostro la distinzione fondamentale delle forme di governo elencate: da un lato quelle che definisce “moderate” e liberali, che possono essere indifferentemente monarchiche o repubblicane anche quando sono rivoluzionarie;

¹⁵⁹ *Ivi*, XI, 6.

¹⁶⁰ *EL*, III, 10.

dall'altro quelle dispotiche, né liberali né moderate perché non riescono a garantire quella libertà civile e politica che è la ragione ultima della convivenza umana, nonché metro per giudicarla¹⁶¹. Non c'è contraddizione, dunque, per il Nostro nell'apprezzare le repubbliche (soprattutto quelle classiche greche e romane) e al tempo stesso la monarchia francese precedente al sistema di Luigi XIV; ma soprattutto la sua impostazione gli consente di esaltare la monarchia inglese scaturita alla gloriosa rivoluzione del 1688.

Si tratta a ben vedere di regimi politici in vario modo assimilabili pur nella loro specificità, perché distanti dal dispotismo e dall'arbitrio monocratico di cui le *Roi Soleil* era stato in Francia rappresentante emblematico, regnando senza alcun limite né giuridico né sociale.

A proposito del dispotismo, occorre precisare che uno dei tratti caratteristici della tripartizione dei sistemi di governo montesquieuiana consiste nel considerarlo non come una *species* del *genus* monarchia¹⁶², ma elevandolo di dignità quale tipologia fondamentale di tale schematizzazione. Le ragioni di questa scissione, che tanto scandalizzò il Voltaire¹⁶³, sono sia di ordine pratico che di ordine teorico. Il bordolese non intendeva esclusivamente mostrare ai monarchi europei settecenteschi il pericolo della degenerazione, in una forma di governo opposta alla monarchia, delle politiche assolutistiche attuate, ma costruire una categoria da utilizzare per esaminare (per la prima volta in maniera particolareggiata) le realtà sociopolitiche extraeuropee, in particolare quelle asiatiche, fino ad ora lasciate ai margini della scienza politica.

Monarchia e Dispotismo vengono contrapposti dal Nostro, non solo in base al criterio descrittivo del *chi* governa (cioè del numero di individui che detengono il potere), ma anche ricorrendo a quello assiologico del *come* il potere viene esercitato. Sotto il primo profilo, infatti, entrambi sono classificabili come forme di governo monocratiche, rette cioè da un solo individuo; con l'applicazione del secondo criterio, invece, si distinguono per essere l'una caratterizzata dal fatto che il detentore del potere lo esercita sulla base di *lois fixes et établies*, l'altro per essere tale esercizio rimesso esclusivamente alla volontà e all'arbitrio dello stesso. Pertanto, sembra condivisibile l'opinione di chi, sostenuto anche dal Cotta, ritiene che il dispotismo del pensatore di La Brède corrisponde ad una condizione arbitraria di *anomia*, da intendersi come assenza di leggi e di limiti politico-sociali oggettivi (il riferimento è ai poteri intermedi della monarchia tradizionale, in particolare alla nobiltà)

¹⁶¹ C. Ocone, *Il liberismo senza teoria, Il liberismo pluralistico di Montesquieu*, cap. I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pag. 9-24.

¹⁶² In tal senso Aristotele, *Politica*, III, 14, 1285a-b; Machiavelli, *Il Principe*, IV; Bodin, *Les six livres de la République*, II, 2-4.

¹⁶³ D. Felice (a cura di), *Voltaire lettore e critico dell'Esprit des lois*, 2 tt., Pisa, Ets, 2005, t. 1, pag. 172-177 (online sul sito www.montesquieu.it).

che possano bilanciare l'arbitrio di chi governa¹⁶⁴. A sostituire *quelque chose de fixe* pari alle leggi, indispensabile in ogni società, interviene nella forma di governo dispotica la funzione moderatrice della religione, le cui leggi appartenendo ad un precetto superiore che sopperiscono all'assenza di quelle fondamentali valendo per tutti, in maniera da attribuire a tale regime carattere di relativa stabilità.

Resta il fatto che per il Montesquieu il dispotismo è un sistema di potere disumano, poiché non incontrando alcun limite riduce gli uomini ad animali. Pertanto, il liberismo è il regime più conforme allo spirito di umanità, lasciando all'individuo la capacità di agire in modo consapevole nel rispetto delle leggi, preservando la dignità umana con principi-guida quali virtù e onore. Sta qui, con buona probabilità, la sostanziale differenza con il liberismo classico e statocentrico di ispirazione hobbesiana, che ricorrendo alla *fictio* del contratto sociale stipulato fra il sovrano e i cittadini attribuisce ad un potere centrale forte il compito di tutelarli in cambio dell'obbedienza assoluta. Il bordolese, al contrario, può essere considerato il promotore di un liberismo di tipo pluralistico, poiché è convinto che la sovranità debba essere diffusa tra vari poteri: la sua teoria politica si basa, dunque, sulla lucida consapevolezza che il potere non deve mai concentrarsi nelle mani di un unico centro o addirittura di un'unica persona.

2.4 LA SEPARAZIONE DEI POTERI QUALE GARANZIA DI LIBERTÀ: EVOLUZIONE STORICA

La concettualizzazione della separazione dei poteri risponde, in qualsiasi delle sue innumerevoli declinazioni, ad una ratio unitaria: evitare che il potere sovrano, non frazionato, possa degenerare in autoritarismo o dispotismo, caratterizzati dalla sua concentrazione in un'unica persona o in un unico apparato non soggetti ad alcun limite. Sintetizzato nella Costituzione Americana del 1787, che fonda la struttura dello stato federale sulla più rigida applicazione di tale principio, esso trova la sua espressione più compiuta nell'articolo 16 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789,

¹⁶⁴ D. Felice, *L'Esprit des lois di Montesquieu: verso una fenomenologia invincibile del dispotismo universale*, cit., pag. 49.

portato della Rivoluzione francese, a norma del quale “*la società in cui non si è assicurata la garanzia dei diritti e neanche sancita la separazione dei poteri è priva di costituzione*”. La disposizione, che correla necessariamente ad un atto costitutivo l’attuazione concreta della separazione, deve considerarsi un elemento fondamentale della storia, scaturito dalle vicende traumatiche che interessarono nel 1789 il paese d’Oltralpe. Il principio fu successivamente applicato dalla Costituzione della Repubblica dell’anno III (1795), che stabilì una rigida divisione tra i poteri dello Stato, e ripreso dalle Costituzioni monarchiche succedutesi in Francia tra il 1814 e il 1830, ma anche dallo Statuto Albertino del 1848. Come noto, la genesi dell’idea di limitare il potere scindendolo in più organi viene concordemente attribuita al Barone di Montesquieu, grazie al quale sarebbe divenuto nel tempo un dogma irrinunciabile delle moderne democrazie. In realtà, il nucleo primordiale del liberalismo (non come movimento di pensiero strutturato ma) quale mero godimento pratico della libertà garantita dal principio in questione, affonda le sue radici nella Grecia antica, attraversando anche l’età medievale grazie al pluralismo politico e giuridico scaturito dal dissolvimento dell’Impero Romano¹⁶⁵. Conviene tracciare, in questa sede, le linee evolutive delle varie riflessioni di studiosi e pensatori che nel tempo sono stati accomunati dalla diffidenza verso organizzazioni politiche autoritarie, per comprenderne appieno il senso anche nella prospettiva del Cotta interprete delle principali teorie del Président. Già in età classica uno dei tòpoi della riflessione filosofica era costituito dalla possibile degenerazione autoritativa delle forme di governo teorizzate, che faceva propendere per un governo di tipo misto come l’unico capace di garantire l’equilibrio sociale. *Regimen mixtum* e separazione dei poteri si configurano da questo momento come tecniche dirette a contrastare ogni forma di concentrazione e unificazione del potere. In tal senso Platone (*Le Leggi*, III), che nel IV secolo a.C., soffermandosi sui pregi del primo, sviluppa l’idea di un equilibrio fra più centri di potere onde evitare i rischi connessi ad un sistema monocratico¹⁶⁶. Nello stesso periodo Aristotele, nella *Politica* (Libri II-IV), elabora il concetto di *politìa* per indicare un modello politico nel quale fa convergere i caratteri dell’oligarchia e della democrazia, separando i tre momenti fondamentali dell’attività statale (deliberativo, esecutivo e giudiziario) per garantirne la conservazione.

¹⁶⁵ E. Di Salvatore, *Appunti per uno studio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea*, in *Teoria del Diritto e dello Stato*, Aracne, settembre 2007, www.aracneeditrice.it; N. Matteucci, *Liberalismo*, in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, Torino, 1976, pag. 529 e ss.; P.P. Portinaro, *Profilo del liberalismo*, in appendice a B. Constant, *La libertà degli antichi, paragonata a quelli dei moderni*, Torino, 2001, pag. 39 e ss; P. Ridola, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in *I diritti costituzionali*, R. Nania e P. Ridola (a cura di), I, 2° ed., Torino, 2006, pag. 23 e ss.

In quest'ordine di idee anche lo storico Polibio, che nel progetto originario delle *Storie* si propone di indagare un fatto straordinario e inatteso: “*come, e grazie a quale genere di regime politico quasi tutto il mondo abitato sia stato assoggettato e sia caduto in nemmeno cinquantatré anni sotto il dominio unico dei Romani, cosa che non risulta essere mai avvenuta prima*”¹⁶⁷. La risposta a tale domanda viene da lui rintracciata nell'analisi della Costituzione romana, caratterizzata dalla partecipazione congiunta al potere di diversi organi, che gli offre l'occasione per esaltare questo tipo di governo nel quale nessun centro abilitato all'esercizio dello stesso eccede la propria competenza e prevale sugli altri, ma tutti cooperavano per realizzare quella situazione di equilibrio virtuosa, che avrebbe consentito a Roma di scrivere la Storia da protagonista¹⁶⁸.

Nel XIII secolo il giurista inglese Henry de Bracton introduce la distinzione tra *gubernaculum* e *iurisdictio*, che a quel tempo assume un significato diverso da quello odierno, limitandosi a separare il momento politico da quello giuridico nell'espletamento delle funzioni statuali. Bracton, infatti, scinde la potestà regia in potere supremo di governo, libero e insindacabile se non al cospetto di Dio, e amministrazione della giustizia, attività con la quale si producono e si applicano le norme con scelte vincolate alle leggi del regno¹⁶⁹. La bipartizione moderna tra potere legislativo ed esecutivo è anticipata in forma embrionale anche da Marsilio da Padova, precursore delle più audaci teorie dei tempi moderni¹⁷⁰. Nel suo *Defensor Pacis* il filosofo italiano distingue tra lo *ius condere*, la fase creativa del diritto, e lo *ius dicere*, la fase applicativa, con una priorità assiologica della prima sulla seconda in virtù del fatto che la funzione che oggi diremo legislativa spetta al popolo, mentre quella esecutiva viene collocata in capo ad organi elettivi¹⁷¹.

La prima compiuta elaborazione del concetto moderno della separazione dei poteri, in funzione di salvaguardia delle libertà e dei diritti dei cittadini, risale tuttavia a John Locke¹⁷², che distingue quattro funzioni fondamentali dello Stato (legislativa, esecutiva, politica estera, provvedimenti d'urgenza) ciascuna facente capo ad un preciso apparato (il Parlamento per la funzione legislativa, il Re per le restanti tre).

¹⁶⁷ Polibio, *Storie*, D. Masti (a cura di), BUR, Milano, 2001-2006, I, 5.

¹⁶⁸ *Ivi*, cap. 12-14.

¹⁶⁹ C.H. McIlwain, *Constitutionalism: ancient and modern*, New York, 1947, Venezia, 1956.

¹⁷⁰ F. Battaglia, *Modernità di Marsilio da Padova*, in N. Bobbio, A. Checchini (a cura di), Marsilio, *Defensor Pacis*, 1986, pag. 100.

¹⁷¹ C. Vasoli, *Papato e Impero nel tardo Medioevo: Dante, Marsilio, Ockham*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, UTET, Torino, 1983, vol. II, pag. 543 e ss.

¹⁷² J. Locke, *Due trattati sul governo*, Utet, Torino, 1948.

Per Locke la concentrazione di attribuzioni in un unico organo può preparare la strada alla tirannia, per evitare la quale i vari apparati devono potersi condizionare a vicenda, in modo da confrontarsi sulla base di uno schema di pesi e contrappesi. Appare in questa fase evidente il collegamento tra la forma politica e la diversa base sociale dei vari organi supremi statuali, per cui ciascun organo rappresenta una classe in concorrenza con gli altri, in uno sistema di reciproco bilanciamento deputato a garantire la composizione pacifica delle tensioni sociali. Sarà successivamente il Rousseau ad introdurre la formula della sovranità popolare, alla quale riconnette la titolarità della funzione principale del sistema statale, quella legislativa, cui viene contrapposta la funzione di esecuzione attribuita ad un governo eletto dal popolo sovrano¹⁷³.

Quanto al Montesquieu, il Nostro viene considerato uno dei più coerenti e rigorosi teorici del principio fondamentale del liberismo. Egli esalta i governi moderati, rispetto a quelli dispotici, proprio perché al loro interno il potere è diviso in differenti corpi o organi. Così nella monarchia inglese, che il bordolese tanto esalta, il sovrano rappresenta l'unità della nazione pur essendo sottoposto alle leggi fondamentali del regno, che ne circoscrivono la possibilità di agire in concreto frammentando il suo potere effettivo in una miriade di ordini sociali. Alla base del principio della separazione c'è un assunto squisitamente liberale, secondo il quale chi detiene il potere facilmente può abusarne se esso è smisurato o addirittura illimitato. L'esperienza dimostra, infatti, che l'essere umano per natura tende ad ampliare la propria sfera di influenza se non viene in qualche modo limitato, anche quando crede di agire a fin di bene: *“è un'esperienza eterna che ogni uomo, il quale ha in mano il potere, è portato ad abusarne, procedendo fino a quando non trova dei limiti [...] perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere”*¹⁷⁴.

Nel XIX secolo la riflessione sulla separazione dei poteri si sposta sul piano giuridico, come reazione agli eventi scaturiti dall'epoca napoleonica. Viene rivalutato il ruolo del re, in contrapposizione a quella del popolo; in particolare Benjamin Constant riconduce la funzione legislativa ad un Parlamento bicamerale, attribuendo al monarca una funzione neutra e indipendentemente da quella esecutiva assegnata al governo¹⁷⁵. Il cambiamento di prospettiva è più evidente nel pensiero di Hegel, per il quale i poteri sono articolazioni funzionali dello Stato, titolare di un monopolio della forza unitario¹⁷⁶;

¹⁷³ J.J. Rousseau, *Contratto sociale*, in *Scritti politici*, P. Alatri (a cura di), Utet, Torino, 1970; I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Utet, Torino, 1956.

¹⁷⁴ *EL*, cap. IV, libro XI.

¹⁷⁵ B. Constant, *Principi di politica*, Utet, Roma, 1970.

¹⁷⁶ F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, LTS, Bari, 1974.

ma soprattutto in quello di Laband, che nella fase di passaggio dalle teorie soggettive del XVIII secolo (per le quali vale l'equazione potere uguale ad organo) a quelle oggettive (che concepiscono il potere come sinonimo di funzione) conduce l'analisi della separazione dei poteri nella prospettiva, più formale che sostanziale, della natura degli atti provenienti da un dato organo¹⁷⁷.

Muovendo dal nuovo presupposto Georg Jellinek elabora l'idea della centralità della funzione amministrativa sulle altre, perché il governo deve essere considerato il primo momento di manifestazione dell'esistenza dello Stato¹⁷⁸. Sarà il Kelsen, riconducendo la funzione giurisdizionale nell'ambito di quella esecutiva, a superare la concezione formale-sostanziale di Laband e Jellinek: gli organi necessari di uno stato sono sostanzialmente due, l'uno esercente il potere legislativo (*legis latio*), l'altro quello esecutivo (*legis exsecutio*). Nella ricostruzione kelseniana, a differenza di quella di Marsilio da Padova, il potere legislativo prevale su quello esecutivo per un fondamento logico e non assiologico; infatti poiché è possibile applicare una regola solo se già posta, il momento della sua creazione precede la possibilità di una sua applicazione, con la conseguenza che non è il governo il primo momento di manifestazione del potere bensì l'organo legislativo¹⁷⁹.

La breve ricostruzione del principio della divisione dei poteri, ereditato come regola di fondo di ogni autentico Stato democratico, garante della libertà nello stato e dallo stato, ci permette di chiarire come esso ancora alla fine del XIX secolo si presentasse quale dogma ambiguo e misterioso, che merita un'ulteriore specificazione scaturente dal diverso significato che l'espressione ha assunto nelle varie elaborazioni teoriche.

- Come separazione-distinzione, è infatti pura constatazione del fenomeno per il quale le organizzazioni politiche hanno da tempo remoto coltivato l'idea di distribuire al loro interno il potere sovrano;
- come separazione-bilanciamento, è da intendersi quale tecnica finalizzata a distribuirlo in maniera che nessun organo possa prevalere definitivamente sugli altri.

Nella elaborazione montesquieuiana di tale principio, come vedremo, entrambe le accezioni vengono approfondite dal bordolese: i poteri, prima di tutto, devono essere teoricamente ripartiti e separati in legislativo, esecutivo e giudiziario; in secondo luogo, devono essere esercitati attraverso una pluralità di centri intermedi, perché più il potere è frazionato più uno Stato è sicuro della sua sopravvivenza;

¹⁷⁷ P. Laband, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, Mohr, Tubingen, 1911.

¹⁷⁸ G. Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin, 1929.

¹⁷⁹ H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, 5° ed., Giuffrè, Milano, 1967.

infine, la tecnica specifica per operare tale distribuzione deve essere quella di un bilanciamento e condizionamento reciproco, divenuta quintessenza del liberalismo. Il potere che non abusa di sé è indotto a essere tale da freni interni: è compito di una sapiente politica liberale porre limiti efficaci, tenendo conto della molteplicità e della diversità di interessi presenti nella società per trovare un punto di equilibrio accettabile, che apparentemente può apparire un compromesso ma che in realtà è semplice apertura alla mediazione.

2.5 LA SEPARAZIONE DEI POTERI IN MONTESQUIEU E LOCKE NELLA PROSPETTIVA DEL COTTA

Nella sua opera più grande, e per certi versi più ambigua, Montesquieu elabora il suo principio di divisione dei poteri articolandolo in due tesi strettamente correlate tra loro. La prima, di mera natura concettuale, può essere definita come quella della “distinzione” dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Si tratta, più specificamente, di una classificazione delle funzioni statali che permette di descrivere qualsiasi organizzazione politica nei termini di dette funzioni: la legislazione, o produzione libera di norme generali; l'esecuzione, o attuazione discrezionale di tali norme; la giurisdizione o applicazione vincolata di queste. Come teoria delle funzioni statali, la distinzione dei poteri operata dal Montesquieu presta il fianco solo a critiche conoscitive. Si pensi, ad esempio, alla classificazione delle funzioni operata dal Kelsen, che distingue fra creazione e applicazione del diritto, subordinando la seconda alla prima.

La seconda tesi riconducibile al principio di separazione dei poteri nella versione montesquieuiana dovrebbe essere invece definita “bilanciamento” delle già menzionate funzioni, distribuite fra organi che fanno da contraltare l'uno all'altro. Nell'intero capitolo sesto dell'*EL*, il bordolese abbraccia dunque l'idea del bilanciamento dei poteri distribuendo le funzioni statali (almeno le due funzioni specificamente politiche: legislazione ed esecuzione) secondo il criterio della non specializzazione degli organi: alla funzione legislativa, in particolare, concorrono infatti non solo gli organi legislativi (Camera alta e Camera bassa) ma anche l'organo esecutivo nella persona del monarca.

In questo modo Montesquieu non teorizza la separazione dei poteri in senso stretto, attraverso l'esercizio esclusivo delle rispettive funzioni da parte di organi specializzati, bensì il concorso nel loro esercizio da parte di organi non specializzati per costringere ciascuno di esso, che tenderebbe operando da solo ad accrescere la sua forza, ad esercitarla di concerto con gli altri. Per Montesquieu il giudiziario è l'unico potere per il quale vale il criterio tecnico della specializzazione delle funzioni, caratteristico della dottrina della separazione dei poteri in senso stretto: mentre gli organi legislativi ed esecutivi partecipano eccezionalmente alle funzioni giurisdizionali gli organi giudiziari non partecipano mai alle funzioni legislative ed esecutive. Ed è proprio con riferimento al ruolo del potere giudiziario che Sergio Cotta coglie la principale frattura tra la teoria della separazione del Montesquieu e quella di Locke, che si è cercato di sintetizzare nelle linee essenziali per evidenziarne la profonda originalità.

Il punto di riferimento del principio montesquieuiano della divisione dei poteri è il rapporto tra libertà politica e costituzione. Il Nostro muove come detto dal modello della mirabile costituzione inglese, propria di una "*nation qui a pour objet direct la liberté politique*", nella quale se i principi in essa contenuti "*sont bons, la liberté y paraîtra comme dans un miroir*"¹⁸⁰. In tutto il capitolo sesto del libro XI dell'*EL*, come efficacemente sottolineato dal Cotta, il paradigma della libertà politica derivate dalla costituzione sembra riprendere, salvo alcune varianti terminologiche a suo giudizio sostanziali, la tripartizione dei poteri prospettata da John Locke (l'altro principale teorico del liberismo politico moderno) nel *Second Treatise*, dal quale tuttavia il bordolese si discosta nel corso dell'esposizione del suo pensiero¹⁸¹. L'anomalia a giudizio del filosofo fiorentino è ricavabile dai due capoversi iniziali del noto capitolo, che egli analizza allo scopo di comprendere quale possa essere stata l'influenza di Locke sul Montesquieu; influenza che, come osservato da Robert Shackleton, probabilmente si sarebbe limitato a trarre dal primo un "*theoretical support per precedenti riflessioni sue proprie*"¹⁸².

Nei due capoversi analizzati dal Cotta il *Président*, a proposito del potere sovrano di uno Stato, afferma espressamente quanto segue: "*il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil*".

¹⁸⁰ *EL*, XI, 5, I, pag. 168.

¹⁸¹ A giudizio del Cotta, l'anomalia sarebbe contenuta nell'inizio del capitolo, e potrebbe venire considerata frutto del recupero di un brano degli scritti non pubblicati dal Montesquieu, in parte riutilizzati nell'*EN*. La fonte più probabile di questi capoversi iniziali sarebbe *Voyage en Angleterre*, il cui manoscritto sarebbe andato perso.

¹⁸² R. Shackleton, *cit.*, pag. 286-287.

Quanto ai titolari di detti poteri, il pensatore illuminista attribuisce quello legislativo al “principe o al magistrato supremo”, che “*fait des lois [...] et corrige ou abroge celles qui sont faites*”; l’esecutivo, che riguarda “*la paix ou la guerre et la sureté*”, viene invece assegnato allo Stato stesso; infine, il terzo potere, che si estrinseca nella punizione dei crimini e nella risoluzione delle controversie, è affidato alla *puissance de Juger*”¹⁸³. Da notare innanzitutto, sul piano lessicale, la differenza nella terminologia utilizzata, alla quale in realtà Montesquieu non si conforma sempre nel corso dell’opera ma che per il Cotta, avendo una funzione pratica sostanziale, non deve essere trascurata nell’analisi del passo. Il termine *pouvoir* si riferisce infatti ad una situazione di diritto, là dove invece la *puissance* designa una situazione di fatto. Si tratterebbe di un ulteriore tassello per la ricostruzione della teoria montesquieuiana, utile a dimostrare che il bordolese, consapevole dell’importanza fenomenologica della questione della separazione dei poteri, la risolve come ogni altra tematica anche dal punto di vista empirico.

Muovendo da questo presupposto e poiché apparentemente la concezione del Nostro sembra riprendere pedissequamente quella elaborata da Locke nel *Second Treatise*, Cotta indugia in un’analisi delle differenze più significative ricavabili dalle due. Lo scopo è quello di dimostrare che la ripartizione del Locke è in realtà triadica nella nomenclatura ma non nella sostanza perché, come si cercherà di chiarire, il filosofo inglese lascia il giudiziario fuori dal suo sistema di poteri, sminuendone anzi l’importanza rispetto al legislativo, da lui considerato supremo. In primo luogo, il filosofo fiorentino sottolinea dunque che, mentre il pensatore de La Brède elabora una rigida separazione fra legislativo ed esecutivo attribuendo nel secondo capoverso citato il primo potere al “principe o magistrato” supremo (una senato ad es.), Locke lo riserva ad un’assemblea affiancata dal tradizionale e legittimo intervento normativo del sovrano, sintetizzato nell’istituto della “prerogativa regia”, esercitabile esclusivamente nei casi in cui intervengano questioni attinenti al pubblico bene¹⁸⁴.

La constatazione porta il Cotta ad affermare che la tripartizione lockiana sia meno rigorosa rispetto a quella del Montesquieu; infatti, per il filosofo inglese i poteri legislativo ed esecutivo non sono separati sempre, per una questione di principio, ma secondo uno schema che fa pensare non ad una loro rigida scissione, alla quale Montesquieu resterà sempre rigorosamente fedele, quanto piuttosto ad una funzionale divisione dei compiti.

¹⁸³ *EL*, XI, 6, I, 168-169.

¹⁸⁴ J. Locke, *The Second Treatise of Government, cit.*, par. 143-148, pag. 382-384.

C'è dunque, nell'interpretazione del pensatore fiorentino, una ragione logico-semantiche che avvalorata la tesi per cui, nonostante l'equivoco scaturente dai due capoversi iniziali dell'*EL*, è sostanziale la lontananza tra le teorie dei due filosofi. Locke distingue infatti nominalmente il potere esecutivo da quello c.d. federativo (accomunati dal medesimo compito di far rispettare o eseguire quanto deciso dal potere legislativo) in base all'ambito, interno ed esterno, nel quale ciascuno dei due agisce¹⁸⁵. Tuttavia, trattandosi in entrambi i casi di attività della stessa tipologia e scaturenti dalla medesima fonte, risulta a suo giudizio vantaggioso che l'esercizio dei due poteri sia concentrato nelle medesime mani¹⁸⁶.

Nell'interpretazione cottiana, il secondo capoverso dell'*EL* dimostrerebbe che il Montesquieu in realtà condivide la distinzione lockiana nominale fra i due poteri ma non l'unificazione pratica in un unico organo. La separazione idealizzata dal bordonese è in buona sostanza più categorica, come si ricava a suo dire dall'uso di sintagmi diversi per valenza semantica, apparentemente insignificante, al quale va al contrario attribuito per il filosofo fiorentino un ruolo ben preciso. Il potere federativo lockiano nell'*EL* si fonde con quello esecutivo andando a costituire la *puissance exécutrice de l'État*, sia all'esterno che all'interno dello stesso¹⁸⁷. Viceversa, il potere esecutivo titolare della competenza per i casi sulle controversie interne ai privati diventa nel Montesquieu *pouvoir de juger*, ad indicare un terzo potere indipendente per origine e competenza da ogni altro.

Dalla ricostruzione del Cotta emerge, dunque, che il mutamento di formula (da *puissance exécutrice* a *puissance de juger*) è sintomatico dell'avvenuta differenziazione della teoria del bordonese rispetto a quella lockiana, del rigorismo di una separazione dei poteri che ricomprende nella triade il potere giudiziario, un'elaborazione tutta originale del Président. Le ragioni del disinteresse mostrato da Locke nel "giudicare" come potere e di conseguenza verso l'autorità dei giudici vanno ricercate nel contesto sociopolitico in cui si colloca il suo pensiero. Cotta sottolinea come, dall'epoca dei Tudor a quella dell'ultimo Stuart, i sovrani avevano cercato di indebolire la forza dei giudici ed il tradizionale sistema giuridico della *Common Law* avocandone a sé le più alte cariche, per rafforzare il proprio potere rispetto al Parlamento¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Per Locke il potere esecutivo è titolare dell'esecuzione delle leggi civili riguardanti la vita interna dello Stato, mentre il federativo provvede alla sicurezza e agli interessi all'esterno dello Stato.

¹⁸⁶ *Ivi*, par. 148, pag. 384.

¹⁸⁷ *EL*, XI, 6, t. I, pag. 169

¹⁸⁸ Cotta ricorda che Francesco Bacone, Gran Cancelliere del regno a quel tempo, chiamava utilizzando un'efficace metafora i giudici "leoni del trono". Suo oppositore era il famoso giurista Sir Edward Coke, sostenitore della supremazia della *Common Law* sia sulla Corona che sul Parlamento.

Come conseguenza di questa situazione storica Locke tende a sminuire, nella sua teoria sulla separazione dei poteri, l'autorità giurisdizionale a vantaggio di quella legislativa del Parlamento, i cui poteri sono ampliati nel senso della direzione politica che lo consacra potere supremo. La concezione del Montesquieu è a giudizio del Cotta sostanzialmente diversa, poiché la libertà politica è garantita da una rigorosa separazione dei poteri distribuiti in maniera non gerarchica ma rigorosamente paritetica. Tutti e tre i poteri sono per Montesquieu necessari nella loro diversità di competenze, prospettive e obiettivi e nessuno è di diritto superiore agli altri, tanto che per il Cotta sono metaforicamente raffigurabili con l'immagine di un triangolo equiangolo. La dialettica tra le tre *puissances* ha come obiettivo non il predominio di una sulle altre, ma la convergenza unitaria verso la libertà quale garanzia irrinunciabile.

2.6 TRA MONTESQUIEU E ROUSSEAU PER UNA PROSPETTIVA PIÙ AMPIA DEL TEMA POLITICO

Nella sua indagine circa i limiti che la politica pone a sé stessa per definire i confini dell'area sua propria, Sergio Cotta sembra ad un certo punto tradire Montesquieu per Rousseau, uno dei più significativi *hommes des lettres* dell'Illuminismo francese. Il filosofo svizzero, che si riferisce raramente al bordolese nei suoi scritti, ne è indubbiamente affascinato e non esita a sottoporre al vaglio della critica il pensiero, accogliendo o rigettando alcuni spunti montesquieuiani che utilizza in ogni caso per elaborare principi totalmente diversi¹⁸⁹. La scelta del Cotta di avvicinarsi al ginevrino viene letta dai suoi cultori come una specie di distacco netto;

¹⁸⁹ R. Derathé, *Montesquieu et Jean Jacques Rousseau*, Revue internationale de philosophie, a. IX (1955), n. 33-34, pag. 366-386; M. Augé, *Montesquieu, Rousseau et l'anthropologie politique*, Cahiers internationaux de sociologie, s. II, vol. XL (1966), pag. 17-42; M.A. Cattaneo, *Montesquieu, Rousseau e la Rivoluzione francese*, La Goliardica, Milano, 1967.

in realtà, come lo stesso Cotta precisa “*l'interesse per Rousseau fa parte di una più ampia esplorazione degli approcci moderni al tema politico [...] in qualche modo lo studio dei due grandi autori settecenteschi è servito, attraverso una sorta di implicito confronto, ad approfondire le mie riflessioni sulla politica e sui suoi problemi*”¹⁹⁰.

L'approccio cottiano al filosofo ginevrino scaturisce, inoltre, anche dall'esigenza di dare una risposta a quanti negli anni '60 e '70 del XX secolo avevano creduto di trovare nel democratico Rousseau uno dei loro principali esponenti, trascurando improvvisamente il grande contributo del liberale Montesquieu. Una discussione attenta dei suoi scritti consente al filosofo toscano di mettere in luce alcuni temi-chiave che avvicinano i due autori settecenteschi (ad es. il giudizio negativo sull'antropologia hobbesiana e l'idea del dispotismo), sottolineando allo stesso tempo il vicolo cieco nel quale si incardina il ragionamento del Rousseau rispetto al bordolese sui limiti della politica, quale strumento di risoluzione dei problemi fondamentali dell'uomo.

La posizione di Rousseau nei confronti della politica si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali che lo distaccano nettamente dal pensiero del Montesquieu, innanzitutto per quanto riguarda l'impostazione metodologica di fondo: se infatti per il bordolese lo studio della politica è essenzialmente diretto a comprenderla nel dispiegarsi delle sue leggi e sempre secondo una visione profondamente umana, per il ginevrino la sua conoscenza è orientata al fine pratico di trasformare il mondo instaurando una nuova società. Per la prima volta nella storia del pensiero appare con Rousseau una nuova dimensione della filosofia, da intendersi come rivoluzione, che ha come ideale l'*homo faber* e anticipa alcuni importanti sviluppi del secolo successivo¹⁹¹.

Mentre l'interesse preminente di Montesquieu per la politica non lo induce a disconoscere la rilevanza e l'autonomia di altre esperienze umane di tipo associativo (a cominciare dalla religione), con il ginevrino emerge invece quella che il Cotta chiama *primauté du politique*, il primato della dimensione politica da cui egli fa dipendere la risoluzione di buona parte dei problemi dell'uomo. La politica occupa un posto quantitativamente prevalente nell'opera complessiva del filosofo, ritornando costantemente in tutte le sue opere, sia pure con accentuazioni diverse. Sotto questo profilo Rousseau non si discosta sostanzialmente dal contesto storico in cui si colloca, poiché tutta la filosofia illuministica (ed in particolare quella francese)

¹⁹⁰S. Cotta, *Montesquieu e la libertà politica*, in D. Felice, (a cura di), *Leggere l'Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu*, cit., pag. 43 e ss.

¹⁹¹S. Cotta, *Filosofia e politica nell'opera di Rousseau*, in *De homine*, 3, 1964, pag. 293-310; S. Cotta, *Teoria religiosa e teoria politica in Rousseau*, in *Giornale di metafisica*, 19, 1965, pag. 1-21.

presenta la caratteristica di porla al centro delle sue speculazioni, pur confinandola al ruolo di ancilla delle teorie filosofiche generali, dalle quali trae le proprie regole. Con Rousseau, tuttavia, il pensiero filosofico acquista consapevolezza della propria insufficienza a risolvere i problemi dell'uomo e ne affida la soluzione alla politica, che acquista il primato su ogni altra forma di sapere. Egli parte dal presupposto per cui gli unici attori della vicenda terrena, Dio e l'uomo, sono buoni e innocenti; pertanto, la filosofia non può che teorizzare l'assenza del male se non vuol contraddire i soli principi certi. Responsabili del male morale sono a suo dire la cultura, la società e il progresso che per Rousseau fanno quasi tutt'uno, impedendo all'uomo di vedere chiaro in sé stesso e procurandogli opinioni fallaci: cultura e società, in altre parole, hanno distrutto l'equilibrio naturale del mondo, snaturando l'individuo con la loro implacabile azione corrosiva. La filosofia speculativa è dunque solo capace di comprendere il male, non di abolirlo, e deve cedere il passo alla filosofia come rivoluzione, cioè alla politica creatrice che dia vita ad una società costruita *ex novo*, basata non più sull'opinione ma sulla ragione ed in modo che nulla possa pregiudicarne le sorti¹⁹². Per Rousseau essendo la società del passato la fonte dello snaturamento e della corruzione dell'uomo dalla sua innocenza originale, a causa di un non ben precisato *funeste hasard*¹⁹³, “la salvezza deriva da un radicale cambiamento politico e dal prevalere di quella struttura statale contrassegnata dalla supremazia della volontà generale che, esaltando il grand tout benefico e ordinato, nega la dialettica delle opinioni”¹⁹⁴.

Il patto sociale per il filosofo ginevrino ha proprio la funzione di ristabilire con la società nuova una rinnovata innocenza, ispirata a principi diametralmente opposti a quelli che regnano nello stato di natura. Al posto dell'individualità e dell'indipendenza essa dovrà imporre l'unità del corpo sociale e la sottomissione alla legge; dovrà subordinare la volontà del singolo a una volontà generale che non ammette né eccezioni né varietà di opinioni. La società nuova si pone, dunque, come quel “gran tutto”, quella totalità di cui parleranno in seguito Hegel e Marx: solo in questo modo si può garantire l'inizio di una esperienza associativa completamente nuova. Diametralmente opposta la visione del Montesquieu dei rapporti tra società e politica, ciascuna delle quali come illustrato partecipa con il proprio meccanismo dialettico alla costruzione della libertà.

¹⁹² D. Felice, *Montesquieu e i suoi interpreti*, cit., pag. 901-906.

¹⁹³ Montesquieu, *I limiti della politica*, cit., pag. 235 e ss.

¹⁹⁴ D. Felice, *Montesquieu e i suoi interpreti*, cit., pag. 907.

Per entrambi gli autori il Cotta ha indagato anche il tema del rapporto tra religione e politica, facendone emergere tutte le differenze: se Montesquieu, dopo un'iniziale visione riduttiva della religione come *instrumentum regni*, gli ha riconosciuto significato e forza autonoma rispetto alla politica, soprattutto nell'ambito del dispotismo nel quale garantisce stabilità, ben diversa è la posizione di Rousseau che nel contratto sociale, la sua opera più importante, le attribuisce la salvezza temporale, morale e spirituale dell'uomo, arrivando ad una vera e propria divinizzazione dello Stato e riducendo il sentimento religioso ad una semplice funzione sociale. “Occorre però ricordare”, riferisce il Cotta, “che la centralità della politica non sarà l'ultima parola del filosofo ginevrino, il cui riduzionismo politico cede alla fine il passo ad una disillusione profonda e ad una riscoperta dell'interiorità nei confronti della sottomissione dell'individuo al dovere civico e all'opinione pubblica”¹⁹⁵.

¹⁹⁵ *Ivi*, 908.

CAPITOLO III

IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE ALLA PROVA DELLA MODERNITÀ

3.1 IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI TRA IL COSTITUZIONALISMO SETTECENTESCO E LO STATO LIBERALE DEL XIX SECOLO

Il principio della separazione dei poteri resta ancora oggi una delle questioni più dibattute delle moderne democrazie, all'interno delle quali si registra spesso un pericoloso avvicinamento tra legislativo ed esecutivo, a fronte di governi di coalizione che si arrogano il diritto di legiferare oltre i limiti costituzionalmente attribuiti alle Camere rappresentative. Allo stesso tempo, si avverte la necessità di salvaguardare nella sostanza l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli organi politici, affinché tali attributi non diventino mera proclamazione astratta non corrispondente alla realtà fattuale. Come contropartita, si parla spesso anche di "giudiziarizzazione della politica"¹⁹⁶, ad indicare la tendenza del potere giudiziario ad estendere i suoi confini di intervento nei confronti del legislativo e dell'esecutivo, come risposta alla debolezza di una politica poco reattiva alle istanze sociali¹⁹⁷. Tuttavia, la separazione dei poteri continua a costituire la pietra miliare incontestabile delle Costituzioni democratiche affermatesi nel tempo, che contengono regole dettate a presidiare la distribuzione dei compiti statali in funzione dell'equilibrio istituzionale perseguito, riassumibili come detto nelle due diverse tecniche della "separazione-bilanciamento" e della "separazione-specializzata"¹⁹⁸.

Ciò posto, c'è da chiedersi quale valenza assuma oggi, in entrambe le versioni, la tripartizione montesquieuiana tra legislativo, esecutivo e giudiziario, inidonea nella sua astrattezza a dare conto di tutte le interazioni fra gli organi della complessa società contemporanea; nella quale a fronte della possibile assegnazione ad un organo di attribuzioni tradizionalmente spettanti ad altri,

¹⁹⁶ C.N. Tate, T. Wallinder, *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, New York University Press, 1995.

¹⁹⁷ E. Hirsch Ballin, G. van der Schyff, M. Stremler, *Judicial Power: Safeguards and Limits in A Democratic Society*, in *European Yearbook of Constitutional Law*, 2019.

¹⁹⁸ Il modello della separazione-bilanciamento persegue l'equilibrio istituzionale attraverso una qualsiasi tecnica di frazionamento dei poteri, di cui garantisce l'indipendenza reciproca; quello della separazione, invece, prevede che l'equilibrio fra gli organi sovrani si realizzi esclusivamente attraverso la specializzazione funzionale, per cui il termine separazione assume la connotazione più rigida di incomunicabilità tra gli stessi. A. Vignudelli, *Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente*, *Rivista Diritto e Società*, vol. n. 4, ISSN 0391-7428- 4(2006), pag. 206.

è attestata l'emersione di nuovi poteri scaturiti dalle prassi governative e sconosciuti in passato. Per comprendere dunque quale significato riconoscere all'antico principio della separazione, come delineato dal barone di Montesquieu, è parso opportuno seguirne in questa sede lo sviluppo nel tempo, a partire dalla sua specificazione giuridica nell'ambito delle prime Costituzioni dell'era moderna. Messo in discussione dalle dittature che avrebbero insanguinato la storia successiva dell'Europa e degli altri continenti, tale principio costituì infatti l'obiettivo primario dell'ideologia del costituzionalismo, che muovendo dalle grandi correnti del pensiero politico-filosofico elaborate a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo si distaccò dall'ordine giuridico medievale, per collocarsi storicamente nell'epoca in cui un insieme di meccanismi di garanzia e di limitazione del potere avrebbe costituito il presupposto di una visione radicalmente nuova dell'assetto politico.

L'esigenza di delineare un governo fondato su un equilibrio stabile dei poteri aveva rappresentato la principale preoccupazione dei costituenti riuniti a Philadelphia nel 1787¹⁹⁹. Già nei documenti costituzionali adottati dalle colonie dopo la Dichiarazione di Indipendenza²⁰⁰, la dottrina della separazione aveva svolto un ruolo determinante, sebbene durante la stagione rivoluzionaria il richiamo a tale principio servì essenzialmente a ridimensionare le prerogative degli esecutivi e a giustificare il predominio legislativo, in ragione dell'opposizione dei governi coloniali e della prevalenza di concezioni democratiche radicali²⁰¹. Nelle discussioni sviluppatesi nella Convenzione di Philadelphia e nel successivo processo di ratifica del progetto costituzionale, il bilanciamento dei poteri assunse un peso consistente²⁰², che suggerì di abbandonare prospettive di separazione radicale a favore del modello moderato di matrice montesquieuiana. Ne scaturì la positivizzazione di un complesso sistema di *checks and balances* tra poteri indipendenti, titolari di strumenti funzionali al controllo reciproco²⁰³, che consentirono di raggiungere in breve tempo l'obiettivo prefissato e che costituiscono ancora oggi la forza vitale della Costituzione americana.

¹⁹⁹C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 268-269; M.J.C. Vile, *Constitutionalism and The Separation of Powers*, Oxford, Clarendon, Oxford University Press, 1967, pag. 119 e ss.

²⁰⁰ In tal senso, Sez. 5 della Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776; Sez. 4 della Dichiarazione dei diritti del North Carolina del 1776; art. VI della Dichiarazione dei diritti del Maryland del 1776; art. 1 della Costituzione della Georgia del 1777.

²⁰¹ E.S. Corwin, *The progress of Constitutional Theory*, in *American Historical Review*, n. 3, 1925, pag. 514-518.

²⁰² M. D'Addio, G. Negri (a cura di), *Il Federalista*, n. 47-51, Il Mulino, Bologna, 1980, pag. 369 e ss.

²⁰³ M.J.C. Vile, *op. cit.*, pag. 157-160.

Nel vecchio continente il pensiero politico illuministico, allo scopo di individuare i tratti salienti di un regime che non avesse carattere dispotico (chiaramente contrapposto all'autorità assoluta dell'*Ancien régime* prerivoluzionaria) elaborò la scissione delle due componenti essenziali e complementari dell'idea di separazione dei poteri, quella della specializzazione e quella dell'indipendenza. Con il primo termine, si volle indicare l'incompetenza di coloro cui erano affidati compiti rientranti in una delle tre funzioni delineate di occuparsi anche delle altre; con il secondo, invece, fu espresso il corollario per il quale l'organo affidatario di ciascuna funzione non poteva subire ingerenze dagli altri, circostanza relativamente alla quale pare più appropriato parlare di potere in senso proprio. Non va dimenticato che già in Inghilterra, da oltre un secolo, si erano affermati un regime di monarchia limitata, una rappresentanza parlamentare su base non cetuale ed un procedimento legislativo formalizzato, assunti dal Montesquieu come paradigma di una concezione della divisione dei poteri fondata sull'equilibrio e sulla moderazione quali argini ai rischi del dispotismo²⁰⁴.

A giudizio del bordolese, ma più esplicitamente nella concezione di William Blackstone che applicherà le riflessioni del Nostro alla Gran Bretagna, i tre poteri non erano che il riflesso delle forze sociali e culturali della monarchia, dell'aristocrazia e dal ceto borghese. Da questo punto di vista, è possibile affermare che il principio della separazione non coincide con la mera descrizione della struttura delle funzioni statali ma riflette una situazione in cui i poteri sovrani, già in qualche modo autonomi, sono organizzati in maniera da assicurare un bilanciamento capace di tutelare dall'esercizio arbitrario scaturente dalla concentrazione in un unico centro. È incontrovertibile, dunque, che alle prime elaborazioni di tale principio non sono riconducibili categorie contemporanee estranee ad un contesto completamente diverso, nel quale la separazione dei poteri appare semplice sinonimo di “*organisation dans laquelle les fonctions ne sont pas confondues entre les mains d'une seule autorite*”²⁰⁵.

C'è da chiedersi a questo punto se il menzionato articolo 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, che riconnette il principio in questione alla stessa definizione di Costituzione, sia scaturito da una precisa consapevolezza dei Padri Costituenti in proposito,

²⁰⁴ M. Galizia, *Caratteri del regime parlamentare inglese del Settecento*, in Studi in memoria di C. Esposito, IV, Padova, 1974, pag. 2371 e ss.

²⁰⁵ M. Troper, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1972; G. Bognetti, *La divisione dei poteri*, Giuffrè, Milano, 2001; Sanctis, 1996, pag. 60; R. Carre de Malberg, *La théorie de Montesquieu sur les trois pouvoirs*, in *Contribution a la théorie générale de l'État*, t. II, Sirey, Paris, 1920, pag. 34.

o non sia leggibile quale riflesso del dibattito (svoltosi nei lavori assembleari che precedettero l'approvazione della Carta fondamentale del 1791) sul nesso inscindibile tra separazione dei poteri e libertà politica, alla maniera del Montesquieu²⁰⁶.

Il 9 luglio del 1789 Joseph Mounier, componente del Comitato dei Trenta incaricato di elaborare una Carta Costituzionale come risposta ai tragici eventi rivoluzionari, dopo averne precisato il significato, nel senso di ordine costituito dalla volontà del popolo non basato sulla forza, affermava nella sua relazione in Assemblea: *“nous n'avons pas une constitution, puisque tous les pouvoirs sont confondus, puisqu'aucune limite n'est tracee. On n'a pas meme separe le pouvoir judiciaire du pouvoir legislatif. L'autorite est eparse; ses diverses parties sont toujours en contradiction; et dans leur choc perpetuel, les droit des citoyens obscurs sont trahis [...] l'etablissement de l'autorite royale su suffit pas son doute pour creer une constitution: si cette autorite n'a point de bornes elle est necessairement arbitraire, et rien n'est plus directement oppose a une constitution que le pouvoir despotique”*²⁰⁷. Sulla base di questi presupposti a suo giudizio incontrovertibili, all'articolo 9 del progetto presentato dal giurista fu inserito l'inciso in base al quale *“pour prevenir le despotisme et assurer l'empire de la loi, les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire doivent etre distincts, et ne peuvent etre reunis”*²⁰⁸.

In tutti i dibattiti che si tennero in seno alle Assemblee tra il 1789 e il 1795, luogo di forte e innovativa progettualità istituzionale, l'analisi dei Padri Costituenti sul principio della divisione attinse non solo agli esempi classici delle civiltà di Atene, Sparta e Roma, ma anche all'esperienza inglese di Carlo I e del Lungo Parlamento, fino ad un confronto con i governi orientali, con l'obiettivo di trarne possibili contributi per la riforma in atto. Dai verbali conservati negli Archivi Storici francesi, emergono riflessioni propriamente teorico-filosofiche di critica ai regimi dispotici e alla tirannide, che connotano anche i discorsi di quella fazione che propendeva per la conservazione della monarchica tradizionale, sia pure temperata nella forma originaria dalla portata innovatrice della rivoluzione per evitare il rischio di dispotismi²⁰⁹.

²⁰⁶ R. Martucci, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Il Mulino, Bologna, 2001.

²⁰⁷ *Archives Parlementaires de 1787 a 1860. Recueil complet des debats legislatif et politiques des chambres francaises*, imprime pae ordre de l'assemblee nationale sous la direction de M.J. Mavidal et de MM.E. Laurent, premiere serie (1789 a 1799), t. VIII a XXXII, Paris, Libraire administrative de paul Dupont, 1875-1888, s. I, vol. VIII, pag. 214.

²⁰⁸ *Ivi*, pag. 289.

²⁰⁹ B. Consarelli, *La Rivoluzione francese: dall'evento storico alla sua trasfigurazione simbolica*, in *Immagine, Segno-Parola, Processi di trasformazione*, Atti del Secondo Colloquio Internazionale Testo e Contesto, Macerata 23-26 ottobre 1996, a cura di H.G. Griining, Giuffrè, Milano, 1999.

L'indagine sul principio in questione viene condotta, inoltre, rifacendosi alle categorie concettuali elaborate dai pensatori del periodo dei Lumi, non sempre citati in modo espresso ma sempre invocati nella trattazione delle problematiche fondamentali. Ne scaturisce un contrasto ideologico di natura dialettica, i cui protagonisti sono, da un lato, i sostenitori di un modello monarchico temperato, dall'altro gli esponenti più riformatori che propendono per una rottura più drastica con il passato, invocando in maniera non sempre pertinente il pensiero di Rousseau e di Montesquieu. In questo percorso evolutivo, l'esigenza di porre un freno all'assolutismo viene affidata non all'equilibrio dei poteri tipico della tradizione inglese, ma ad una sovranità indivisibile e a carattere supremo, in un certo qual modo simile a quella che si era voluta abbattere. Con la rivoluzione lo spettro della monarchia dispotica era stato scardinato; il potere del sovrano aveva perso il carattere sacrale di un'investitura che non incontrava limiti terreni, ma i primi tentativi di legittimare un nuovo assetto costituzionale che fosse garanzia di libertà politica muoveva ancora dall'idea di un potere statale unico ed indivisibile, che si ramificava in più organi per suo stesso volere, mostrando elementi di continuità con le tendenze accentratrici dell'assolutismo che aveva caratterizzato buona parte del Settecento²¹⁰.

Il passaggio al secolo XIX vede il liberalismo rielaborare i temi fondamentali del costituzionalismo moderno in funzione della massima espansione delle libertà borghesi e della protezione della sfera privata, posta al riparo da ingerenze statali non necessarie. Anche il principio di separazione dei poteri, generalmente attribuito a questa forma di stato come elemento essenziale, va letto come presupposto della costruzione di uno sistema che, dal punto di vista economico, deve garantire la libera concorrenza del mercato, che lasciato all'iniziativa privata è perfettamente in grado di auto-regolarsi. La sua unica funzione è quella di predisporre un certo numero di servizi essenziali e un complesso di norme prescrittive di condotta lecita, che devono assicurare stabilmente “*le condizioni tecnico-giuridiche della costituzione economica di base*”²¹¹. Dal punto di vista costituzionale, invece, lo Stato liberale ha una struttura che, per salvaguardare le prerogative dell'individuo e la sua sfera di libertà, si prefigge di limitare incisivamente il potere pubblico, nel quale le funzioni non possono essere confuse nelle mani di un unico soggetto ma devono essere esercitate da organi indipendenti.

²¹⁰ P. Viola, *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese*, Torino, 1989, pag. 44 e ss.; F. Furet, *Critica della Rivoluzione francese*, Bari-Roma, 1989, pag. 6 e ss.

²¹¹ J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, 8° ed., Roma-Bari, 2001, pag. 99 e ss.; F.A. V. Hayek, *Liberalismo*, trad. G. Minotti, Rubbettino Editore, 2012, pag. 989-992.

È importante precisare che nell’inserire il principio della separazione nelle loro Carte costituzionali, gli stati liberali ottocenteschi richiamarono la grande lezione del Montesquieu, ma soprattutto l’elaborazione di altre teorie formulate in proposito, in particolare quella scaturita dalla prospettiva di Immanuel Kant. Nella sua *Metafisica dei costumi* il filosofo prussiano afferma che “ogni Stato contiene in sé tre poteri: il potere sovrano, che risiede nella persona del legislatore; il potere esecutivo, che risiede nella persona che governa conformemente alla legge; il potere giudiziario che risiede nella persona del giudice [...] somigliano alle tre proposizioni di un sillogismo pratico [...] alla proposizione maggiore corrisponde il potere che contiene la legge della volontà, alla minore quello che contiene il comando di comportarsi secondo la legge, alla conclusione corrisponde la sentenza, che decide che cosa è diritto nel caso in cui si tratta”²¹². Qualificata come repubblicana la Costituzione che sancisce i principi di libertà, di uguaglianza e di indipendenza, Kant la contrappone radicalmente a quella dispotica sostenendo innanzitutto che in essa il vero potere sovrano è il legislativo, al quale l’esecutivo è sottomesso²¹³.

Diversamente dal Montesquieu, a giudizio del quale ogni regime può configurarsi come moderato a patto che “*il potere arresti il potere*”, per Kant l’unico sistema capace di opporsi all’assolutismo è dunque quello repubblicano, un governo rappresentativo organizzato intorno alla separazione dei poteri che ponga al suo centro la legge come strumento di tutela di libertà e diritti. È a questa concezione che molte delle Costituzioni ottocentesche si ispirarono realmente; tale circostanza consente di affermare che lo stato liberale è uno “stato di diritto” che garantisce la libertà per mezzo dell’elemento formale della legge, coscrivendo cioè il potere con un sistema di norme, generali ed astratte, e non attraverso l’equilibrio spontaneo tra poteri esistenti e naturalmente autonomi. Vedremo come l’espressione “stato di diritto” sarà utilizzata nell’ambito del costituzionalismo novecentesco, preoccupato di attribuire nuovo senso al principio della divisione e al rispetto della legalità, in un contesto politico-culturale completamente mutato caratterizzato dall’emersione dei nuovi diritti sociali.

²¹² I. Kant, *La metafisica dei costumi*, Parte I, *La dottrina del diritto*, 2^a ed., Torino, pag. 145 e ss.

²¹³ I. Kant, *Per la pace perpetua*, 8^a ed., Milano, 2002, pag. 54 e ss.

3.1.1 LA DIVISIONE DEI POTERI NELLO STATUTO ALBERTINO

Verso la metà dell'Ottocento appare generalmente condivisa l'idea che la Rivoluzione francese, con i suoi principi di uguaglianza e libertà, abbia dato avvio ad una nuova era definita contemporanea, che portava a compimento quella moderna identificando per la prima volta lo Stato con la Nazione, intesa come una comunità di individui legati da identità storico-culturale, chiamati a concorrere al disegno progressista dell'espansione dei diritti. Quella d'Oltralpe era stata, in realtà, prevalentemente la rivoluzione della classe borghese e in quanto tale, come detto, aveva esercitato la sua influenza sul costituzionalismo liberale europeo di fine '700. Il regime napoleonico, pur caratterizzato da una tendenza all'accentramento e all'autoritarismo, non aveva fatto altro che razionalizzare “*il primato della borghesia nella società [...] predisponendo un'organizzazione amministrativa efficiente e funzionale a tale scopo*” che avrebbe favorito il dilagare degli ideali propugnati da detta classe in tutto il Vecchio Continente, nonostante il tentativo di restaurare l'antico ordine operato dal Congresso di Vienna²¹⁴.

Dopo la caduta di Napoleone, tale Congresso si era proposto di ricostituire la situazione precedente al 1789, invocando i due principi di legittimità e di equilibrio; alla luce dei quali furono richiamati sui troni europei i legittimi sovrani assoluti deposti dalla rivoluzione e dalla politica espansionistica del Generale francese, a patto che nessuna grande potenza avesse tentato di imporre il proprio dominio a danno degli altri Stati. Anche in Italia, che in questo periodo si trova sottoposta (direttamente o indirettamente) al controllo dell'Austria con l'unica eccezione del Regno di Sardegna, soffia il vento della Restaurazione che, nonostante la rigida applicazione dei principi menzionati, è destinata a fallire a causa del diffondersi del sentimento nazionalista e degli ideali rivoluzionari che avevano attecchito soprattutto nel ceto borghese. Il ritorno allo *status quo ante* pertanto risultava impossibile, perché nulla era più come prima: una distanza incolmabile si era creata tra il potere legittimo dei sovrani ricondotti sul trono e la società civile, ormai ostile a qualsiasi visione assolutistica dello Stato²¹⁵. Non era pensabile che quella borghesia, alla quale le costituzioni giacobine prima e gli statuti napoleonici poi avevano assegnato un ruolo egemone sulla vita pubblica, potesse accettare funzioni subalterne nell'ambito di un assetto politico affine all'assolutismo dell'*ancien régime* spazzato via dalle vicende rivoluzionarie²¹⁶.

²¹⁴C. Ghisalberti, *Dall'antico Regime al 1848. Le origini dell'Italia moderna*, 6^a ed., Roma-Bari, 1999, pag. 50 e ss.

²¹⁵ M. Matteucci, *op. cit.*, pag. 264.

²¹⁶ P. Biscaretti Di Ruffia, *Statuto Albertino*, in *Enciclopedia di Diritto*, XLIII, Milano, 1990, pag. 981 e ss.

Nella penisola italiana, il tentativo iniziale di instaurare una monarchia amministrativa per coinvolgere la borghesia nella gestione di un potere di tipo tecnico è destinata a naufragare, aprendo la strada all'esperienza della monarchia costituzionale e a quella successiva di tipo parlamentare. Solo muovendo da questo preciso contesto storico è possibile comprendere il contributo del sistema di organizzazione del potere adottato da Carlo Alberto di Savoia con la Carta costituzionale ottrita del 1848, estesa a tutto il Regno italiano al momento della sua riduzione ad unità del 1861.

L'Italia non ancora unita vive in quel periodo un profondo fermento; quando a Torino Ferdinando II di Borbone, sotto la pressione popolare, concede la Costituzione, la stessa richiesta viene avanzata a Carlo Alberto, che inevitabilmente il 4 marzo del 1848 promulga “*la legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia*”, denominata Statuto, che rappresenta il punto di raccordo e di sviluppo tra il proto-costituzionalismo di fine '700 e il costituzionalismo maturo della seconda metà del XIX secolo.²¹⁷ La monarchia sabauda, che fino ad ora era stata caratterizzata dall'accentramento del potere nelle mani del re, si trasforma in questo modo in monarchia costituzionale, sancendo contro l'assolutismo del passato il principio della divisione dei poteri tra più organi, che conclude il processo della prima esperienza costituzionale italiana caratterizzata dall'affermarsi dei principi liberali²¹⁸. Nella seduta del governo dell'8 febbraio 1848 viene emanato un Proclama nel quale si fa espresso riferimento a “*uno Statuto fondamentale per stabilire nei nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo*”, decretando a giudizio di Arangio-Ruiz la natura parlamentare che di fatto avrebbe dovuto necessariamente avere l'ordinamento riformato²¹⁹.

La pubblicazione del Proclama veniva incontro alle pressanti richieste del movimento liberale piemontese, costituendo una sorta di patto con il quale il Consiglio di Conferenza incaricato della stesura garantiva i principi fondamentali che avrebbero ispirato la nuova Costituzione, a patto che la classe dirigente rinunciava alla mobilitazione di piazza.

²¹⁷ Determinante fu l'intervento del ministro degli interni Giacinto Borelli che nella riunione del 3 febbraio, dopo essersi richiamato alla superiore virtù di quel regime assolutista-moderato al quale egli e gli altri ministri sentivano di appartenere, fece notare a Carlo Alberto che la domanda per l'ottenimento della di una “forma rappresentativa di governo” era così forte che solo una risposta positiva avrebbe potuto evitare una crisi. Ciò è sintomatico del fatto che nel Regno di Sardegna si era già venuto a costituire un sistema di responsabilità ministeriale per la quale i ministri sentivano il dovere politico di coprire la Corona, sostanzialmente inabile a governare da sola, indipendentemente o contro il parere del suo governo. F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto Albertino, Verbali del Consiglio di Conferenza*, Utet, Torino, 1909.

²¹⁸ Si può considerare espressione di una precisa volontà di riforma costituzionale, anche se episodica, provinciale e non coordinata, un copioso materiale risalente già al periodo napoleonico: raccolte di bandi, editti, proclami, semplici dissertazioni sulle forme di governo più convenienti per l'Italia e persino progetti rivoluzionari provvisori.

²¹⁹G. Arangio-Ruiz, *Storia costituzionale del Regno d'Italia*, Le Monnier, Firenze, 1898.

Il *corpus* del testo, costituito da un totale di ottantaquattro articoli, fu redatto nell'ambito di pochissime riunioni di tale Consiglio e con il solo ausilio delle Carte fondamentali francesi e belga rispettivamente del 1814, del 1830 e del 1831, entrando in vigore l'8 maggio del 1848 nel giorno fissato per la prima riunione delle due Camere. Nonostante la scarsa efficacia definitoria delle singole disposizioni e una certa timidezza lessicale, dovuta con buona probabilità alla scelta di redattori inesperti preoccupati di concedere il meno possibile ai sudditi (affidandone il contenuto sostanziale al concreto andamento della storia futura), è possibile affermare che lo Statuto carloalbertino si configura come una vera Costituzione liberale, che avrebbe consentito al neonato Stato italiano di mettersi al passo con le democrazie dell'epoca²²⁰.

Nel suo impianto strutturale, la Corona rappresenta il punto focale attorno a cui ruotano tutte le altre istituzioni. Il Re è il Capo dello Stato e la sua persona, dichiarata sacra e inviolabile (art. 4), è l'unica depositaria della funzione esecutiva, che egli esercita avvalendosi di collaboratori di fiducia nei confronti dei quali viene riaffermato il rapporto esclusivo di responsabilità (art. 5). Il potere legislativo fa registrare le maggiori innovazioni ed è affidato collettivamente al Sovrano (che costituisce da questo punto di vista una sorta di terzo ramo del Parlamento) e alle due Camere: quella del Senato, i cui membri sono di nomina regia, e quella dei Deputati, eletta con un sistema di suffragio limitato ai ceti più abbienti (art. 3). La funzione giurisdizionale, infine, alla quale lo Statuto non si riferisce espressamente, è assegnata a giudici, nominati dal sovrano in qualità di capo della Magistratura. A questo proposito, occorre precisare che un'attenta lettura delle disposizioni statuarie relative all'ordine giudiziario dimostra che i redattori del testo erano consapevoli del ruolo di quest'organo; troviamo sanciti, infatti, i principi della inamovibilità dei giudici (dopo tre anni di esercizio), della riserva assoluta di legge in materia di organizzazione giudiziaria nonché il riconoscimento del giudice naturale precostituito per legge, pur ribadendo che si tratta di funzionari sottoposti al potere esecutivo sotto il profilo della nomina e degli sviluppi di carriera.

Appare dunque evidente che, almeno nella prospettiva della corrente più conservatrice che collaborò alla stesura dello Statuto, il principio della separazione dei poteri doveva essere applicato in maniera da svolgere una funzione garantista non soltanto nei confronti delle libertà individuali, estendendo la sua essenziale funzione anche rispetto la forma di governo, per impedire la prevaricazione di un potere ai danni degli altri e costringere ognuno di essi a svolgere responsabilmente le funzioni attribuitegli dalla Costituzione.

²²⁰ G. Rebuffa, *Lo Statuto Albertino*, Il Mulino, Bologna, 2003, pag. 14.

L'idea sviluppata dalla dottrina ottocentesca è che la divisione dei poteri deve essere intesa in maniera molto più forte, per cui ogni funzione va esercitata da organi specializzati e assolutamente indipendenti.

Le innumerevoli prerogative regie conservate nello Statuto [in particolare il potere di “dissoluzione” delle camere (art. 9), quello di nomina dei ministri (art. 65) ma soprattutto la sanzione regia delle leggi (art. 3 e 56)] escludono che al momento si possa parlare di istituzioni improntate ad un autentico principio democratico. Quanto al potere di sanzione, sarà ad esempio giustificato di lì a poco affermando che *“il re meglio rappresentando l'interesse generale a fronte dei partiti che si disputano il potere”* mantiene *“un diritto di vera e propria approvazione”* delle proposte governative”, potendo rifiutare gli atti contrari alla Costituzione e alle leggi e rigettare le proposte che *“a lui parevano contrarie al bene pubblico”*²²¹. Il monarca, dunque, è conservato al vertice dei tre poteri fondamentali dello Stato, risultando titolare di attribuzioni affatto formali; in particolare nelle intenzioni dei redattori la sanzione delle leggi (nonché la facoltà di nomina e revoca dei ministri) sembrano conferirgli quella che oggi chiamiamo funzione di “indirizzo politico”, che nell'odierno contesto costituzionale di stampo democratico il Capo dello Stato deve limitarsi a garantire.

Lo Statuto Albertino, nel quale il Monarca è il solo organo le cui attribuzioni sono più dettagliatamente (e imperfettamente) delineate, non chiarisce tra l'altro il modo di ricomporre i rapporti tra esecutivo e legislativo né quelli tra il Monarca e i suoi ministri, questi ultimi più formali che sostanziali, poiché in caso di insorgenza sarebbe stato sufficiente a dirimerli il potere di revoca (art. 65). La lacuna, dovuta anche ad una elaborazione affrettata, non è imputabile esclusivamente all'intenzione del Consiglio di Conferenza di realizzare un modello “monarchico costituzionale puro”, caratterizzato dall'applicazione di un principio di separazione dei poteri assoluto.

Emerge infatti, dalla lettura dei verbali delle sedute dell'organo, una chiara volontà di buona parte dei redattori in tal senso: in mancanza di schemi costituzionali consolidati, preferiscono adottare un testo moderato che esprime un sistema di governo approssimativo, la cui funzionalità concreta è lasciata *“più alla capacità e alla fortuna degli uomini che alla razionalità e alla logica del sistema”*²²². Il principio montesquieuiano viene applicato conservando al monarca ampi poteri rispetto agli altri organi costituzionali, intaccandone solo limitatamente la preminenza propria delle monarchie assolute.

²²¹ L. Palma, *Corso di diritto costituzionale*, Pellas, Firenze, 1883, pag. 547.

²²² G.G. Stendardi, *Statuto del Regno*, in Nuoviss, Digesto, vol. XVIII, pag. 420 e ss.

Tuttavia, alcune incongruenze, come il mantenimento in Costituzione dell'inviolabilità della persona del re (principio di garanzia dell'istituzione monarchica tendente ad escludere la sua responsabilità giuridico-politica) avrebbero prodotto nel tempo conseguenze contrarie allo spirito di fondo, delegittimando di fatto il sovrano di poteri che diverranno sempre più formali per essere rivendicati come legittimi dal governo ma soprattutto dal Parlamento. Le lacune e le contraddizioni dello Statuto carloalbertino, in altre parole, se da un lato favoriscono i molti tentativi della Corona di riconquistare le tradizionali prerogative del passato, dall'altro contribuiscono alla naturale evoluzione della monarchia costituzionale in un sistema nel quale l'organo rappresentativo della sovranità popolare svolge un ruolo assolutamente privilegiato rispetto alle altre istituzioni.

Le scarse disposizioni statutarie sugli strumenti di composizione dei rapporti tra gli organi dello Stato, avrebbe potuto lasciar supporre la costruzione di un sistema di governo analogo a quello propugnato dal Montesquieu, nel quale l'assegnazione del potere legislativo alle due Camere e al re e dell'esecutivo al re e ai suoi ministri prefigurasse la ricerca di un possibile e necessario equilibrio, come si evince dalle discussioni tenutasi in seno al Consiglio di Conferenza il 3 e il 7 febbraio 1848: "quali che siano gli inconvenienti della tripla divisione dei poteri, questa forma ha però il grande vantaggio di stabilire tra essi un equilibrio, di prestare forza all'ordine pubblico di aiutare il governo con i suoi lumi e con la sua saggezza [...] non è condivisibile l'opinione di coloro che pensano che i governi possano costituirsi come una famiglia [...] nella famiglia c'è il potere paterno che regola tutte le cose, nei governi misti al contrario c'è il bilanciamento dei poteri che regola la cosa pubblica"²²³. In realtà, la prassi fu alimentata dalle lacune contenute nel testo costituzionale, andando fin da subito nel senso di una monarchia tendenzialmente parlamentare, facendo pendere l'ago della bilancia a favore della preminenza del potere della legge e della Camera dei deputati nel contesto degli organi costituzionali.

²²³ L. Ciaurro (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, 1996, pag. 113-134.

3.2 LA TEORIA DEL MONTESQUIEU NEL DIRITTO PUBBLICO FASCISTA

Nel 1861 lo Statuto carloalbertino viene esteso a tutto il Regno d'Italia, diventando legge fondamentale del paese unito destinata a rimanere formalmente in vigore fino all'adozione della Costituzione repubblicana del 1948, che sarà il frutto di un processo graduale di transizione culminato nella stesura di una nuova Carta basata su principi democratici²²⁴. Nel lungo arco di tempo della sua vigenza, numerosi eventi interessano la società italiana, incidendo in maniera sensibile sul funzionamento del sistema politico e sui rapporti tra autorità e libertà, pur nel mantenimento dell'effettività formale dello Statuto. È infatti opportuno precisare, a questo proposito, che anche durante la fase del regime fascista la Costituzione del 1848 non viene mai formalmente cancellata, sebbene molti istituti e garanzie in essa previsti siano sospesi di fatto o radicalmente modificati. In altre parole, le discontinuità costituzionali e i mutamenti della forma di Stato e di governo che si sono registrati dalla sua entrata in vigore hanno trovato la loro legittimazione nelle regole vigenti, senza che fosse alterata la sostanziale continuità dell'ordine giuridico italiano²²⁵.

A conferma della saldatura tra le due fasi costituzionali (quella antecedente all'unità d'Italia e quella pre-democratica) basti ricordare che a partire dal 1861 il re assunse il titolo di Sovrano d'Italia conservando il medesimo nome, Vittorio Emanuele II, con il quale aveva governato il Regno di Sardegna, così come proseguì la numerazione delle legislature del Parlamento già avviata nel 1848. Lo Statuto può essere considerato da questo punto di vista l'unica costituzione europea a non essere stata revocata durante il periodo risorgimentale, a conferma della volontà dei Savoia di rimanere fedele al progetto di costruire uno stato liberale capace di portare a compimento il processo di unificazione nazionale. Tale Costituzione si era posta, come detto, nel solco della tradizione liberale europea, prefigurando sé stessa come immodificabile per la mancanza di regole specifiche da applicare in caso di eventuale revisione di un atto che, nel preambolo, si qualificava come *perpetuo e irrevocabile*.

²²⁴ A. Pensovecchio Li Bassi, *Il biennio dell'unificazione italiana e lo Statuto albertino*, in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, vol. III, Napoli, 2004, pag. 1606.

²²⁵ S. Romani, *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia* (1912), in *Scritti minori*, I, Milano, 1990; S. Cassese, *Lo stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 47 e ss.; G. de Vergottini, *L'evoluzione del sistema politico istituzionale*, in *Rassegna parlamentare*, n. 3, 2011, pag. 551 e ss.

Tuttavia, l'interpretazione di detta clausola nel senso di una assoluta rigidità avrebbe lasciato ben presto il posto ad una lettura differente, suggerita dagli aggiornamenti progressivi (espresi o taciti) della struttura di governo e dagli eventi storici che nei decenni successivi avrebbero mutato per sempre l'assetto politico-costituzionale italiano ed europeo.

Poco dopo la sua entrata in vigore, il sistema di governo in esso predisposto comincia ad assumere una veste di tipo pseudo-parlamentare (o assembleare)²²⁶. Pur in assenza di un modello analogo a quello tipico dell'esperienza britannica, del quale in Italia mancano i presupposti, i Ministri (di nomina regia) per via consuetudinaria cercano legittimazione nella fiducia della Camera elettiva, per governare con la collaborazione della maggioranza. In ogni caso, mentre la monarchia mantiene un ruolo di primo piano (soprattutto in materia militare e nei rapporti internazionali) l'istituzione governativa non riesce ad imporsi né rispetto ad essa, né rispetto all'organo rappresentativo: fino all'avvento del fascismo i governi non esprimono stabile forza politica e le crisi, di natura quasi esclusivamente extraparlamentare, sono piuttosto frequenti²²⁷. Le maggioranze parlamentari dal loro canto sono fragili e poco omogenee, soprattutto a causa della mancanza di partiti politici nazionali e della ristrettezza del suffragio elettorale. La conseguenza di tale stato di cose è che l'esecutivo, non potendo contare su un sostegno stabile e coeso per attuare il proprio indirizzo politico, è costretto a ricorrere in maniera crescente alle cosiddette "ordinanze d'urgenza", ricevendo dal Parlamento deleghe sempre più estese che giungono a riconoscergli pieni poteri in occasione dell'unificazione del Regno e della decisione di intervento nella Prima guerra mondiale.

Ad unificazione avvenuta, nel periodo tra la fine del XIX secolo e il conflitto del '15-'18 una serie di riforme legislative interviene, a Statuto invariato, a modificare in senso più marcatamente democratico lo stato liberale, grazie all'affermazione dei partiti di massa che, radicati nel contesto sociale, cominciano a partecipare alla attività politica facendo riconquistare spazi di autonomia al Parlamento e al potere legislativo²²⁸.

²²⁶ A. Barbera, *Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2011, pag. 22 e ss.

²²⁷ Tra il 1861 e il 1922 si contarono ben ventisei Presidenti del Consiglio e sessanta Gabinetti ministeriali.

²²⁸ Tali modifiche riguardarono essenzialmente il sistema elettorale (che da uninominale maggioritario a doppio turno divenne proporzionale con scrutinio di lista) e l'estensione del diritto di voto, realizzata grazie all'abbassamento del requisito dell'età per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo e all'eliminazione dei limiti derivanti dal reddito e dall'istruzione, giungendosi in tal modo al riconoscimento del suffragio universale maschile nel 1912.

In realtà l'evoluzione della forma di governo albertina è l'esito di un gioco dialettico tra la forza normativa della realtà fattuale del nuovo contesto e l'autorità giuridica del diritto, che continua ad evolvere senza soluzione di continuità legittimando i mutamenti che scaturiscono dallo stato naturale delle cose. Ad arrestare il processo di democratizzazione intervengono, come una sorta di parentesi tra le due guerre, le elezioni politiche del 1919 che, determinando un clima di grave instabilità politica, sarebbero sfociate nel 1922 nella nomina di Mussolini a Presidente del Consiglio e nell'instaurazione dello Stato totalitario fascista, il tutto nel formale rispetto dello Statuto e della sua prassi.

Il sovvertimento di fatto della forma statale realizzato con l'avvento del fascismo, infatti, avviene nel contesto di uno Statuto albertino che rimane in vigore per tutto il ventennio (1922-1943), mentre vengono corrose talune importanti prassi e consuetudini che avevano sino ad allora riempito le sue formulazioni elastiche²²⁹. Il principio della separazione dei poteri è progressivamente abbandonato e la forma di governo sostanzialmente alterata mediante leggi ordinarie aventi ad oggetto: l'abolizione della responsabilità dei ministri verso il Parlamento, la disciplina delle attribuzioni del capo del governo e del potere normativo dell'esecutivo, la trasformazione del Gran Consiglio del fascismo da organo di partito in struttura dotata di poteri di indirizzo e consultivi, l'ulteriore modifica del sistema elettorale e l'eliminazione del procedimento elettivo della Camera dei deputati sostituita con la Camera dei fasci e delle Corporazioni, formata da membri del partito nazionale fascista. A fronte di un Parlamento progressivamente esautorato della funzione legislativa e di un governo posto nelle mani del Duce, al quale sono riconosciuti pieni poteri, il sovrano mantiene formalmente le prerogative sancite nello Statuto del '48, che torneranno ad essere effettive solo con la revoca di Mussolini da Capo del Governo nel luglio 1943²³⁰.

Nel discorso tenuto il 30 ottobre 1939 nella Sala delle Battaglie a Palazzo Venezia, in occasione dell'inizio dell'anno giudiziario, il Duce in persona aveva annunciato la fine del dogma della divisione dei poteri nel diritto pubblico italiano: *“nella mia concezione non esiste una divisione dei poteri nell'ambito dello Stato [...] per pensare a ciò dobbiamo tornare indietro di un secolo e mezzo, forse allora si giustificava più da un punto di vista pratico che dottrinale [...] ma nella nostra concezione il potere è unitario: non c'è più divisione di poteri. c'è divisione di funzioni”*. È la prima, inequivocabile dichiarazione dell'ideologia fascista in merito alla teoria della separazione di matrice montesquieuiana, considerata incompatibile con la concezione stessa di uno Stato totalitario.

²²⁹ L. Carlassare, *La rivoluzione fascista e l'ordinamento statutario*, in *Diritto Pubblico*, 1996, pag. 43 e ss.

²³⁰ C. Caristia, *Dalla vecchia alla nuova Costituzione*, in *Annali del seminario giuridico di Catania*, I, 1947, ora in *Scritti giuridici storici e politici*, Milano, Giuffrè, 1953, pag. 472-473.

Il bordolese aveva elaborato tale teoria nell'ottica di un confronto costruttivo tra l'assolutismo di Luigi XIV e la forma di governo rappresentativa inglese, alla ricerca di un modello ideale che potesse garantire la libertà dei singoli attraverso una distinzione di poteri autonomi, indipendenti, uguali e bilanciati in maniera che in caso di abusi ogni potere potesse arrestare l'altro.

Nella prospettiva del Montesquieu il potere legislativo crea la norma giuridica, il potere esecutivo, nei limiti di tale norma, svolge una concreta attività di governo mentre il potere giurisdizionale interpreta ed attua la norma stessa applicandola ai casi concreti. In questo modo il principio della divisione comporta una distribuzione di funzioni sovrane fra più organi sovrani o, se si vuole, una ripartizione dell'attività sovrana dello Stato assolutamente inconcepibile con l'ideologia integrale dell'ideologia fascista, per la quale la sovranità non appartiene ad alcuna diramazione ma unicamente e totalitariamente allo Stato, che è unico come unica deve essere la sua potestà. “*Nel concetto fascista il popolo è Stato e lo Stato è popolo*”, sebbene la sovranità risieda sempre nello Stato e non nel popolo, come andava affermando da tempo la dottrina democratica²³¹.

È evidente che la ricostruzione scientifica della teoria della divisione dei poteri, il cui valore giuridico è indubbiamente inferiore rispetto alla portata politica, trovi la sua giustificazione in ordinamenti tramontati da tempo, per cui le ragioni che ne avevano determinato il sorgere non trovano più alcun aggancio nell'organizzazione dello Stato totalitario. La concezione liberale che spezzetta la sovranità tra i vari poteri, creando più autorità sovrane, è completamente superata da quella pubblicistica del regime che la riconduce ad unità muovendo dal presupposto che, come avevano insegnato i romani, *imperium nisi unum sit nullum est*²³².

Nell'unità della sovranità si fonda tutta la forza dell'ordinamento corporativo, che deve necessariamente portare alla sintesi dei poteri dello Stato: per la concezione corporativa il potere è uno e indivisibile, poiché se frazionato finisce per annullarsi²³³. In questa prospettiva non sono accettabili nemmeno le numerose versioni temperate della teoria della divisione dei poteri, che superano (come in Locke) la tripartizione tradizionale, prospettano una coordinazione o una sorta interferenza tra le varie funzioni, ma sono sempre in netta antitesi con la visione unitaria della sovranità dello Stato²³⁴.

²³¹ Discorso del Duce alla “Seconda Assemblea quinquennale del Regime”, 18 marzo 1934.

²³² Cicerone, *De Re publica*, Libro I.

²³³ G. Bortolotto, *Dottrina del fascismo*, Ulrico Hoepli, Milano, 1939, pag. 515.

²³⁴ S. Rossi, *Nuovo Digesto Italiano*, vol. X, voce Poteri-Divisione, Torino, 1939, pag. 104.

Le ragioni dell'incompatibilità vanno ricercata come detto nel fatto che la teorica della divisione presuppone necessariamente che le funzioni, che si ripartiscono tra i vari organi, siano sovrane come gli organi ai quali sono affidate; prospettarne una connessione o un coordinamento, dunque, non toglie che essi continuino ad essere indipendenti in quanto depositari della sovranità, secondo una concezione dello Stato che è al tempo stesso uno e trino²³⁵, assolutamente incompatibile con un sistema di governo autoritario.

Per effetto della Legge n. 2263 del 24 dicembre 1925, il Presidente del Consiglio diventa Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato assumendo una posizione di netta preminenza rispetto agli altri componenti dell'esecutivo, tanto da essere definito il regime fascista come il "regime del Capo di Governo"²³⁶. La legge in questione toglie dunque la Presidenza del Consiglio dei ministri al Capo dello Stato e, pur integrando la previsione statutaria per cui il potere esecutivo spettava solo al re, specifica che tale attribuzione è solamente formale in quanto il sovrano deve agire "*per mezzo del suo governo*" (art. 1, comma 1, legge n. 2263). Al Presidente del Consiglio spetta *iure proprio* l'indirizzo politico dello Stato, di cui è responsabile solo verso il sovrano senza alcun rapporto di fiducia con il Parlamento, avendo ereditato i poteri che nel regime precedente appartenevano al Gabinetto. Mentre i Ministri sono sottoposti alla supremazia del Duce e trasformati in suoi subalterni gerarchici, il provvedimento conferisce a quest'ultimo un vero e proprio "diritto di veto" che si sostanzia nel potere di iniziativa legislativa con il lunghissimo articolo 6, a norma del quale nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno delle Camere senza la sua adesione: alla luce di tale disposizione è chiaro che poteva tradursi in legge solo "*quel volere che emani, originariamente o per adesione necessaria, dal Capo del governo*"²³⁷. Lo stesso articolo 6 gli attribuisce inoltre la facoltà di "*richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, fosse rimessa in votazione passati tre mesi dalla prima, procedendo in questo caso senza discussione*", nonché di richiedere che una proposta rigettata da una delle due Camere fosse ugualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Ulteriore depotenziamento del potere legislativo è determinato dalla Legge n.100 del 1926, che non solo conferma l'ammissibilità delle deleghe legislative dal parlamento al governo, ma consente all'esecutivo di assumere direttamente tale potestà sotto forma di decreti-legge, che hanno la forza di rimanere in vigore quand'anche non convertiti nel termine di due anni dalla loro pubblicazione (art. 3 Legge n. 100).

²³⁵ S. Rossi, *Analisi della divisione dei poteri*, Rivista Italiana, 1939, I, pag. 13.

²³⁶ S. Panunzio, *Criteri per lo studio del diritto costituzionale fascista*, in Studi in onore di F. Cammeo, vol. 2, Padova, 1933, pag. 135.

²³⁷ G. Bortolotto, *Lo Stato e la dottrina Corporativa*, Zanichelli, Bologna 1930, pag. 65 e ss.

La supremazia e la prevalenza della volontà del Duce rispetto all'attività legislativa trova un ulteriore sviluppo nella legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. Essa dispone che sia il Capo del Governo a proporre la fine di ciascuna legislatura e a convocare periodicamente le due Assemblee per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa (art. 10); gli attribuisce altre numerose potestà previste dagli art. 15, 16 e 17; infine – a seguito dell'approvazione delle norme corporative e degli accordi economici collettivi imponenti contributi da parte della Commissione dei Fasci e delle Corporazioni – dispone che sia tale organo a promulgarne il testo definitivo, con proprio decreto inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno. L'essenza della promulgazione si sostanzia nell'esercizio di una vera e propria funzione sovrana da parte del Duce, una seconda forma di promulgazione che si aggiungeva a quella del re²³⁸. La legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni segna in questo modo, la fine del dogma della divisione dei poteri e la realizzazione di quella che parte della dottrina dell'epoca e lo stesso Vittorio Emanuele III qualifica come “il nuovo ordine costituzionale fascista”²³⁹. Ridimensionati i poteri del re ed estromesso il Parlamento dalla scena politica, il sistema vigente in Italia può definirsi, secondo un'espressione coniata dallo stesso Mussolini, come una diarchia, in cui l'indirizzo dello Stato viene in concreto esercitato dal capo di un governo diventato organo propulsore dell'attività legislativa, mentre il re rimane formalmente al vertice dell'apparato statale come capo dello Stato. Nello stato corporativo la classificazione del potere sembra essere rimasta la medesima del sistema statale precedente; legislativo, esecutivo e giudiziario apparentemente sono invariati nella loro attribuzione, sebbene accanto ad essi si collochi con funzione di preminenza il potere di indirizzo politico. La legislazione fascista, tuttavia, ha operato in questa classificazione un profondo spostamento di rapporti e di equilibrio, facendo pendere l'ago della bilancia nel senso di un rafforzamento del potere esecutivo incardinato nella persona del Duce. In tal senso si è parlato di un principio di divisione dei poteri non eliminato ma rivoluzionato dal regime fascista, per essere inteso come “*specificazione le funzioni dello Stato nella sua unità organica irrinunciabile*”²⁴⁰.

²³⁸ S. Panunzio, *op. cit.*, vol. 2, Padova, 1933, pag. 247 e ss.

²³⁹ *Atti Parlamentari della Camera dei Deputati*, Resoconto stenografico del Discorso della Corona pronunciato davanti alle Camere riunite nell'Aula del palazzo di Montecitorio, il 20 aprile 1929 in occasione della XXVIII legislatura, pag. IV. Per la dottrina, F. D'Alessio, *Forma e spirito della nuova Costituzione italiana*, in *Lo Stato*, 1930, pag. 259 e ss.; M. Gregorio, *L'idea di Costituzione nella giuspubblicistica italiana degli anni Trenta*, in *La costruzione della legalità fascista negli anni '30*, Roma TrE-Press, Roma, 2020, pag. 177 e ss.

²⁴⁰ F.U. Di Blasi, *La funzione legislativa del potere esecutivo*, in *Giur. It.*, 1934, IV

Lo stato fascista, in altre parole, si afferma per dedicarsi all'attuazione di sé medesimo (finalismo intrinseco) e si presenta organizzato con criteri sostanzialmente diversi da quelli degli organismi costituzionali regolati dallo Statuto albertino per assumere, attraverso il superamento della tradizionale contrapposizione tra politica ed amministrazione, la direzione della società e l'attuazione di un nuovo ordine morale, politico ed economico²⁴¹. Scomparso il principio classico della divisione dei poteri, che presuppone un frantumarsi della sovranità statale, resta dunque nell'ordinamento giuridico fascista quello della distinzione delle funzioni, delle attribuzioni e delle competenze dei vari organi dello Stato.

3.3 LA SEPARAZIONE DEI POTERI NEL PASSAGGIO DALLO STATO DI DIRITTO ALLO STATO SOCIALE DI DIRITTO

Come si è cercato di chiarire, il sovvertimento della forma statale realizzato con l'avvento del fascismo al potere, causò la crisi dello Stato liberale e l'arresto del processo di democratizzazione senza eliminare lo Statuto albertino, rimasto formalmente in vigore fino al 1946. Il principio della separazione dei poteri fu progressivamente abbandonato e la struttura di governo venne alterata mediante lo strumento della legge ordinaria, che ebbe la forza di realizzare un vero e proprio regime repressivo. Alla revoca di Mussolini da Capo del governo fece seguito un periodo convulso, durante il quale la prosecuzione del conflitto internazionale finì per intrecciarsi con le difficili questioni interne dello Stato italiano. Prese avvio un processo di transizione graduale, che avrebbe di lì a poco condotto ad una nuova forma di democrazia pluralista e ad un governo di tipo repubblicano-parlamentare, senza che fossero registrate drastiche soluzioni di continuità tra i vari passaggi.

²⁴¹ C. Costamagna, *Elementi di diritto pubblico fascista*, Utet, Torino, 1934, pag. 34.

Il 2 giugno 1946, con il referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e repubblica, si procedette all'elezione a suffragio universale dell'Assemblea costituente, facendo emergere gli schieramenti politici che avrebbero dato vita alla Costituzione dell'Italia repubblicana del 1948, nella quale il principio della separazione dei poteri viene articolato in maniera da risultare funzionale alla realizzazione della nuova categoria dei “diritti sociali”²⁴².

Diventa necessario in tale contesto attribuire nuovo senso all'espressione “Stato di diritto”, presupposto fondante di quel liberalismo ottocentesco che aveva costruito l'intero apparato dei pubblici poteri utilizzando i bisogni della persona umana come metro di riferimento ²⁴³. Consustanziale allo stato liberale, lo stato di diritto era nato dalle ceneri dello Stato assoluto; più precisamente, con la Rivoluzione francese il mito della *volonté générale*, l'affermazione del primato dei diritti dell'uomo e la separazione dei poteri avevano fatto sì che il diritto positivo diventasse simbolo della fiducia incrollabile nella infallibilità della legge, alla quale doveva conformarsi ogni attività dello Stato. In definitiva, veniva assegnato al legislatore un potere tendenzialmente illimitato in qualità di custode e garante dell'ordine costituito, nonché fonte di ogni legalità²⁴⁴. Nei paesi di *civil law* come l'Italia, la legge si identifica nella legge scritta scaturita dalla volontà dell'organo rappresentativo; la garanzia dei diritti, tuttavia, deve accompagnarsi alla separazione dei poteri, principio necessario affinché ogni segmento di una società che si va facendo sempre più complessa possa essere garantito, in particolare quello costituito dal nuovo ordine borghese²⁴⁵. Anche i teorici del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco rivendicano, rispetto ai sistemi di governo da loro implementati, il titolo di Stato di diritto, sebbene utilizzino il primato della legge ordinaria per anteporre all'individuo l'organismo-istituzione, nel quale il primo viene inserito in base ad un ordine naturale non modificabile che assegna a ciascuno un suo ruolo ben precisi. Rivendicazione accettabile nei limiti in cui, con tale espressione, si voglia intendere uno stato che non si pone come fine istituzionale l'attuazione dei diritti dei singoli nella società, ma costruisce sé stesso come organismo che assoggetta alle norme giuridiche ogni aspetto della vita pubblica e privata, compreso quella dei suoi organi nei rapporti reciproci e con i singoli, nelle loro sfere di competenza,

²⁴² V. Onida, *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino, 1991.

²⁴³ G. Silvestri, *Lo Stato di diritto del XXI secolo*, Rivista AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), n. 2/2011, 26 maggio 2011, *passim*; D. Zolo, *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, P. Costa e D. Zolo (a cura di), Feltrinelli, Milano, 2002, pag. 19 e ss.

²⁴⁴ V.C. Shmitt, *Legalità e legittimità*, G. Miglio e P. Schiera (a cura di), *Le categorie del politico. Saggi di teoria politica*, Il Mulino, Bologna, 1988.

²⁴⁵ M. Troper, *Le concept de l'état de droit*, in *Droits*, 1992, pag. 52 e ss.

nella relazione delle diverse funzioni e nelle forme dei loro atti. I totalitarismi del XX secolo avrebbero dimostrato, infatti, che la negazione del dogma della divisione dei poteri e l'assenza del rispetto della legalità mettono in pericolo libertà e diritti inalienabili, al pari di un arbitrario abuso del potere legislativo da parte di organi non sottoposti ad alcun controllo.

Per tale motivo il principio della separazione di matrice montesquieuiana andava riaffermato all'interno delle Costituzioni del XX secolo, in uno stato di diritto non più *“chiamato a riflettere l'universo coerente e compatto della società borghese, ma a costituire la trama unificante di un tessuto sociale pluralistico percorso da forte antagonismi”*²⁴⁶. È dunque in questa prospettiva che va sottolineato il legame indissolubile di tale modello di stato con alcune forme istituzionali, in assenza delle quali la sua proclamazione rimane mera astrazione priva di effettività, individuabili nel principio della separazione del potere e in quello strettamente connesso del rispetto della legalità sostanziale. Lo stato di diritto non ha una conformazione fissa e invariabile nel tempo, avendo assunto consistenza e struttura differenti a seconda dei contesti storici in cui è stato invocato.

Non è possibile dubitare, ad esempio, che lo scopo originario dei teorici del liberalismo fosse quello di creare un solido sistema di garanzie in funzione esclusiva del ceto borghese, desideroso di liberarsi dall'ingerenza del potere assolutistico per ricercare da sé il proprio benessere, senza chiedere che fosse lo Stato a predisporlo. Il principio della separazione, concetto estremamente elastico, alle soglie del XX secolo deve tuttavia essere rivalutato nel senso dell'indipendenza e del controllo reciproco tra i poteri di un sistema che pone al centro la legge, norma generale e astratta, indifferente alla felicità del singolo ma abilitata ad assicurare con la sua forza la tutela effettiva dei diritti in essa sanciti rispetto a tutte le classi sociali.

Il barone de La Brède, ricercando con le sue riflessioni la migliore forma di governo possibile ai fini della libertà politica, ne aveva elaborato una versione capace di mettere al riparo dal pericolo insito nella concentrazione dei poteri in un unico organo, sottraendoli al mero arbitrio della volontà del monarca, giungendo alla conclusione che quello che più si addice a questo scopo è un governo moderato non necessariamente di tipo democratico. Dopo di lui, Immanuel Kant aveva affermato che lo Stato conserva la libertà con la separazione dei poteri, senza perseguire in quanto tale né il benessere né la felicità dei cittadini i quali, occasionalmente, possono stare meglio persino in uno stato dispotico²⁴⁷.

²⁴⁶C. Mortati, *Le forme di governo*, Cedam, Padova, 1973, pag. 39 e ss.

²⁴⁷I. Kant, *La metafisica dei costumi*, op. cit., pag. 137 e ss.

In entrambe le ricostruzioni, resta il problema del fondamento e delle modalità di soggezione dei poteri dello Stato stesso al diritto, perché anche il sistema di separazione più perfezionato non garantisce la tirannia che potrebbe derivare da decisioni del legislatore contrarie ai diritti dei cittadini o da ingerenze dell'esecutivo in sfere decisionali che non gli appartengono.

Il principio della separazione, così come presupposto dallo Stato di diritto scaturito dalle rivoluzioni del XVIII secolo e successivamente elaborato dalla teoria liberale classica, non risponde più alle esigenze delle masse popolari escluse dalle prerogative del ceto borghese, anche in considerazione del fatto che i totalitarismi del XX secolo hanno finito per negare l'idoneità del diritto a limitare la forza delle decisioni politiche. Le libertà e i diritti fondamentali, baluardo del Costituzionalismo del Novecento il cui nesso con il principio di separazione dei poteri è testimoniato dal citato art. 16 della Dichiarazione del 1789, pongono ora in primo piano esigenze di sicurezza e di giustizia che solo il primato effettivo del diritto può assicurare, insieme al corollario fondamentale del "dominio del diritto", al quale è affidato il ruolo di garante della moderazione nell'esercizio del potere, di fautore dell'equilibrio tra gli organi che sono chiamati ad esercitarlo e di artefice della delineazione delle nuove funzioni che vanno affermandosi per via consuetudinaria.

Nel corso del XX secolo l'espressione "stato di diritto" perde dunque la sua tradizionale fisionomia: il suffragio universale ha integrato il conflitto sociale nelle istituzioni rappresentative, la Costituzione rigida ha inserito tra i fini istituzionali il progetto di mutamento dell'ordine sociale per rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, la stessa legislazione è sottoposta al controllo di legalità costituzionale esercitato da organi appositi, mentre i giudici devono garantire che la funzione dell'organo rappresentativo non si svolga oltre i limiti tracciati nella Carta fondamentale.

In definitiva, si assiste alla trasformazione dello Stato di diritto in "Stato sociale di diritto" e il sistema dei poteri pubblici, apparentemente immutato, si modifica in maniera radicale, parallelamente alla necessità di adottare un regime di cooperazione per garantire il rispetto di una vasta serie di diritti sociali. I poteri tradizionali dello Stato subiscono tra l'altro una sorta di ridefinizione interna, dettata dall'emersione di nuovi interessi che il legislatore costituente considera predominanti. Così, se da un lato il Parlamento si fa attore di una serie sempre più consistente di provvedimenti normativi in risposta alle nuove e impellenti esigenze sociali (che gli impediscono di essere ancora il luogo della sintesi politica),

dall'altro viene svuotato di autorevolezza sia a causa dell'affermarsi dei partiti politici, che ne influenzano la capacità decisionale, sia per le ingerenze nell'iniziativa legislativa di governi che acquistano nel tempo centralità politica crescente. Nell'ambito del potere esecutivo acquista tra l'altro un peso consistente la dimensione amministrativa, come conseguenza diretta del moltiplicarsi dei compiti pubblici, che perde gradualmente il carattere di mera macchina esecutiva e acquista quello di organismo complesso e autonomo rispetto agli altri organi statuali.

La funzione giudiziaria, infine, viene investita da una domanda sociale di giustizia esponenzialmente crescente, che spinge i giudici ad abbandonare il loro ambito tradizionale di applicatori della legge per tornare ad essere sempre più spesso interprete se non addirittura del diritto. Il passaggio al XXI secolo e alle sue innumerevoli questioni, vede pertanto il principio della separazione dei poteri investito da una serie di riflessioni che, senza negarne il valore, ne mettono relativamente in dubbio l'utilità pratica all'interno degli attuali ordinamenti democratici, soprattutto alla luce del ruolo centrale assunto dagli esecutivi e dalla forza dominante della funzione di indirizzo politico di cui essi sono titolari. Si tratta di una fondamentale funzione coordinatrice, finalizzata alla predeterminazione dei fini ultimi e più generali cui deve tendere, di volta in volta, l'azione statale scegliendo i mezzi più idonei per il perseguimento degli stessi. Tale funzione sembra, a giudizio di autorevole dottrina, assorbire le tre funzioni tradizionali²⁴⁸; l'attività di indirizzo politico infatti è considerata logicamente precedente alle altre, non solo nel senso che impegna immediatamente lo stato nella sua organicità al perseguimento degli obiettivi primari, ma anche che essa presiede a tutte le innumerevoli manifestazioni della volontà statale, rappresentando il necessario presupposto di altrettante gradazioni diverse dell'attività pubblica²⁴⁹.

²⁴⁸V. Crisafulli, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in Studi Urbinati, 1939, *passim*.

²⁴⁹*Ivi*, pag. 169 e ss.

3.4 LA PROSPETTIVA DELLA SEPARAZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il principio di separazione dei poteri rappresenta ancora, tra quelli tradizionali, il criterio maggiormente utilizzato da prevalente dottrina ai fini della classificazione delle forme di governo dello stato democratico-sociale, nel quale *“la separazione dei poteri dello Stato liberale acquista il senso di ripartizione pluralistica dei centri di decisione, funzionale alla tendenza di ogni istituzione parziale a privilegiare la soddisfazione delle domande sociali rispetto alle regole di coerenza interna dell'intero apparato dei poteri pubblici”*²⁵⁰. La sua applicazione ha portato, in linea di massima, le democrazie occidentali a prevedere la separazione del Governo dall'organo rappresentativo (al quale è attribuita sostanzialmente la funzione legislativa) e l'indipendenza della magistratura.

Il raffronto comparato dei diversi ordinamenti, basato su un'analisi formale delle realtà istituzionali che non considera l'effettiva sostanza dei rapporti politici determinata dalle variabili dinamico-funzionali, ha prodotto una classificazione generale delle forme di governo a seconda che in esse si realizzi una confusione, una separazione rigida o una collaborazione flessibile tra i poteri menzionati. I modelli istituzionali ricollegabili alle categorie così individuate sono in grossa sintesi: la forma di Governo convenzionale o assembleare, in cui tale organo è un mero comitato esecutivo della volontà del Parlamento; la forma di governo presidenziale, in cui il principio di separazione conosce la sua massima applicazione non esistendo tra esecutivo e legislativo alcun rapporto di fiducia; la forma parlamentare, nella quale il Governo non è indipendente dal Parlamento perché da esso deriva e ad esso è legato dal rapporto di fiducia²⁵¹.

Le riflessioni più mature sullo stato democratico ci consentono di tracciare una sorta di percorso evolutivo rispetto al passato, avente come obiettivo quello di ridurre lo spazio delle scelte arbitrarie degli organi istituzionali bilanciando, frammentando, controllando e regolamentando ogni forma di potere, fino ad eliminare la loro essenza originaria per lasciar emergere quella più specifica di “funzione”. Da questo punto di vista, la democrazia può essere definita come l'era politica in cui la regola giuridica, democraticamente prodotta, vigila con il dialogo politico, con la tutela delle minoranze, con il principio di partecipazione e con il confronto sociale sull'esercizio arbitrario del potere.

²⁵⁰G. Silvestri, *Poteri dello Stato (divisione)*, in Enc. Dir., vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 711.

²⁵¹ L. Primicerio, *Forma di governo parlamentare e modelli di democrazia rappresentativa*, Giappichelli Editore, Torino, 2002, pag. 18. L'inefficienza delle soluzioni prospettate a rispecchiare la realtà dei regimi contemporanei, ha portato ad una rivisitazione delle classificazioni tradizionali attraverso la commistione di elementi tipici dei sistemi parlamentare e presidenziale, giungendo all'individuazione di ulteriori classi intermedie quali le forme di governo direttoriale, semipresidenziale, neoparlamentare semiparlamentare, in cui il principio della separazione conosce un'applicazione più o meno estesa.

Gli organi pubblici, a qualunque livello orizzontale e verticale, non possono fare ciò che vogliono, ma sono tenuti a muoversi all'interno di una struttura di regole predefinite da Costituzioni rigide, in modo che il potere possa essere qualificato più propriamente come funzione. Si tratta di termini che apparentemente possono sembrare sinonimi; in realtà occorre specificarne il senso, muovendo dal punto di vista di quella consistente dottrina a giudizio della quale l'attività pubblica è stata, nel contesto più recente, condizionata nel fine e nelle modalità di esercizio, in modo da ridurla ad un complesso di azioni procedimentalizzate in cui essa si manifesta. Il rapporto tra poteri tradizionalmente ricostruiti e funzioni pubbliche viene risolto dal diritto positivo, secondo schemi che concepiscono il potere come “energia giuridica”²⁵² astrattamente capace di produrre modificazioni nell'ambito dell'ordinamento di riferimento, e la funzione quale “*modo tipico di svolgimento del potere statale secondo determinate fattispecie normative*” oppure come “*la strada attraverso cui passa il potere per concretarsi in un atto*”²⁵³.

Ciò premesso, resta da considerare il contesto estremamente fluido nel quale la nostra analisi deve essere condotta, nel quale mentre si spinge per la democratizzazione di tutti i continenti nuove istituzioni affiancano quelle tradizionali, svolgendo spesso funzioni diverse da quelle originarie, mentre la sovranità statale si frantuma perché il confine fra ciò che è esterno e ciò che è interno agli Stati è diventato più labile, per la partecipazione degli stessi ad ordinamenti sovranazionali. Segnali contrastanti, dunque, caratterizzano le democrazie contemporanee che sembrano preludere ad una nuova fase di sviluppo, nella quale “*la nozione di forma di governo può a giudizio dei più ancora risultare utile strumento di indagine, sebbene il suo impiego richieda qualche ripensamento*”²⁵⁴. A tale proposito, sembra opportuno richiamare quella elaborata negli anni '70 del secolo scorso da Mortati ed Elia, secondo la quale la forma di governo può essere più esattamente definita, stante il già menzionato rapporto tra potere e funzioni, quale “*modo in cui sono distribuite queste ultime tra i diversi organi dello Stato e i rapporti che intercorrono tra di essi, in base alle norme stabilite dall'ordinamento considerato, in primis quelle costituzionali*”²⁵⁵.

²⁵² G. Di Gaspare, *Il potere nel diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1992, pag. 170 e ss.

²⁵³ C. Rossano, *La divisione dei poteri nell'attuale struttura costituzionale dello Stato di diritto e sociale*, in Studi in memoria di Domenico Pettiti, Giuffrè, Milano, volume terzo, pag. 1304.

²⁵⁴ C. Pinelli, *Forme di Stato e forme di Governo*, Corso di diritto Costituzionale comparato, Iovene Editore, Napoli, 2007, pag. XIII.

²⁵⁵ C. Mortati, *Le forme di governo*, cit.; L. Elia, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia di diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XIX, 1970, pag. 634 e ss.

Passando ad esaminare l'applicazione del principio montesquieuiano nell'ordinamento giuridico del nostro paese, va ricordato che la Costituzione del '48 (che con lo Statuto albertino condivide i valori e lo spirito del costituzionalismo liberale)²⁵⁶ ha concepito l'organizzazione politica e amministrativa della Repubblica come un insieme polimorfico di poteri, organizzati tra loro in una rete complessa di rapporti di tipo sia orizzontale che verticale. Accanto alle principali innovazioni, costituite dalla disciplina dei molteplici diritti fondamentali, dall'istituzione della Corte costituzionale (manifestazione del potere di garanzia quale organo giudicante i conflitti tra i poteri dello Stato) e dalla previsione del decentramento regionale, si colloca lungo una linea di continuità col passato la scelta del costituente di recepire la consuetudine costituzionale che aveva portato, nei due secoli precedenti, all'affermazione del modello parlamentare, ora razionalizzato con il meccanismo della fiducia che la prassi è andata conformando nel corso del tempo.

La forma di governo prescelta viene generalmente ricondotta alle c.d. strutture "moniste", caratterizzate dall'elezione diretta del solo Parlamento²⁵⁷; preme tuttavia sottolineare preliminarmente che i limiti insiti in ogni classificazione a carattere generale, basate sulla tipizzazione di elementi presenti in realtà politico-costituzionale molto diverse tra loro, influenzate da variabili concrete (numerose ed eterogenee) che scontano spesso, nel passaggio dall'analisi astratta all'esame effettivo, una rigidità eccessiva che può comprometterne l'utilità pratica. L'indagine relativa all'esperienza italiana, caratterizzata da vicende che ne hanno determinato un'elevata fluidità, conferma la difficoltà di un inquadramento univoco della forma di governo attuale in una delle numerose categorie elaborate dalla dottrina, dalle quali occorre in ogni caso prendere le mosse per tentare una ricostruzione attendibile ai fini del presente elaborato, che ci consenta di passare dalla fattispecie astratta a quella concretamente realizzata attraverso dall'applicazione della Costituzione vivente²⁵⁸. La nostra forma di governo è il risultato di un intenso confronto tenutosi in sede di Assemblea costituente, nel quale prevalsero i timori per una eccessiva concentrazione di poteri²⁵⁹,

²⁵⁶ G. Bognetti, *La Costituzione repubblicana del 1948. Elementi di continuità e elementi di innovazione nel quadro della storia costituzionale italiana*, in H. Woller (a cura di), *La nascita di due repubbliche. Italia e Germania dal 1943 al 1955*, Milano, 1989, pag. 106 e ss.

²⁵⁷ C. Pinelli, *Forme di stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato*, Jovene, Napoli, 2009, pag. 149 e ss.

²⁵⁸ M. Dogliani, *C'è ancora posto per il diritto costituzionale in tema di forme di governo?* in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2019, pag. 119 e ss.

²⁵⁹ Tale pericolo era insito, ad esempio, nella soluzione di ispirazione presidenziale caldeggiata da Calamandrei.

culminato con l'approvazione dell'ordine del giorno Perassi che si pronunciò per l'adozione del sistema parlamentare “*da disciplinarsi, tuttavia con dispositivi idonei a tutelarne la stabilità e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo*”.²⁶⁰

Investendo una dimensione essenzialmente politica, la sua evoluzione si è intrecciata con molteplici elementi che connotano il nostro quadro costituzionale, tra i quali il ruolo determinante dei partiti politici e dei gruppi di pressione e le modifiche sostanziali apportate costantemente al sistema elettorale. Gli adattamenti successivi, attuati nel corso della storia della Repubblica, sono stati finalizzati ad assicurare un equilibrio sufficientemente stabile tra le esigenze proprie dell'organo esecutivo, contitolare della funzione di indirizzo politico, e quelle di affermazione del Parlamento in una democrazia rappresentativa. Nella nostra Carta fondamentale l'istituzione parlamentare, investita da tempo da una grave crisi di rappresentatività pur conservando un ruolo non marginale, è l'unico organo eletto direttamente dal popolo ed ha una struttura bicamerale paritaria, con le due Camere dotate collocate sullo stesso piano e con medesime funzioni. Principio cardine della Costituzione del '48 è quello della sovranità popolare (art. 1), che rappresenta una totale frattura rispetto al passato in quanto espressione di una nuova visione del rapporto fra il popolo e lo stato apparato, strumento attraverso il quale dovrebbe governare.

Dalla sovranità popolare discende dunque la posizione preminente del Parlamento, fulcro di tutta l'organizzazione costituzionale italiana, che tuttavia condivide il potere di creare la norma con altri legislatori, sovranazionali e regionali; in particolare con il Governo, organo costituzionalmente complesso²⁶¹ avente natura residuale sotto il profilo della separazione dei poteri: nell'ambito delle concezioni dottrinali tradizionali, spetta infatti all'esecutivo ogni funzione pubblica che non sia riconducibile né al potere legislativo né al potere giudiziario²⁶². Nell'esperienza italiana il Governo, per la cui composizione è prevalsa in sede costituente la scelta di valorizzarne la collegialità rispetto al rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio, è con buona probabilità l'istituzione che dal XX secolo è stato oggetto dei cambiamenti più significativi. Basti pensare alla definitiva emersione della figura del Primo Ministro, al venir meno di ogni identificazione organica tra governo e Capo dello Stato e al riconoscimento del rapporto fiduciario con entrambi i rami del Parlamento come unico fattore di legittimazione.

²⁶⁰ *Ordine del giorno Perassi*, 4 settembre 1946, Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, www.camera.it

²⁶¹ Tale organo include il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e i singoli Ministri, oggi tutti richiamati costituzionalmente come organi necessari del governo. Nello Statuto Albertino erano presenti solo i Ministri ad affiancare il re, che ne rappresentava il vertice.

²⁶² M. Cartabia, *Legislazione e funzione di governo*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2006, pag. 50 e ss.

La fiducia parlamentare è un atto che esprime l'approvazione delle Camere nei confronti del suo organo esecutivo, che deve sussistere (a riprova del rapporto di stretta collaborazione tra i due organi) durante tutto il mandato, e sulla cui persistenza un determinato numero di deputati può presentare una mozione in qualsiasi momento della legislatura, sia nei confronti del Collegio sia rispetto a singoli Ministri. Ai fini del presente elaborato, preme sottolineare soprattutto lo sviluppo imponente della potestà normativa, sia primaria che secondaria, attribuita all'esecutivo, frutto di un faticoso compromesso raggiunto in sede costituente come riflesso delle vicende verificatesi in epoca fascista.

Gli strumenti principali attraverso i quali tale potestà si esplica (i decreti-legislativi e decreti-legge) erano stati pensati dai padri Costituenti come deroghe, di carattere eccezionale, al principio della separazione dei poteri e all'attribuzione esclusiva alle Camere della funzione legislativa, ma prassi e interpretazione delle disposizioni vigenti hanno determinato un'estensione qualitativa del fenomeno, che ha travalicato i limiti costituzionali soprattutto per quanto riguarda la c.d. decretazione d'urgenza. Usata con parsimonia nelle prime sei legislature repubblicane, essa ha assunto fin dall'inizio una serie di caratteri (tra i quali il più vistoso è l'eterogeneità) che ne hanno agevolato gli abusi, registrati soprattutto a partire dagli anni 70 e proseguiti fino ad oggi: la grave crisi pandemica e la guerra in Ucraina hanno influito in maniera ancora più significativa sull'impiego indiscriminato di questo strumento, divenuto funzionale (non tanto e non solo a situazioni eccezionali ma) all'attuazione accelerata dei programmi di governo in carica. Si è parlato in proposito di "ruolo normativo del governo", posto che l'iniziativa legislativa di tale organo e le funzioni che svolge in Parlamento nel corso del procedimento di approvazione delle leggi sembrano riconducibili nell'ambito della stessa categoria di poteri²⁶³.

In questo quadro istituzionale così articolato, un ruolo delicato è affidato dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, organo di garanzia costituzionale politicamente irresponsabile nonché rappresentante dell'unità nazionale, con numerose competenze che intrecciano i diversi poteri dello Stato²⁶⁴.

²⁶³ N. Lupo, *Il ruolo normativo del Governo*, in *Il Filangieri. Quaderno 2010. Governare le democrazie*, 2014, pag. 81 e ss.

²⁶⁴ S. Merlini, *Continuità, razionalizzazioni e correzioni della forma di governo italiana nel suo percorso storico dallo Statuto alla Costituzione repubblicana*, in P. Caretti, M. Grisolia (a cura di), *Lo stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, 2010, pag. 67 e ss.

A prescindere dalle numerose tesi dottrinarie sulla sua posizione rispetto agli altri organi, è incontrovertibile che le grandi personalità che nel tempo hanno ricoperto l'incarico abbiano influenzato in maniera significativa la storia della Repubblica italiana, nonostante il difficile confronto con il testo costituzionale a maglie larghe in ordine ai poteri e alla posizione del Presidente, ma specialmente “*con la prassi degli inquilini del Colle più alto*”²⁶⁵. Pur non essendo un organo politico, il Presidente si trova di continuo ad operare al centro del sistema politico, intrattenendo relazioni e rapporti con organi politici, risolvendo le gravi crisi istituzionali che mettono a rischio la stabilità dei governi ed emanando atti che incidono inevitabilmente su situazioni politiche. Dall'entrata in vigore della Costituzione il ruolo del Capo dello Stato si è espanso; chiamato ad evocare i valori costituzionali unitari ed indefettibili che devono guidare necessariamente l'operato di tutti gli organi costituzionali, oggi ha come interlocutore non solo le istituzioni rappresentative, ma l'intera società civile, alla quale deve garantire che i poteri statuali siano esercitati nel rispetto dei fondamentali diritti sanciti dai Padri Costituenti.

Il suo contributo si inquadra in quella stessa funzione di controllo esercitato *ex post* dalla Corte costituzionale, che interviene a presidio della rigidità della Costituzione, di cui si fa garante, rispetto agli atti emanati dal legislatore e ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. L'Italia, come sottolineato, è una democrazia pluralista fondata sulla sovranità popolare e sui principi dello Stato di diritto, che rappresentano la garanzia di fondo di tutto il sistema. La divisione dei poteri, in primo luogo, pone al vertice una pluralità di organi dotati di diverse funzioni, creando un sistema di bilanciamenti e contrappesi necessari ad evitare affinché la concentrazione del potere, preludio di forme più o meno latenti di assolutismo. Per riequilibrarsi e controllarsi a vicenda tali poteri devono essere reciprocamente indipendenti, ma soprattutto devono esserlo gli organi di garanzia i quali, in caso contrario, non potrebbero esercitare efficacemente la loro funzione.

Ciò vale, oltre che per il Capo dello Stato e per la Corte costituzionale, a maggior ragione per la magistratura, sul cui ruolo tanto si discute negli ultimi tempi. In sede di Assemblea costituente, si avvertì l'esigenza di assicurare l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale, soprattutto rispetto al potere esecutivo, in considerazione delle odiose prevaricazioni perpetrate dal regime fascista ai danni delle minoranze grazie alla collusione tra giudici e governo. Meuccio Ruini, Presidente della commissione dei settantacinque che redasse il progetto della nostra Carta fondamentale, in occasione della discussione tenutasi in seno all'Assemblea il 25 novembre 1947 sul contenuto dell'articolo 104,

²⁶⁵ A. Morrone, *Il Presidente della Repubblica in trasformazione*, in Rivista AIC, n. 2, 2013, 1.

afferitava che “*sottrarre la magistratura dall'influenza del governo è un'esigenza e una conquista della democrazia*”, in virtù della quale la magistratura italiana costituisce “*un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere*” (art. 104 C.), con l'aggiunta assiologica che la giustizia “*è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge*” (art. 101 C.)²⁶⁶. A completamento della struttura di governo e a garanzia dell'indipendenza effettiva dei magistrati, gli articoli 105 e seguenti attribuiscono in esclusiva ad un apposito organo presieduto dal Capo dello Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, il potere di assumere tutti i provvedimenti relativi alla loro persona per evitare influenze da parte del potere politico, specie del governo e del ministro della Giustizia.

La rapida disamina dell'organizzazione costituzionale dello Stato italiano, che non ha alcuna pretesa esaustiva, ci consente di argomentare che nelle riflessioni dei Padri Costituenti quello della separazione è parso un principio irrinunciabile ma con valenza prevalentemente procedurale, attinente al modo in cui il potere politico deve essere articolato fra i vari organi. Tuttavia, a prevalere in quella sede è la consapevolezza che la sua stretta applicazione, così come originariamente elaborata, non avrebbe garantito la possibilità di insediamento di governi arbitrari e non rispettosi delle regole del diritto, nel caso in cui l'accordo faziioso fra i diversi organi avesse consentito il raggiungimento di una volontà della maggioranza in quanto tale incontrovertibile. È questo il motivo per il quale nell'elaborazione della nostra Carta fondamentale, accanto al principio della separazione dei poteri viene richiamato quello medievale del “governo limitato dalla sovranità delle leggi”.

Il governo limitato dal diritto, uno dei caratteri più risalenti del costituzionalismo, assume grande valore nella struttura della nostra forma di governo come garanzia dall'arbitrio dell'esercizio delle funzioni statali: mentre il principio di separazione attiene essenzialmente alla distribuzione delle stesse fra esecutivo e legislativo, quello del governo limitato valorizza al massimo, come contraltare del potere, la funzione giudiziaria (a fianco della quale si situa il controllo esplicito dalla Corte Costituzionale) quale effettiva interprete dei limiti giuridici della Costituzione di cui è la custode. Va ribadito ancora che in Italia, dopo il ventennio fascista, è prevalsa la preoccupazione di costruire l'architettura democratica della Repubblica rimettendo la sovranità nelle mani del popolo, principio che ha orientato ogni altra proposta concreta.

²⁶⁶ M. Ruini, *Relazione all'Assemblea costituente sul progetto di Costituzione*, 6 febbraio 1947, in *Costituzione della Rep. nei lav. prep.*, IV, 32.

Nella Relazione del Ruini, tale principio appare come il punto cardine cui si ispira, tra l'altro, la scelta relativa alla posizione degli organi di vertice dello stato e ai loro rapporti reciproci: *“cadute le combinazioni ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta a tutto il popolo, che è la forza viva cui si riconduce ogni potere”*²⁶⁷. I lineamenti dell'organizzazione costituzionale e i caratteri della forma di governo sono tracciati come conseguenza necessaria del principio di sovranità; le due essenziali funzioni dell'Assemblea, che ne è espressione, sono chiaramente indicate nel “fare le leggi” e nel dirigere e controllare la formazione e l'attività del governo. In realtà, l'affermazione della sovranità popolare acquista nella costituzione del '48 un significato molto più ampio rispetto al passato, perché richiede un ruolo attivo della collettività nell'adozione delle decisioni pubbliche, sia pure nei limiti e nelle forme stabiliti dalla Costituzione. Il principio della sovranità, in altre parole, comporta l'integrazione degli interessi sociali nelle forme di organizzazione delle funzioni pubbliche, che garantisce la loro esplicazione in funzione degli interessi della società civile, che può esplicare in questo modo una sorta di controllo dal basso sulle autorità politiche supreme²⁶⁸. La volontà del soggetto pubblico dovrebbe essere in questo modo giuridicamente irrilevante, perché le sue azioni sono finalizzate al perseguimento di obiettivi sociali già indicati dalla legge. La conseguenza è, in tale prospettiva, che l'unico concetto di potere risultante dal dato positivo della Costituzione è quello di centro soggettivo di imputazione di funzioni da esplicare nell'interesse della collettività²⁶⁹.

²⁶⁷ *Ivi*, IV, 57.

²⁶⁸ G. Bianco, *Metodo ed analisi nello studio giuridico-costituzionale del potere politico*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2013, pag. 41.

²⁶⁹ L. Duguit, *Il servizio pubblico: perchè scompare il sistema di diritto pubblico fondato sulla nozione di puissance publique?* In L. Duguit, *Le trasformazioni dello Stato: antologia di scritti*, A. Barbera, C. Faralli, M. Panarari (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003, pag. 249 e ss.

CONCLUSIONI

Quando nel 1748 il Montesquieu dà alle stampe la sua opera più famosa, *l'Esprit des lois*, non può essere consapevole del contributo che le sue riflessioni speculative avrebbero offerto a tutta l'impostazione teorica dello Stato liberale e al costituzionalismo che ne sarebbe derivato. Scopo primario della sua incessante opera di ricerca voleva essere quello di individuare la forma di governo che, più incline alla naturale condizione umana, fosse in grado di garantire la libertà politica dell'individuo, con la predisposizione di strumenti atti ad evitare forme di odioso assolutismo. Non si trattava per il bordolese di pensare una struttura politica unica e modificabile, ad una nuova forma di accordo tra il governo, le leggi e la realtà che evidenziasse di volta in volta l'implicazione dei costumi e dei comportamenti degli uomini. Eppure, il suo principio della separazione dei poteri ha travalicato gli angusti limiti temporali in cui è stato elaborato, per giungere fino ai nostri giorni a confrontarsi con la struttura di governo delineata dalla Costituzione repubblicana, entro la quale costituisce ancora uno dei nodi teorici più dibattuti dal dibattito pubblico. Non si può negare che lo spirito originario della separazione continui a permeare di sé il regime parlamentare italiano, ma ciò che si contesta è che la solidità di questa nota teoria sia influenzata dalle dinamiche concrete attraverso le quali si esplica il potere pubblico. È incontrovertibile, dunque, che nel nostro sistema di governo le tre funzioni tradizionali siano distribuite tra organi differenti, attraverso la regola organizzativa giuridico-formale della divisione collaborativa. Tuttavia, lo schema tradizionale della tripartizione è complicato dall'emergere di profili di interferenza reciproca e di nuovi ruoli che creano sconfinamenti di un potere nell'altro, alterando l'essenza del grande principio elaborato dal Montesquieu.

A giudizio di chi scrive ciò è innanzitutto il portato dell'affermazione della sovranità popolare e della funzione di indirizzo politico, alla quale si riconosce un ruolo unificante nella relazione tra potere legislativo e potere esecutivo. Tale funzione, infatti, è il frutto dell'interazione dell'apparato pubblico con le forze sociali, nell'ambito di un corpo in continuo movimento in cui si confrontano istituzioni e gruppi di poteri espressione della comunità. Per questo motivo in uno stato sociale di diritto, quel è il nostro, tale funzione non può (in presenza di una Costituzione rigida) essere libera nei fini, ma va esercitata congiuntamente nell'interesse di una collettività complessa, perennemente in crisi di valori, che nello Stato cerca risposta alla perdita dei suoi principali punti di riferimento.

Se il sistema della divisione coincidesse con la mera ripartizione organizzativa delle funzioni tra gli organi dello Stato, si potrebbe per assurdo affermare che anche nei regimi totalitari, di ieri e di oggi, è individuabile una sorta di diversificazione del potere, mentre ciò che li caratterizza e che ne consente l'affermazione è l'attribuzione di un meccanismo di decisione politica completamente libero nel fine alla volontà di un unico centro di interessi.

Ciò premesso, va precisato che il principio della separazione dei poteri, così come conformato da quello di sovranità popolare, non è in quanto tale sufficiente a garantire l'efficienza della forma di governo italiana, influenzata dalle contraddizioni dell'era contemporanea, relativamente alla quale si parla (oggi più che mai) di declino della democrazia rappresentativa nata dall'esperienza autoritaria fascista. Il progressivo deterioramento delle funzioni del Parlamento, i cambiamenti intervenuti nel rapporto tra Governo e Camere, la profonda delegittimazione politica, culturale e sociale del sistema assembleare nonché i ripetuti tentativi di riforma della seconda parte della nostra Costituzione non possono essere interpretati come un semplice adattamento della forma repubblicana al sistema politico, ma si rivelano come la messa in discussione dei caratteri fondamentali dello stesso come delineati nella Carta fondamentale.

Con la conseguenza inevitabile che il principio della separazione risulta allo stato dell'arte alterato e diluito, in un contesto che si fa sempre più fluido anche nella prospettiva futura. In particolare, ad incidere in maniera significativa sulla crisi della democrazia sono i numerosi tentativi di esautorare il Parlamento, che ne investono gli elementi portanti: minando la rappresentatività dell'organo assembleare, la capacità cioè delle Camere di esprimere il corpo elettorale e i loro interessi; svalutando il meccanismo della fiducia e insieme la funzione di controllo e di indirizzo delle Camere nei confronti del Governo, di cui è accresciuta l'irresponsabilità politica; escludendo dal processo decisionale la discussione pubblica che si svolge nelle aule di Camera e Senato; privando, infine, l'organo assembleare del concreto esercizio della funzione legislativa e riducendo il procedimento di formazione delle leggi alla mera ratifica delle decisioni politiche dell'esecutivo. La scelta dei padri costituenti era stata quella di prevedere ipotesi nelle quali il governo potesse esercitare la funzione legislativa, che avrebbero dovuto costituire un'eccezione alla regola fondamentale per cui tale potere è attribuito al Parlamento, quale massimo organo espressivo della sovranità popolare. Oggi, tuttavia, il decreto-legge si è trasformato nella prassi in uno dei principali strumenti di legiferazione, di modo che una quota consistente di tale funzione viene di fatto esercitata da un organo diverso da quello affidatario.

Né è possibile trascurare la circostanza per la quale, negli ultimi anni, più volte la Suprema Corte costituzionale è intervenuta a dichiarare l'incostituzionalità dei decreti delegati viziati da eccesso di delega, condannando ipotesi in cui i criteri ai quali avrebbe dovuto attenersi il governo nel legiferare non siano stati rispettati, spostando l'asse decisionale e delle forme di produzione normativa dalla fisiologica sede verso l'esecutivo.

Altra questione estremamente dibattuta, all'interno del tema della separazione dei poteri, è quella dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura da ogni altro potere, idea centrale nel dibattito costituente francese, a partire dal Montesquieu, alla quale hanno fatto riferimento gli stati europei che l'hanno richiamata per l'ordinamento dei propri poteri. Quanto alla Costituzione italiana, essa ha conosciuto ritardi nell'implementazione di tale modello, soprattutto nel primo decennio della sua entrata in vigore, quando sono prevalse ancora la subordinazione e la gerarchizzazione della magistratura tipiche dello Statuto Albertino, che le conferivano di fatto carattere conservativo in linea con il passato. Tutto ciò nonostante la Corte Costituzionale, nell'interpretazione del combinato disposto degli art. 101 e 104 Cost., avesse, fin dagli albori della propria giurisprudenza, ribadito che il giudice nell'esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge; sottolineando anche che l'endiadi indipendenza e imparzialità predisposta dalla Carta fondamentale non deve essere considerata un privilegio accordato ai magistrati, ma come un principio a salvaguardia dei diritti e della libertà dei cittadini.

In una società democratica, non ci può essere giustizia ove i giudici non siano indipendenti da altri poteri e appaiano tali ai giudicabili, in maniera che possano nutrire piena fiducia nei tribunali. Orbene, il tema dell'indipendenza del potere giudiziario, si può cogliere nella sua pienezza solo ove si consideri alla luce della controversa e fisiologica tensione tra politica e magistratura, frutto della difficile conciliazione fra il principio della sovranità popolare e i limiti costituzionali di ogni potere, anche di quello che scaturisce dal popolo. Nel nostro paese, dove tale tensione è diventata patologica a partire dagli anni '90, il problema è stato esaminato sotto due differenti profili. Da un lato, il rapporto tra politica e magistratura è stato percepito come risposta al fenomeno della diffusa illegalità che si innesta dove c'è esercizio di funzione pubblica; dall'altro, si è andata radicando l'idea di un giudice "vendicatore" dei torti subiti dai cittadini a causa di una classe politica corrotta, che ha alimentato un sentimento di sfiducia nella magistratura per alcuni eccessi di giustizialismo. Ci si chiede, più precisamente, se un certo settore politicizzato dei giudici non cerchi deliberatamente il conflitto istituzionale nelle aule dei tribunali, attraverso l'uso distorto dell'iniziativa giudiziaria.

Purtroppo, il rapporto patologico tra magistratura e politica è un fatto gravissimo, che mina alla radice il valore democratico della nostra Costituzione, investendone la struttura di governo repubblicano e alterando nella sostanza il principio della separazione dei poteri. Minato, tra l'altro, da una delle contraddizioni tipiche della cultura giuridica contemporanea, secondo la quale i giudici non potrebbero produrre il diritto, ma partecipano al meccanismo di creazione attraverso l'interpretazione delle norme che sono chiamati ad applicare, scegliendo entro una cornice di significati attribuibili alla disposizione astratta. La grande lezione del Montesquieu, secondo la quale la libertà politica si ottiene solo bilanciando il potere con il potere, sembra dunque smentita ancora una volta dalla concreta configurazione dei rapporti che si vengono ad instaurare tra i diversi organi dello Stato.

Altra questione dibattuta, che ancora coinvolge il meccanismo della separazione bilanciata dei poteri) riguarda il fenomeno, assai diffuso nell'esperienza più recente del nostro ordinamento, per il quale alcuni rilevanti settori della vita sociale sono sottoposti a regole stabilite, con forza cogente, da autorità amministrative che esercitano poteri loro attribuiti dalla legge. Queste autorità sono poste nei confronti del potere politico in una relazione di indipendenza, che le sottrae alla funzione di indirizzo e di controllo che al governo spetta sulla pubblica amministrazione nel suo complesso, nelle singole articolazioni organizzative e nelle manifestazioni della sua attività. Ne deriva che l'esecutivo non risponde davanti all'organo assembleare dell'operato di detti organismi, del loro funzionamento e del loro operato: in altre parole esse, come ogni altro organo dello stato, sono sottoposte alla legge ma non sono soggette a direzione politica, con riflessi che si riverberano sull'assetto della forma di governo vigente non più inequivocabilmente ascrivibile a quella di tipo parlamentare.

Resta infine da considerare un ultimo ma imprescindibile profilo che altera la ripartizione tradizionale del potere tra gli organi dello Stato democratico. Il concetto di Stato nazione e quello del suo ordinamento giuridico erano strettamente legati, fino ad un recente passato, al presupposto che il potere sovrano fosse esercitabile su tutti coloro che risiedono su un determinato territorio. Il passaggio allo Stato contemporaneo ha generato un evidente processo di internazionalizzazione e di europeizzazione dei fenomeni politico sociali, favorito dalle Carte costituzionali approvate a partire dalla seconda metà degli anni '40, che includono espressamente la dimensione internazionale in clausole *ad hoc*.

Ne è derivata la crisi delle caratteristiche che rendevano uno stato immediatamente riconoscibile ed esistente, ovvero il dominio superiore ed esclusivo esercitato sul suo territorio e sul popolo ivi stanziato. La crisi dello Stato contemporaneo si traduce nella crisi della *puissance publique* e della conseguente pretesa per cui, dentro lo stato, non si ammette il concorso di altre volontà generatrici di diritto che, rompendo l'unità del potere sovrano, finiscono per attribuire ulteriore forza alla negazione del principio di divisione del Montesquieu. Entro questa che sembra essere ad oggi la struttura organizzativa statale, delineata dalle norme costituzionali con il contributo sostanziale di prassi consolidata, va ribadito il valore che il pensiero politico del Montesquieu ancora esprime a distanza di secoli. Senza il principio della separazione dei poteri non ci potrebbe essere oggi il trionfo della struttura democratica, che ancora richiede tutela in quei paesi dove la concentrazione del potere è la regola di nuovi e terribili totalitarismi. Perché uno stato possa essere garante la libertà non è sufficiente, come ci ha insegnato con lungimiranza il bordolese, la separazione dei poteri, ma occorre un bilanciamento virtuoso tra funzioni ed organi che è in continuo divenire e ancora lontano da essere raggiunto.

BIBLIOGRAFIA

- Althusser L., *Montesquieu. La politique et l'histoire*, Puf, Paris, 1959
- Arangio-Ruiz G., *Storia costituzionale del Regno d'Italia*, Le Monnier, Firenze, 1898
- Aron R., *Le tappe del pensiero sociologico: Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Pareto, Weber*, Mondadori, 1973
- Augé M., *Montesquieu, Rousseau et l'anthropologie politique*, Cahiers internationaux de sociologie, s. II, vol. XL, 1966
- Barbera A., *Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2011
- Battaglia F., *Modernità di Marsilio da Padova*, in N. Bobbio, A. Checchini (a cura di), Marsilio, *Defensor Pacis*, 1986
- Berlin I., *Un nuovo Aristotele*, in D. Felice (a cura di), *Lo spirito della politica. Letture di Montesquieu*, Mimesis, Milano-Udine, 2011
- Bianchi L., *Religione e tolleranza in Montesquieu*, Rivista di storia della filosofia, 49 (1994)
- Bianco G., *Metodo ed analisi nello studio giuridico-costituzionale del potere politico*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2013
- Biral A., Cavarero A., Pacchiani C., *Teorie politiche e stato nell'epoca dell'assolutismo*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1980
- Biscaretti Di Ruffia P., *Statuto Albertino*, in Enciclopedia di Diritto, XLIII, Milano, 1990
- Bobbio N., *Locke e il diritto naturale*, Giappichelli, Torino, 1987
- Bobbio N., *Grandezza e decadenza dell'ideologia europea*, art. pubbl. sulla Rivista Lettera internazionale, 9/10, 1986
- Bognetti G., *La divisione dei poteri*, Giuffrè, Milano, 2001

- Bognetti G., *La Costituzione repubblicana del 1948. Elementi di continuità e elementi di innovazione nel quadro della storia costituzionale italiana*, in H. Woller (a cura di), *La nascita di due repubbliche. Italia e Germania dal 1943 al 1955*, Milano, 1989
- Bortolotto G., *Dottrina del fascismo*, Ulrico Hoepli, Milano, 1939
- Bortolotto G., *Lo Stato e la dottrina Corporativa*, Zanichelli, Bologna 1930
- Bossuet J.B., *Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte a Monseigneur Le Dauphin*, De l'Imprimerie D'A. Alliana, Saggio Narrativa e Saggistica, 1917
- Bove L., *La stratégie du conatus. Affirmation et résistance chez Spinoza*, Vrin, Paris, 1996
- Bravi M. (a cura di), *Forme e tipologie della legge nel pensiero di Montesquieu*, Università di Bologna,9(1), 2017
- Burke P., *La fabbrica del Re Sole*, Il Saggiatore, 1993
- Caeser J.W., *L'esprit des lois et la Constitution américaine*, in *Actes du colloque international tenue à Bordeaux, du 3 au 6 décembre 1998, pour commémorer le 250e anniversaire de la parution de L'Esprit des lois*, réunis et présentés par Louis Desgraves, Bordeaux, Académie de Bordeaux, 1999
- Calasso F., *I glossatori e la teoria della sovranità*, Giuffrè, Milano, 1954
- Caristia C., *Dalla vecchia alla nuova Costituzione*, in *Annali del seminario giuridico di Catania*, I, 1947, ora in *Scritti giuridici storici e politici*, Milano, Giuffrè, 1953
- Carlyle R.A., *Il pensiero politico medioevale*, Laterza, Roma-Bari, 1956-1968
- Carre de Malberg G.R., *La theorie de Montesquieu sur les trois pouvoirs*, in *Contribution a la theorie generale de l'État*, t. II, Sirey, Paris, 1920
- Cartabia M., *Legislazione e funzione di governo*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2006

- Casadei T., Felice D., *Per una filosofia del limite. Sergio cotta interprete di Montesquieu*, Bibliomanie, Letterature, Storiografie, Semiotiche, 14, n. 1, luglio/settembre 2008
- Cassese S., *Lo stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2010
- Cattaneo M.A., *Montesquieu, Rousseau e la Rivoluzione francese*, La Goliardica, Milano, 1967
- Ciaurro L. (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, 1996
- Conant J., *Filosofia e biografia*, trad. M. Falomi, University of Chicago, 1980
- Consarelli B., *La Rivoluzione francese: dall'evento storico alla sua trasfigurazione simbolica*, in *Immagine, Segno-Parola, Processi di trasformazione*, Atti del Secondo Colloquio Internazionale Testo e Contesto, Macerata 23-26 ottobre 1996, a cura di H.G. Griining, Giuffrè, Milano, 1999
- Constant B., *Principi di politica*, Utet, Roma, 1970
- Coquille G., *Institution au droit des François*, Paris, 1608
- Corwin E.S., *The progress of Constitutional Theory*, in *American Historical Review*, n. 3, 1925
- Costamagna C., *Elementi di diritto pubblico fascista*, Utet, Torino, 1934
- Cotta S., Felice D. (a cura di), *Leggere Montesquieu oggi: dialogo con Sergio Cotta*, Appendice in D. Felice, *Montesquieu e i suoi interpreti*, Memorie e atti di Convegni, 26, Edizioni ETS, Carrara, 2005
- Cotta S., *Montesquieu, la séparation des pouvoirs et la constitution fédérale des États-Unis*, *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle*, 1, 1951
- Cotta S., *Montesquieu*, Collana *I Pensatori Politici*, Edizioni Laterza, 1995
- Cotta S., *Montesquieu e la scienza della società*, Ramella Editore, Torino, 1953
- Cotta S. (a cura di), *Montesquieu – Lo spirito delle leggi*, vol. 1, Torino, 2005

- Cotta S., *La funzione politica della religione secondo Montesquieu*, in Id., *I limiti della politica*, Il Mulino, Bologna, 2002
- Cotta S., Casadei T., *Per una filosofia del limite. Sergio Cotta interprete di Montesquieu*, Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche, 14, n. 1, luglio/settembre 2008
- Cotta S., *Montesquieu e la libertà politica*, in Felice D., (a cura di), *Leggere l'Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu*, Liguori Editore, 1998
- Cotta S., *Les partis et le pouvoir dans les théories politiques du début du XVIII^e siècle*, Annales de philosophie politique, vol. I: *Le pouvoir*, Puf, Paris, 1956
- Cotta S., *L'idée de parti dans la philosophie politique de Montesquieu*, in *Actes du congrès Montesquieu, réuni à Bordeaux du 23 au 26 mai 1955 pour commémorer le II^e centenaire de la mort de Montesquieu*, Bordeaux, Delmas, 1956
- Cotta S., *Filosofia e politica nell'opera di Rousseau*, in *De homine*, 3, 1964
- Cotta S., *Teoria religiosa e teoria politica in Rousseau*, in *Giornale di metafisica*, 19, 1965
- Crisafulli V., *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *Studi Urbinati*, 1939
- D'Alambert J.B., *Elogio di Montesquieu*, Liguori Editore, 2010
- D'Alessio F., *Forma e spirito della nuova Costituzione italiana*, in *Lo Stato*, 1930
- De Casabianca D., *Montesquieu. De l'étude des sciences à l'esprit des lois*, Champion, Paris, 2008
- De Montesquieu C.L., *Lettres Persanes*, Carlo Signorelli Editore, 1979
- De Montesquieu C.L., *Riflessioni e pensieri inediti*, intr. Felice D. tr. it. L. Ginzburg, Clueb, Bologna, 2010
- De Montesquieu, *Discorso sui motivi che devono incoraggiarci alle scienze*, in Id., *Montesquieu, Scritti Scientifici*, G. Cristani (cura di), Montesquieu.it, 1(2009)

- De Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, Libro XXVI, pag. 884-2269, in D. Felice (traduz. a cura di), *Montesquieu, Tutte le opere*, Bompiani, Milano, 2014

- De Montesquieu, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, XXIII, in Masson, I, 3, 1945

- Derathé R., *Montesquieu et Jean Jacques Rousseau*, Revue internationale de philosophie, a. IX, 1955

- Desgraves L., *La méthode de Montesquieu. Les Pensées de Montesquieu et l'Esprit des lois*, in Id. *Montesquieu, l'oeuvre et la vie, L'esprit du Temps*, Bordeaux, 1994

- Desgraves L., *Montesquieu*, Paris, Mazarine, 1986

- De Vergottini G., *L'evoluzione del sistema politico istituzionale*, in Rassegna parlamentare, n. 3, 2011

- Di Gaspare G., *Il potere nel diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1992

- Di Salvatore E., *Appunti per uno studio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea*, in Teoria del Diritto e dello Stato, Aracne, settembre 2007

- Dogliani M., *C'è ancora posto per il diritto costituzionale in tema di forme di governo?* in Quaderni costituzionali, n. 2, 2019

- Dolcini E. (a cura di), *Il pensiero politico del basso medioevo*, Patron Editore, Bologna, 1983

- Domat J., *Traité de loix (1689-1694)*, XII, 7, in *Oeuvres complètes de J. Dumat*, par J. Remy, I, Didot, Paris, 1828

- Donati D., *Divisione e coordinamento dei poteri nello Stato fascista*, in Archivio di Stato, 1956

- Duguit L., *Il servizio pubblico: perchè scompare il sistema di diritto pubblico fondato sulla nozione di puissance publique?* in Duguit L., *Le trasformazioni dello Stato: antologia di scritti*, A. Barbera, C. Faralli, M. Panarari (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003

- Elia L., *Governo (forme di)*, in Enciclopedia di diritto, Giuffrè, Milano, vol. XIX, 1970Diritto Pubblico, III, 1938
- Felice D., *Introduzione a Montesquieu*, Clueb, Bologna, 2013
- Felice D., *Montesquieu, la sociologia e la medicina*, Montesquieu.It, 2(1), 157, 2010
- Felice D. (a cura di), *Voltaire lettore e critico dell'Esprit des lois*, 2 tt., Pisa, Ets, t. 1, 2005
- Felice D., *Modération e justice. Lectures de Montesquieu en Italie*, FuoriTHEMA, Bologna, 1995
- Felice D., *Montesquieu, Mes Pensées. Pensieri riflessioni massime*, Edizioni società aperta, Agenzia Libraia International, 2021
- Felice D., *Francia, Spagna e Portogallo: le monarchie europee "qui vont au despotisme" secondo Montesquieu*, Rivista biblioteca Elettronica su Montesquieu e dintorni, 01-01-2011
- Felice D., *L'Esprit des lois di Montesquieu: verso una fenomenologia invincibile del dispotismo universale*, pag. 1, art. visionabile su <https://www.bibliomanie.it>; L. Althusser, *Montesquieu. La politique et l'histoire*, Puf, Paris, 1959
- Francioni G., *Gli Illuministi e lo Stato*, Ibis, Pavia, 2012
- Furet F., *Critica della Rivoluzione francese*, Bari-Roma, 1989
- Galizia M., *Caratteri del regime parlamentare inglese del Settecento*, in Studi in memoria di C. Esposito, IV, Padova, 1974
- Gazzolo T., *Interpretare/Sperimentare. A proposito del concetto di loi in Montesquieu*, Università di Sassari, Spinosa B., Droetto A. (a cura di), Einaudi, Torino, 1951
- Ghisalberti C., *Dall'antico Regime al 1848. Le origini dell'Italia moderna*, 6^a ed., Roma-Bari, 1999

- Gierke O., *Giovanni Althusius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturalistiche*, Einaudi, Torino, 1943
- Gregorio M., *L'idea di Costituzione nella giuspubblicistica italiana degli anni Trenta*, in *La costruzione della legalità fascista negli anni '30*, Roma TrE-Press, Roma, 2020
- Habermas J., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, 8° ed., Roma-Bari, 2001
- Hayek F.A.V., *Liberalismo*, trad. G. Minotti, Rubbettino Editore, 2012, pag. 989-992
- Hegel F., *Lineamenti di filosofia del diritto*, LTS, Bari, 1974
- Hirsch Ballin E., Van der Schyff G., Stremmer M., *Judicial Power: Safeguards and Limits in A Democratic Society*, in *European Yearbook of Constitutional Law*, 2019
- Hobbes T., *De cive. Elementi filosofici sul cittadino*, T. Magri (a cura di), Editori Riuniti Univ. Press, 2019
- Jellinek G., *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin, 1929
- Kant I., *Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?* M. Bensi (a cura di), Bifronti, 2013
- Kant I., *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Utet, Torino, 1956
- Kant I., *La metafisica dei costumi*, Parte I, *La dottrina del diritto*, 2ª ed., Torino, 2012
- Kant I., *Per la pace perpetua*, 8ª ed., Milano, 2002
- H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, 5° ed., Giuffrè, Milano, 1967

- J. Kunisch, *Absolutismus: Europäische Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zur Krise des Ancien Régime*, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999
- Laband P., *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, Mohr, Tübingen, 1911
- Landi L., *L'Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu*, Cedam, Padova, 1981
- Larrère C., *Montesquieu et le stoïcisme*, Lumières, 1, 2003
- Lessona A., *La potestà di governo nello Stato fascista*, prolusione tenuta all'Università di Firenze il 6 novembre 1933
- Locke J., *Due trattati sul governo*, Utet, Torino, 1948
- Lupo N., *Il ruolo normativo del Governo*, in *Il Filangieri. Quaderno 2010. Governare le democrazie*, 2014
- Lutz D.S., *The Relative Influence of European Writers on Late Eighteenth-Century American Political Thought*, *American Political Science Review*, 78 (1984)
- Mainardi C., *La censura nella Francia di Luigi XIV: Chavigny de la Bretonnière*, *Between*, II.3, 2012
- Mannoni S., *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I, La formazione del sistema, Milano, 1994
- Marocco Stuardi D., *La République di Jean Bodin. Sovranità, governo, giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2006
- Martucci R., *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Il Mulino, Bologna, 2001
- Masson A. (sous la direction de), *Défense de l'esprit des lois*, in *Oeuvres complètes de Montesquieu*, vol. 3, Nagel, Paris, 1950-1955
- Masson A., *Oeuvres complètes de Montesquieu*, Nagel, Paris, 1950

- Matteucci N., *Liberalismo*, in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio N. e Matteucci N., Torino, 1976
- Mazzarelli C. (a cura di), *Aristotele, Etica nicomachea*, Libro I, Bompiani Editore, 2000
- McIlwain C.H., *Constitutionalism: ancient and modern*, New York, 1947, Venezia, 1956
- Merlini S., *Continuità, razionalizzazioni e correzioni della forma di governo italiana nel suo percorso storico dallo Statuto alla Costituzione repubblicana*, in Caretti P., Grisolia M. (a cura di), *Lo stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, 2010
- Mirkine-Guetzévitch L., *Le costituzioni europee*, tr. it. di Cotta S., Edizioni di Comunità, Milano, 1954
- Morrone A., *Il Presidente della Repubblica in trasformazione*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2013
- Mortati C., *Le forme di governo*, Cedam, Padova, 1973
- Ocone C., *Il liberismo senza teoria, Il liberismo pluralistico di Montesquieu*, cap. I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013
- Onida V., *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino, 1991
- Oster D. (a cura di), *Il ne quitterait jamais les livres*, pref. G. Vedel, Paris, Seuil, 1964
- Palma L., *Corso di diritto costituzionale*, Pellas, Firenze, 1883
- Panunzio S., *Criteri per lo studio del diritto costituzionale fascista*, in *Studi in onore di F. Cammeo*, vol. 2, Padova, 1933
- Panunzio S., *Teoria generale dello Stato fascista*, Cedam, Padova, 1939

- Pensovecchio Li Bassi A., *Il biennio dell'unificazione italiana e lo Statuto albertino*, in Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. III, Napoli, 2004
- Pinelli C., *Forme di stato e forme di Governo. Corso di diritto costituzionale comparato*, Jovene, Napoli, 2009
- Portinaro P.P., *Profilo del liberalismo*, in appendice a B. Constant, *La libertà degli antichi, paragonata a quelli dei moderni*, Torino, 2001
- Postigliola A., *La città della ragione. Per una storia filosofica del Settecento francese*, Bulzoni, Roma, 1992
- Postigliola A., *Politica, storia e scienza della società in Montesquieu*, in Montesquieu, *Le leggi della politica*, Editori Riuniti, Roma, 1979
- Primicerio L., *Forma di governo parlamentare e modelli di democrazia rappresentativa*, Giappichelli Editore, Torino, 2002
- Racioppi F., I. Brunelli, *Commento allo Statuto Albertino, Verbali del Consiglio di Conferenza*, Utet, Torino, 1909
- Rebuffa G., *Lo Statuto Albertino*, Il Mulino, Bologna, 2003
- Ridola P. *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in *I diritti costituzionali*, R. Nania e P. Ridola (a cura di), I, 2° ed., Torino, 2006
- Romani S., *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia (1912)*, in Scritti minori, I, Milano, 1990
- Rossano C., *La divisione dei poteri nell'attuale struttura costituzionale dello Stato di diritto e sociale*, in Studi in memoria di Domenico Pettiti, Giuffrè, Milano, volume III, 2011
- Rotta S., *Montesquieu e Voltaire in Italia. Due studi*, Mucchi Editore, 2016

- Rousseau J.J., *Contratto sociale*, in *Scritti politici*, P. Alatri (a cura di), Utet, Torino, 1970
- Sartori G., *Democrazia e definizioni*, Il Mulino, Bologna, 1957
- Schmitt C., *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984
- Schmitt V.C., *Legalità e legittimità*, G. Miglio e P. Schiera (a cura di), *Le categorie del politico. Saggi di teoria politica*, Il Mulino, Bologna, 1988
- Sciacca E., *Le radici dell'Assolutismo nel pensiero francese del primo Cinquecento*, Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, Giuffrè, 1975
- Shackleton R., *Montesquieu. A Critical Biography*, Oxford University Press, Oxford, 1961
- Shklar J., *Montesquieu*, Il Mulino, Bologna 1998
- Silvestri G., *Lo Stato di diritto del XXI secolo*, Rivista AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), n. 2/2011, 26 maggio 2011
- Silvestri G., *Poteri dello Stato (divisione)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985
- Sorel G., *Montesquieu*, Hachette, Paris, 1887
- Spinoza B., *Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico*, Libro primo, Appendice, tr. it. Giametta S., Bollati Boringhieri, Torino, 2003
- Spinoza B., *Trattato teologico-politico*, tr. it. Droetto A. e Giacotti Boscherini E., Einaudi, Torino, 1972
- Spinoza B., *Ethica*, D. Donna (a cura di), Scholè, 2018
- Starobinski J., *Montesquieu*, Einaudi, Torino, 2002
- Stendardi G.G., *Statuto del Regno*, in *Nuoviss. Digesto*, vol. XVIII, 1987

- Tate C.N., Wallinder T., *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, New York University Press, 1995
- Tocqueville, *De la démocratie in Amérique*, J.P. Mayer (a cura di), Gallimard, Paris, vol. I, 1952
- Troper M., *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1972
- Troper M., *Le concept de l'état de droit*, in *Droits*, 1992
- Vasoli C., *Papato e Impero nel tardo Medioevo: Dante, Marsilio, Ockham*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, UTET, Torino, 1983
- Vignudelli A., *Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente*, *Rivista Diritto e Società*, vol. n. 4, ISSN 0391-7428- 4(2006)
- Vile M.J.C., *Constitutionalism and The Separation of Powers*, Oxford, Clarendon, Oxford University Press, 1967
- Viola P., *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese*, Torino, 1989
- Voltaire, *Oeuvres historiques*, Pomeau R.(a cura di), Gallimard, Paris, [Bibliothèque de la Pléiade], 1987
- Zolo D., *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, P. Costa P. e Zolo D. (a cura di), Feltrinelli, Milano, 2002

SITOGRAFIA

www.bibliomanie.it

www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/vita-opere

[http://www.Between-journal.it/](http://www.Between-journal.it)

www.edizionsocietaaperta.it

jconant.uchicago.edu

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/7589>

<https://hdl.handle.net/11585/126710>

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5141>

www.montesquieu.it

www.aracneeditrice.it